



SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

dott. Marcovalerio Pozzato	Presidente
dott. Tiziano Tessaro	Consigliere
dott. Cristian Pettinari	Consigliere
dott.ssa Ilaria Pais Greco	Primo Referendario
dott. Antonino Carlo	Referendario (relatore)
dott. Massimo Galiero	Referendario
dott. Massimiliano Maitino	Referendario

Adunanza del 16 giugno 2026
Comune di Faenza
Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie
(art.20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175)
al 31/12/2024 (anno 2025) e individuazione delle misure di
razionalizzazione

VISTO l'art. 100, c. 2, Cost;

VISTO il T.U. delle Leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la L. 14 gennaio 1994, n. 20 e succ. mod. ed int., recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTA la del. n. 14 del 16 giugno 2000 delle Sezioni riunite della Corte dei conti, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti e succ. mod. ed int.;

VISTO il D.Lgs. n. 175/2016, pubblicato nella G.U. n. 210 dell'8 settembre 2016, recante il T.U. in materia di società a partecipazione pubblica e s.m.i.;

VISTO, in particolare, l'art. 20 del citato D.Lgs. che ha posto a carico delle amministrazioni pubbliche, titolari di partecipazioni societarie, l'obbligo di effettuare annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono

partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al c. 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, da trasmettersi alla competente Sezione della Corte dei conti;

VISTA la del. n. 22/SEZAUT/2018/INPR del 21 dicembre 2018 della Sezione delle Autonomie, con cui sono state approvate le "Linee di indirizzo per le ricognizioni e i piani di razionalizzazione degli organismi partecipati degli enti territoriali di cui all'art. 20 D.Lgs. n.175/2016";

VISTA la del. n. 23/SEZAUT/2018/FRG e l'allegata relazione del 21 dicembre 2018 della Sezione delle Autonomie concernente gli organismi partecipati dagli enti territoriali - anno 2018;

VISTA la del. n. 29/SEZAUT/2019/FRG e l'allegata relazione del 10 dicembre 2019 della Sezione delle Autonomie concernente gli organismi partecipati dagli enti territoriali - Relazione 2019;

VISTA la del. n. 15/SEZAUT/2021/FRG e l'allegata relazione del 21 luglio 2021 della Sezione delle Autonomie concernente gli organismi partecipati dagli enti territoriali e sanitari - Relazione 2021;

VISTA la del. n. 10/SEZAUT/2024/FRG e l'allegata relazione del 20 maggio 2024 della Sezione delle Autonomie concernente gli organismi partecipati dagli enti territoriali e sanitari - Relazione 2024;

VISTA la propria del. n. 134/2024/INPR del 12 dicembre 2024, adottata nell'adunanza del 11 dicembre 2024, con la quale è stata approvata la programmazione delle attività di controllo per l'anno 2025;

RILEVATO che tra controlli da effettuare vi è quello relativo all'esame dei provvedimenti di revisione ordinaria delle partecipazioni societarie adottati nell'anno 2023, ai sensi dell'art. 20, c. 3, del T.U.S.P., dalle amministrazioni pubbliche aventi sede nell' Emilia-Romagna;

CONSIDERATO che il Comune di Faenza risulta tra gli enti selezionati per l'esame del provvedimento di revisione ordinaria;

VISTA la del. n. 81 del 22 dicembre 2025 del Consiglio Comunale e relativi allegati, avente ad oggetto "Revisione periodica 2025 delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2024, attuazione dei precedenti piani di razionalizzazione e ricognizione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica" e acquisita agli atti con protocollo 0000097 del 9 gennaio 2026;

VISTA l'ordinanza presidenziale con la quale la Sezione è stata convocata per l'odierna Camera di consiglio;

UDITO nella Camera di consiglio il relatore dott. Antonino Carlo

FATTO E DIRITTO

1. L'art. 20, c. 1, del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (di seguito anche T.U.S.P.) prevede che le amministrazioni pubbliche, con apposito provvedimento, debbano effettuare, con cadenza annuale, un'analisi complessiva delle società delle quali detengono partecipazioni dirette o indirette, finalizzata, ove ricorrano i presupposti, all'adozione di "un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione".

Nello specifico, ai sensi dell'art. 20, c. 2, del T.U.S.P., i piani di razionalizzazione periodica, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi, le amministrazioni pubbliche rilevino:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4;

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società.

L'art. 4, nello specifico, nel fissare le condizioni per la costituzione, l'acquisizione o il mantenimento di società a partecipazione pubblica (diretta o indiretta) ha preliminarmente introdotto un vincolo di scopo pubblico: le pubbliche amministrazioni non possono partecipare in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (c.1).

La medesima disposizione introduce anche un vincolo di attività (c.2) in forza del quale impone la riconduzione dell'oggetto sociale ad una delle tipologie elencate ai c. 2 e 3 e successivi del medesimo art.4.

L'operazione di revisione periodica che, come rilevato dalla Sezione delle Autonomie, costituisce il secondo momento del processo di razionalizzazione delle società delineato nel D.Lgs. n. 175/2016, implica anzitutto l'adozione di un provvedimento

necessariamente motivato in ordine alla sussistenza o meno dei presupposti delineati nel c. 2 della disposizione citata sopra.

Più in particolare, la norma precisa che, ove ricorra una delle ipotesi ivi indicate, l'amministrazione deve adottare un piano di razionalizzazione corredato di un'apposita relazione tecnica, al fine di permettere la ricostruzione dell'iter logico-giuridico seguito in relazione alle determinazioni adottate e delle valutazioni economiche poste alla base delle conclusioni formalizzate nel piano.

Il provvedimento di analisi societaria che costituisce la prima fase necessaria della procedura e l'eventuale piano di riassetto corredato dalla relazione tecnica, devono essere trasmessi alla struttura del Ministero dell'economia e finanze incaricata del controllo e del monitoraggio sull'attuazione della disciplina e alla competente Sezione di controllo della Corte dei conti.

In caso di adozione del piano di riassetto, entro il 31 dicembre dell'anno successivo, l'amministrazione deve approvare una relazione sullo stato di attuazione del piano medesimo e sui risultati conseguiti da trasmettere ai medesimi soggetti.

Il processo di ricognizione (ed eventuale riassetto/razionalizzazione), a partire dal 2018, è divenuto un adempimento a carattere periodico posto a carico dell'ente, presidiato da appositi meccanismi sanzionatori.

L'art. 20, c. 7, del più volte citato D.Lgs. n. 175/2016 stabilisce che "La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti".

Il controllo effettuato dalle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P., si inserisce in un sistema più ampio di verifiche sulle società detenute dalle amministrazioni pubbliche che coinvolge, in primo luogo, gli enti soci.

In proposito, è il caso di ricordare che l'art. 147-*quater* del TUEL impone agli enti locali, secondo la propria autonomia organizzativa, l'adozione di un adeguato sistema di controlli sulle società partecipate non quotate.

2. Preliminarmente, si fa espresso riferimento a quanto già riportato nella del. n. 9/2021/VSGO di questa Sezione relativa all'esame della ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie del Comune di Faenza al 31/12/2017 (anno 2018), al 31/12/2018 (anno 2019) e al 31/12/2019 (anno 2020).

3. Con la citata del. n. 9/2021/VSGO del 3 febbraio 2021, la Sezione ha esaminato i suddetti provvedimenti di revisione annuale delle partecipazioni societarie detenute dall'Ente trasmessi dallo stesso in adempimento di quanto prescritto dal c. 1 dell'art. 20

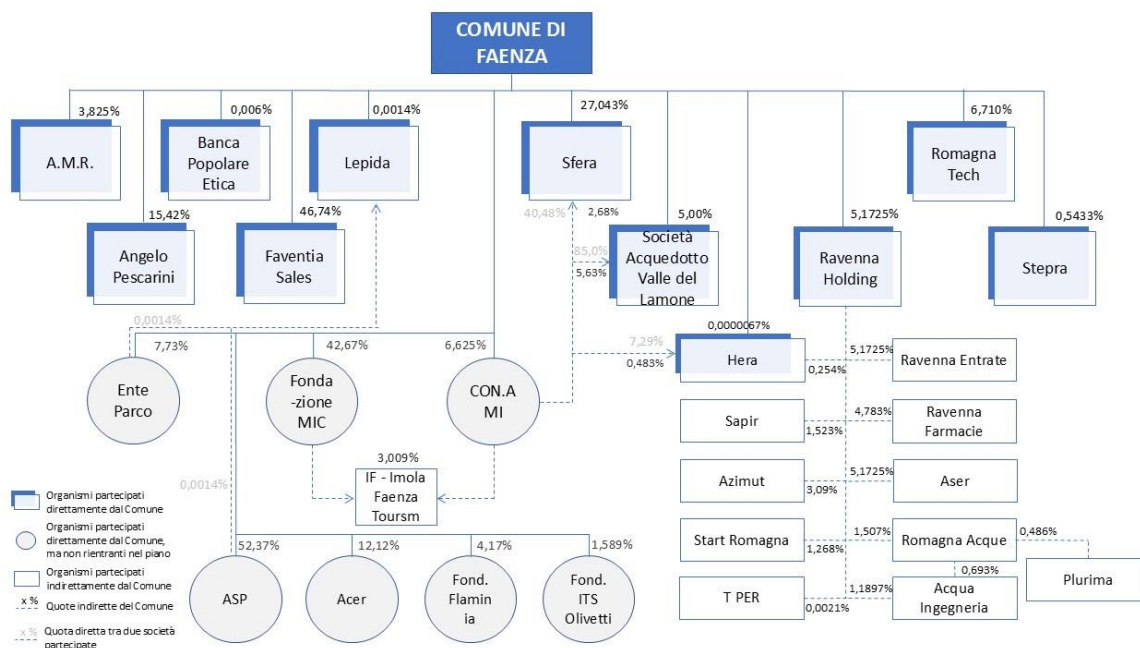
del D.Lgs. n. 175/2016, rilevando quanto specificamente evidenziato in relazione alle singole posizioni.

4. Il Comune di Faenza ha trasmesso, in adempimento a quanto prescritto dell'art. 20, c. 1, del T.U.S.P., la deliberazione del Consiglio Comunale n.81 del 22 dicembre 2025 avente ad oggetto "Revisione periodica 2025 delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2024, attuazione dei precedenti piani di razionalizzazione e ricognizione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica" che approva:

- il Piano di revisione periodica 2025 delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2024 e la relazione sull'attuazione dei precedenti piani di razionalizzazione (allegato A);
- la misura del ricorso agli affidamenti "in house" di cui all'art. 17, c. 5 secondo periodo del D.Lgs. n. 201/2022, oltre all'analisi delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'affidamento di servizi a società in house (allegato B);
- la ricognizione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica non in house (allegato C);

5. La delibera trasmessa dal Comune di Faenza risulta dare atto che il piano di revisione di cui all'Allegato A è stato preso in esame dall'organo di revisione che ha redatto "specifico verbale conservato agli atti".

6. Dal provvedimento di ricognizione ordinaria al 31 dicembre 2024 si evince che l'Ente deteneva al tempo 23 partecipazioni in società di cui 11 dirette e 12 indirette, secondo la tavola che segue:



Nel prospetto seguente sono elencate le partecipazioni societarie del Comune di Faenza integrate con le informazioni circa l'esito della ricognizione approvata con la citata deliberazione del Consiglio comunale con l'indicazione degli elementi dichiarati dall'Ente relativi alla quota di partecipazione, al tipo di partecipazione, alla natura della Società e alla sussistenza o meno del controllo pubblico.

SOCIETA'	TIPO PARTECIPAZIONE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE %	SOCIETA' DI DIRITTO SINGOLARE	SOCIETA' QUOTATA	SOCIETA' IN HOUSE	SUSSISTENZA DEL CONTROLLO PUBBLICO (DICHIARATO DAL COMUNE)
AGENZIA MOBILITA' ROMAGNOLA - A.M.R. Consortile	diretta	3,83	NO	NO	NO	SI
ANGELO PESCARINI SCUOLA ARTI E MESTIERI Società consortile a r.l.	diretta	15,42	NO	NO	NO	SI
BANCA POPOLARE ETICA S.c.p.A.	diretta	0,006	NO	NO	NO	NO
ROMAGNA TECH S.p.A.	diretta	6,71	NO	NO	NO	NO
FAVENTIA SALES S.p.A.	diretta	46,74	NO	NO	NO	NO
HERA S.p.A.	diretta	0,0000067	NO	SI	NO	NO
LEPIDA S.c.p.A	diretta	0,0014	NO	NO	SI	SI (controllo analogo congiunto)
RAVENNA HOLDING S.p.A.	diretta	5,172481	NO	NO	SI	SI (controllo analogo congiunto)
SFERA S.r.l.	diretta	27,04	NO	NO	SI	SI (controllo analogo congiunto)
SOCIETA' ACQUEDOTTO VALLE DEL LAMONE S.r.l.	diretta	5	NO	NO	NO	SI (controllo analogo congiunto)
STEPRA Soc. Cons. a r.l.	diretta	0,543	NO	NO	NO	NO
ASER S.r.l.	indiretta tramite Ravenna Holding	5,172481	NO	NO	NO	SI
AZIMUT	indiretta tramite Ravenna Holding	3,09	NO	NO	NO	NO
HERA S.p.A.	indiretta tramite Ravenna Holding e CON.AMI	0,737	NO	SI	NO	NO
IF IMOLA FAENZA TOURISM COMPANY Soc. Cons. a r.l.	indiretta tramite Fondazione Mic Onlus e CON.AMI	3,009	NO	NO	NO	NO
RAVENNA ENTRATE S.p.A.	indiretta tramite Ravenna Holding	5,172481	NO	NO	SI	SI
RAVENNA FARMACIE S.r.l.	indiretta tramite Ravenna Holding	4,783	NO	NO	SI	SI (controllo analogo congiunto)
ROMAGNA ACQUE SOCIETA' DELLE FONTI S.p.A.	indiretta tramite Ravenna Holding	1,507	NO	NO	SI	SI (controllo analogo congiunto)
SAPIR S.p.A.	indiretta tramite Ravenna Holding	1,523	NO	NO	NO	NO
START ROMAGNA S.p.A.	indiretta tramite Ravenna Holding	1,268	NO	NO	NO	NO
TPER S.p.A.	indiretta tramite Ravenna Holding	0,0021	NO	SI	NO	NO
PLURIMA S.p.A.	indiretta tramite Romagna Acque Società delle Fonti e Ravenna Holding (secondo livello)	0,486	SI	NO	NO	NO
ACQUA INGEGNERIA S.r.l.	indiretta tramite Romagna Acque Società delle Fonti e Ravenna Holding (secondo livello)	1,1897/0,693	NO	NO	SI	SI (controllo analogo congiunto)

7. Dall'esame dei bilanci relativi agli anni dal 2020 al 2025 risultano, con riferimento alle società partecipate dal Comune, i seguenti risultati di esercizio.

RISULTATI DI ESERCIZIO 2020-2024						
N.	Ragione sociale	2020	2021	2022	2023	2024
1	AGENZIA MOBILITA' ROMAGNOLA - A.M.R. Consortile	199.942,00	162.457,00	199.223,00	151.957,00	94.024,00
2	ANGELO PESCARINI SCUOLA ARTI E MESTIERI Società consortile a r.l.	11.801,00	54.111,00	65.685,00	53.244,00	56.407,00
3	BANCA POPOLARE ETICA S.c.p.A.	6.403.378,00	9.535.363,00	11.588.910,00	27.134.631,00	12.051.707,00
4	ROMAGNA TECH S.p.A.	1.099,00	23.526,00	-295.044,00	50.975,00	13.628,00
5	FAVENTIA SALES S.p.A.	3.902,00	3.551,00	4.171,00	9.714,00	96.271,00
6	HERA S.p.A.	QUOTATA				
7	LEPIDA S.c.p.A.	61.229,00	536.895,00	283.704,00	226.156,00	129.816,00
8	RAVENNA HOLDING S.p.A.	14.009.144,00	13.294.373,00	12.324.838,00	11.890.829,00	12.625.569,00
9	SFERA S.r.l.	856.498,00	1.232.072,00	1.685.882,00	1.390.094,00	1.454.224,00
10	SOCIETA' ACQUEDOTTO VALLE DEL LAMONE S.r.l.	9.592,00	4.661,00	1.386,00	7.377,00	3.860,00
11	STEPRA Soc. Cons. a r.l.	FALLITA				
12	ASER S.r.l.	273.374,00	240.556,00	307.559,00	252.308,00	310.494,00
13	AZIMUT	1.077.799,00	1.438.383,00	1.271.406,00	1.231.716,00	1.246.015,00
14	IF IMOLA FAENZA TOURISM COMPANY Soc. Cons. a r.l.	11.142,00	5.315,00	1.608,00	374,00	7.085,00
15	RAVENNA ENTRATE S.p.A.	199.499,00	230.954,00	198.368,00	448.407,00	525.456,00
16	RAVENNA FARMACIE S.r.l.	310.359,00	638.084,00	1.237.113,00	1.048.121,00	676.283,00
17	ROMAGNA ACQUE SOCIETA' DELLE FONTI S.p.A.	6.498.349,00	7.781.275,00	7.393.429,00	5.975.270,00	7.918.359,00
18	SAPIR S.p.A.	2.807.522,00	3.042.114,00	3.245.228,00	8.508.226,00	3.113.435,00
19	START ROMAGNA S.p.A.	40.277,00	98.352,00	73.472,00	61.946,00	95.471,00
20	TPER S.p.A.	QUOTATA				
21	PLURIMA S.p.A.	55.567,00	60.515,00	53.947,00	41.288,00	72.181,00
22	ACQUA INGEGNERIA S.r.l.	NON ESISTENTE	9.645,00	16.796,00	30.850,00	288.892,00

La Sezione prende atto che l'unica perdita registrata riguarda il solo anno 2022 e unicamente per la Società Romagna Tech S.p.A. (- 295.044,00).

Ciò premesso, questa Sezione, esaminato l'atto deliberativo adottato dal competente Consiglio comunale e i relativi allegati, evidenzia quanto di seguito esposto puntualizzando che le verifiche istruttorie sul provvedimento di cui sopra non sono state estese all'esame dei rapporti finanziari fra Comune e società in quanto oggetto di analisi nell'ambito controllo di regolarità contabile e finanziaria sui bilanci di previsione e sui rendiconti degli enti locali effettuato ai sensi dell'art. 1, c. 166, L. n. 266/2005.

PROFILI GENERALI

8. Definizione di società a controllo pubblico

Il Collegio, in premessa ed al fine di tracciare le linee ermeneutiche sulle quali è edificata la presente decisione, intende nuovamente soffermarsi sul concetto di "controllo pubblico" che, anche di recente, è stato oggetto di specifici interventi da parte della giurisprudenza contabile ed amministrativa.

Per il suo rilievo sistematico e di portata generale, il (rinnovato) punto di partenza non può che essere la deliberazione n. 163/2025/PAR di questa Sezione regionale di controllo. Con la pronuncia in questione, il Collegio ha operato una compiuta ricostruzione assiologicamente conforme ai valori di fondo cui si ispira la disciplina del Testo unico delle

società a partecipazione pubblica (cfr. art. 1, c. 2. D. Lgs. n. 175/2016) confermando che il cardine su cui si fonda la giurisprudenza di questa Sezione - con riferimento alle società partecipate maggioritariamente da enti pubblici - è dato dalla definizione del controllo pubblico aderente *"... alla tesi "sostanzialistica" che considera la Pubblica Amministrazione come un soggetto unitario dalla cui partecipazione maggioritaria si ritiene soddisfatto l'art. 2359 n. 1 c.c. che pone una presunzione semplice di controllo pubblico."* (Corte conti, Sez. reg. controllo Emilia – Romagna, del. n. 163/2025/PAR).

il Collegio continua, quindi, a conformarsi alla del. n. 11/SSRRCO/QMIG/19 delle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti (avente funzione di orientamento generale per le Sezioni regionali) nella quale si ritiene *"sufficiente, ai fini dell'integrazione della fattispecie delle società a controllo pubblico[...] che una o più amministrazioni pubbliche dispongano, in assemblea ordinaria, dei voti previsti dall'art. 2359 del Codice civile", come da applicazione letterale del combinato disposto delle lettere b) ed m) dell'art. 2 del T.U.S.P.. L'unica eccezione a tale presunzione di controllo congiunto si verifica quando "in virtù della presenza di patti parasociali (art. 2314-bis c.c.), di specifiche clausole statutarie o contrattuali (anche aventi fonte, per esempio, nello specifico caso delle società miste, nel contratto di servizio stipulato a seguito di una c.d. "gara a doppio oggetto"), risulti provato che, pur a fronte della detenzione della maggioranza delle quote societarie da parte di uno o più enti pubblici, sussista un'influenza dominante del socio privato o di più soci privati (nel caso, anche unitamente ad alcune delle amministrazioni pubbliche socie)."*

Rinviando per un maggior dettaglio argomentativo al contenuto della decisione sopra richiamata, il Collegio ritiene opportuno condividere anche in questa sede alcuni passaggi salienti della suddetta decisione laddove si sofferma sull'interesse pubblico *che "... da un lato, funge da parametro di legittimità dell'agere amministrativo e, dall'altro, dà giustificazione all'intera operazione integrando, quale parametro di validità del negozio, la causa del contratto di società (nell'ipotesi di costituzione di società) o di acquisizione di quota sociale rendendola così lecita.*

Quindi a fronte del vicolo teleologico di cui sopra, le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

Alla suddetta preclusione, proprio perché scaturisce dal vincolo teleologico rappresentato dall'interesse pubblico concretamente perseguito, sono assoggettate le pubbliche amministrazioni in quanto jus receptum ancor prima di esser novato in una fonte primaria dall'art. 4 del TUSP. Ration per cui tale vincolo risulta immanente per tutte le società

pubbliche ivi comprese quelle cui il TUSP non è direttamente applicabile come nelle ipotesi di esclusione previste dagli artt. 1, c. 5, e 26, c. 4, 5 e 5-bis, del TUSP.

Tant'è che la violazione di detta preclusione, da parte di un'amministrazione pubblica, rileva (così come rilevava in epoca antecedente al TUSP) sull'attività amministrativa rendendola illegittima e sugli atti negoziali a quest'ultima conseguenti rendendoli invalidi."

In questa prospettiva, nell'ipotesi di società partecipata in maniera maggioritaria o addirittura totalitaria, il c.d. controllo di diritto di cui al punto 1) dell'art. 2359 c.c. pone una presunzione di controllo pubblico a favore della compagine maggioritaria pubblica.

Tale presunzione, operando un'inversione dell'onere della prova, può esser superata, dalla compagine minoritaria, fornendo prova contraria corroborata da una puntuale motivazione volta alla verifica della non elusione del divieto di cui all'art. 4, c. 1, del TUSP attese le ristrette ipotesi eccezionali di deroga normativamente previste e non suscettibili di estensione analogica. In tali casi eccezionali, ossia di controllo attribuito alla compagine privata minoritaria, la motivazione in questione dovrà dar conto della compatibilità di tale assetto di *governance* con il perseguimento in concreto dell'interesse pubblico istituzionale attribuito al socio pubblico e che ne giustifica, in punto di legittimità, la partecipazione al capitale di rischio.

Detta presunzione opera anche nel caso di compagine maggioritaria pubblica frazionata, ossia quando la maggioranza del capitale sociale è ripartita tra più amministrazioni pubbliche ritenendole accomunate come un unico centro d'interessi operanti, quindi, unitariamente come "Pubblica amministrazione" (cfr. Consiglio di Stato, sent. nn. 3880/2023 e 5289/2025).

Ai fini di una nozione di "controllo pubblico" congiunto è irrilevante l'assenza di patti parasociali o di vincoli statutari.

Tra l'altro, sulla base di un criterio ermeneutico di tipo letterale, l'art. 2359 c.c. fa riferimento ai patti parasociali o a vincoli statutari solo ai fini dell'ipotesi di cd. controllo negoziale senza porre, al riguardo, alcuna condizione aggiuntiva alla diversa ipotesi di cd. controllo di diritto che si ritiene unicamente soddisfatta con la detenzione della "maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria". Dal punto di vista logico-sistematico, diversamente opinando, infatti, dovremmo concludere che nell'ipotesi di società interamente partecipata da soci pubblici, c.d. società *in house*, in assenza di patti parasociali o di vincoli statutari, tale società non sarebbe a controllo pubblico (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. n. 5289/2025).

Né a diverse conclusioni può giungersi dalla lettura della giurisprudenza amministrativa che, tornando sul tema del controllo pubblico, ha ulteriormente rimarcato che *"... che se la concentrazione è elemento imprescindibile per affermare il carattere congiunto del controllo, la stessa non si esprime solo attraverso un patto parasociale espresso, ben*

essendo possibili – proprio in ragione di una verifica sostanziale – forme tacite o ottenute mediante comportamenti concludenti.

La possibilità che il controllo congiunto sia espresso anche da comportamenti concludenti o patti taciti impone di ricorrere non solo alle prove dirette ma anche alle prove indirette e, in particolare ad indizi che – se gravi, precisi e concordanti – consentono di ritenere provata tale concertazione . . . ". (Consiglio di Stato, Sez. VI, sent. n. 436 del 2026).

La posizione del Giudice d'appello della Giustizia amministrativa è perfettamente sovrapponibile alla decisione di primo grado che sul punto controverso aveva avuto modo di affermare come *"l'elemento del controllo pubblico [sia desumibile] anche dall'esame dei quorum deliberativi delle delibere assembleari relative a decisioni strategiche dell'attività sociale, adottate pressoché sempre all'unanimità, a conferma di come le pubbliche amministrazioni [...] che detengono partecipazioni azionarie abbiano in concreto influito sulle decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale anche ai sensi dell'art. 2, lett. b), del D.Lgs. n. 175 del 2016. Tale conclusione, si pone, inoltre, in linea con i principi espressi dal Consiglio di Stato, secondo cui l'art. 4 del T.U.S.P. impone alle società pubbliche un vincolo di scopo in forza del quale "possono essere costituite società ovvero acquisite o mantenute partecipazioni solo se l'oggetto dell'attività sociale - la produzione di beni e servizi - è strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali del soggetto pubblico" (sentenza 23 gennaio 2019, n. 578)". (TAR Lazio, sent. n. 6983/2024).*

Non sfugge al Collegio un passaggio nel contesto argomentativo della sentenza del Consiglio di Stato dove si afferma come non sia indispensabile ricorrere alla presunzione di controllo derivante dalla partecipazione maggioritaria (v. anche Corte conti, SS. RR. 22 maggio 2019 n. 16; in un senso sostanzialmente conforme, Corte conti, SS. RR. spec. comp. n. 20/2025) in quanto la possibilità di accertare il controllo congiunto si può fondare sul ricorso non solo a prove dirette ma anche a prove indirette basate su indizi gravi, precisi e concordanti (Cons. di Stato, Sez. VI, sent. n. 436/2026).

Una lettura di questo passaggio potrebbe far intendere che, ai fini dell'accertamento del controllo pubblico, sia sempre e comunque necessario, pur a fronte della compresenza societaria maggioritaria della Parte pubblica, che il concerto "pubblicistico" debba essere provato unicamente da comportamenti concludenti.

Dal punto di vista del diritto delle gestioni pubbliche tale lettura non regge ad un inquadramento coerente con lo sfondo valoriale su cui si innesta l'impianto del Testo unico delle società a partecipazione pubblica.

Va intanto rilevato che le prospettive decisionali della Magistratura contabile che svolge funzioni di controllo e del Giudice "del caso concreto" (contabile o amministrativo o, nei casi previsti, secondo le regole di riparto della giurisdizione, ordinario) sono diverse

essendo diversi gli obiettivi di tutela normativamente definiti: da un lato la salvaguardia degli equilibri di bilancio dell'ente socio da raggiungere secondo i fondamentali parametri del buon andamento legati al soddisfacimento degli interessi generali della comunità amministrata; dall'altro la (presunta) lesione di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo per la quale il soggetto interessato propone una puntuale domanda di giustizia. In tal senso, le espressioni che il Consiglio di Stato nella pronuncia del 2026 riserva per la soluzione del caso concreto non possono lasciare spazi a dubbi interpretativi.

Si afferma, infatti, come non sia necessario ricorrere alla presunzione di controllo derivante dalla mera partecipazione maggioritaria dei soci pubblici essendo, nel caso specifico, sufficiente la prova indiretta del comportamento comune del gruppo (pubblico) costantemente reiterato nel tempo, indice di un'intesa tacita e duratura.

Per evidenti ragioni, l'accertamento istruttorio delle intese deliberative raggiunte in via di fatto sulle scelte strategiche e finanziarie mal si presta ad essere verificato con puntualità e speditezza nel contesto delle funzioni di controllo ma non è definitivamente precluso, appunto, dalla natura *iuris tantum* della presunzione di controllo basata dalla compresenza maggioritaria della Parte pubblica nel capitale sociale.

Anche in questo senso, la capacità di incidere sulla sfera giuridica dell'ente giustifica l'ammissibilità dell'impugnazione davanti alle Sezioni riunite in speciale composizione (art 11 c. 6 c.g.c.), ogniqualvolta l'amministrazione o la stessa società partecipata abbiano un interesse concreto ed attuale (cfr. art. 100 c.p.c.) ad avversare la decisione della Sezione regionale di controllo (Corte conti, Sez. reg. contr. Emilia – Romagna, del. n. 175 del 2025).

L'altro versante sul quale il Collegio intende soffermarsi è quello della "contaminazione pubblicistica" del modello societario che trova sintesi nella causa societaria e che "colorerà" l'oggetto sociale, fattori posti su piani diversi ma dove, sinteticamente, può dirsi che si realizza l'effettiva relazione tra l'interesse al lucro e l'interesse generale (declinato nel vincolo di scopo e di attività) e che legittima la partecipazione pubblica nella società "commerciale".

Il Collegio rammenta che, vista dall'angolatura dell'ente pubblico, la partecipazione è ammissibile solamente se strettamente necessaria o perché strumentale all'amministrazione stessa o perché proiettata al soddisfacimento di un interesse della propria comunità (cfr. art. 4 D. Lgs. n. 175 del 2016).

Il perimetro della partecipazione pubblica è tracciato, quindi, attraverso l'individuazione del fine tipico dell'Amministrazione, fine che si ricollega, fondamentalmente, alla produzione di un servizio di interesse economico generale ovvero per all'esercizio di una attività che fornisce un'utilità espressiva, comunque, di un interesse generale che giustifica la partecipazione al capitale della società.

Il fine pubblico è, quindi, un elemento strutturale della causa societaria e della concreta attività declinata nell'oggetto sociale: è l'interesse pubblico (declinato in forme, intensità e contenuti diversi) trasfuso nella società a partecipazione pubblica.

Detto in altri termini l'Amministrazione entra nella compagine sociale per curare l'interesse pubblico sia pur attraverso schemi gestionali tipicamente di diritto societario. L'utilizzo dello strumento societario, però, non può essere così pervasivo fino a punto da cambiare i "connotati" strutturali dell'interesse pubblico perseguito.

Una cosa è l'interesse che l'ente deve istituzionalmente realizzare; un'altra cosa è lo strumento gestionale attraverso il quale tale interesse viene perseguito.

Detto diversamente, la relazione tra interesse e strumento non va rovesciata a favore del secondo e a discapito del primo, ritenendo cioè prevalente un'interpretazione che favorisca una lettura formalistica della realtà che sacrifichi sull'altare della neutralità delle forme giuridiche la funzione di cura dell'interesse pubblico intestato all'ente.

E, tuttavia, se si dovesse necessariamente parlare di "interesse prevalente", ebbene questo (per le motivazioni ampiamente sopra espresse) nelle società a partecipazione pubblica non può non individuarsi se non nell'interesse pubblico che di per sé legittima la partecipazione societaria dell'ente.

Posta la questione in questi termini, in disparte il tema delle possibili graduazioni dell'intervento pubblico nel capitale sociale (partecipazione minoritaria, maggioritaria di controllo o meno, del modello *in house*), il problema nella società partecipata maggioritariamente dai soggetti pubblici (nella logica della Pubblica amministrazione come soggetto unitario) è l'individuazione di legittime modalità di eterodirezione.

L'eterodirezione deve essere compatibile sia con le situazioni giuridiche soggettive di tutti i soggetti coinvolti nelle dinamiche societarie (gestionali ed operative), sia con il controllo che la (singola) amministrazione pubblica socia di maggioranza ovvero, nel caso di partecipazione pubblica frazionata, la "Pubblica amministrazione" declinata da più amministrazioni pubbliche che congiuntamente configurino una unità, deve svolgere nel contesto delle proprie finalità istituzionali.

Il Collegio rammenta la differenza tra controllo societario ed eterodirezione così come descritto nel diritto societario e il differente piano su cui tali istituti operano dal punto di vista strettamente civilistico, vale a dire come nozione di governo societario da un lato e rimedio finalistico dall'altro.

Il punto è un altro e, ancora una volta, va letto in connessione all'interesse pubblico che l'amministrazione deve istituzionalmente perseguire.

Tale interesse (se ripartito tra più soggetti pubblici, anche in senso maggioritario) può certo manifestarsi attraverso diverse sfaccettature in ragione dei singoli interessi delle collettività di riferimento e di cui ogni ente partecipante al consesso societario è portatore,

ma è senza dubbio difficile pensare che sia così parcellizzato (e dissonante) da creare una totale disarmonia da imporre una scomposizione del medesimo interesse pubblico in singole, autonome e confliggenti unità la cui cura, di conseguenza, determini una alterità di azione tra i diversi enti pubblici partecipanti alla società pubblica.

Ne discende la doverosità di individuare meccanismi di coordinamento (regolamentari, statutari, parasociali) volti a verificare che l'interesse pubblico (ancorché ripartito tra più soggetti pubblici) sia concretamente ed efficacemente perseguito. E in tal senso un'eventuale inerzia dei soci pubblici non potrà certo far venire meno il requisito del "controllo pubblico" in capo a una società in cui le pubbliche amministrazioni detengano la maggioranza (Corte conti, Sez. contr. Piemonte, del. n. 128 del 2021).

È l'interesse pubblico (non già lo strumento societario) che rappresenta il collante funzionale tra impresa pubblica e amministrazione e che, allo stesso tempo, funge da parametro (in termini di effettivo soddisfacimento delle istanze dei cittadini) attraverso il quale misurare tentativi di elusione dei vincoli pubblicistici tramite gli strumenti societari. Ovviamente, come accennato, la partecipazione congiunta di più amministrazioni al consesso societario non significa *tout court* controllo pubblico.

È immaginabile che, in alcuni casi e per diverse ragioni, l'interesse pubblico sia "distribuito" tra le amministrazioni in modo tale che non sia riconducibile ad unità e che richieda quindi modalità differenti per il suo raggiungimento.

Qualora tale evenienza dovesse comunque realizzarsi (e per tale via, quindi, poter escludere che la società sia a controllo pubblico nel senso del T.U.S.P.), anche in questo caso, ragioni di trasparenza, radicate nel principio di buon andamento (art. 97 Cost.), impongono di ricorrere ad una espressa formalizzazione (per esempio, mediante un patto parasociale) che, da un lato, renda palese che, nel caso di specie, la Pubblica amministrazione non può essere ricondotta all'unità per le motivazioni sopra espresse (sostanzialmente perché non può materialmente agire come soggetto unitario) e che, quindi, non sia possibile che ricorra la fattispecie di cui all'art. 2359 c.c., e, dall'altro, stabilisca dei metodi di composizione degli interessi delle comunità di cui i soggetti pubblici, soci, sono esponenti (cfr. Corte conti, Sez. contr. Emilia – Romagna, del. nn. 78 e 79 del 2025).

È in questa ottica che la Sezione introduce e sviluppa " . . . la nozione di controllo pubblico sostanziale fondato sulle norme di diritto comune applicate ad un soggetto pubblico (v. capitolo 2) e, quindi, a prescindere dalle disposizioni del TUSP, . . . (rammentando al riguardo) . . . l'orientamento della Sezione delle Autonomie che ha affermato i seguenti principi:

la ratio legis dell'inapplicabilità del TUSP alle società quotate "comunque non esclude che esse debbano essere ricomprese nel Piano di razionalizzazione contemplato dall'art. 20

del Tusp, come questa Sezione ha avuto modo di sottolineare ripetutamente nei precedenti referti, e siano soggetti in generale (anche) ai controlli della Corte dei conti” (Sez. Autonomie del. n. 10/2024/FRG);

il controllo da parte del mercato di una società quotata “non necessariamente è anche espressione della tutela degli altri interessi pubblici di competenza dell’ente medesimo; pertanto, le società quotate sono comunque oggetto di ricognizione. L’appartenenza di una società al genus delle “quotate” non esclude la sussistenza dei requisiti del controllo pubblico in capo alle stesse” (cfr. Sez. Autonomie, del. n. 15/2021/FRG).” (Corte conti, Sez. reg. controllo Emilia – Romagna, del. n. 163/2025/PAR).

Tale orientamento trova conforto anche nel recente D. Lgs. n. 201 del 2022 (Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica) e nelle molteplici relazioni che vengono intessute tra ente pubblico (locale) e società pubblica nella prospettiva - appunto - del doveroso controllo che appartiene istituzionalmente al soggetto pubblico nella sua funzione di interprete (e attuatore) dei bisogni della collettività territoriale (cfr. artt. 6, 24, 25 e, soprattutto, art. 28 del D. Lgs. n. 201/2022).

Il complesso di tali disposizioni, quindi, non può non essere letto se non come espressione di “prerogative doverose” di controllo dell’ente pubblico sulla società partecipata che eroga il servizio di interesse generale.

In tale senso, gli obblighi informativi che il Legislatore ha posto in capo al gestore del servizio pubblico vanno proprio nella direzione di consentire al socio pubblico di conoscere ed intervenire qualora lo si reputi essenziale per assicurare le garanzie di piena ed effettiva fruibilità del servizio al cittadino destinatario dell’erogazione dell’utilità.

Le considerazioni svolte consentono al Collegio, per una maggiore chiarezza concettuale, di concludere soffermandosi sul concetto di “controllo pubblico sostanziale”, concetto evocato nella più volte citata delibera della Sezione n. 163/2025/PAR.

A tal fine, va sgombrato il campo da possibili equivoci.

La società partecipata da enti pubblici in misura maggioritaria deve operare secondo criteri di autonomia negoziale e, di conseguenza, la Pubblica amministrazione non può mai indirizzare o governare la società imponendo prescrizioni antieconomiche o diametralmente contrastanti con l’interesse alla stessa vitalità sociale (Corte conti, Sez. reg. controllo Emilia-Romagna, del. n. 78 e n. 79 del 2025 laddove si fa un cenno all’eventualità della presenza di interessi disfunzionali; Cass., Sez. V, sent. n. 9199 del 2023).

Ma, tenuto conto dell’interesse pubblico sotteso alla partecipazione, non v’è dubbio che il “gruppo” degli enti pubblici possa (e debba in presenza di circostanze specifiche) influire sul funzionamento della società, mediante strumenti di diritto societario.

Detto diversamente, nelle società a plurima e maggioritaria partecipazione pubblica potrebbe registrarsi in base alle situazioni concrete, nel quadro del perseguimento delle medesime finalità di cura dell'interesse pubblico, una delle ipotesi di convergenza tra eterodirezione e controllo societario congiunto, convergenza che si realizza nel momento in cui le principali decisioni societarie risultano approvate all'unanimità, indice di una intesa tacita e duratura dei componenti del gruppo pubblico.

È alla luce di queste coordinate interpretative che può procedersi ora all'esame delle singole partecipazioni societarie.

9. Perimetro oggettivo: le partecipazioni indirette

Come stabilito dall'art. 20, c. 1, del T.U.S.P., oggetto del provvedimento annuale di ricognizione ed eventuale riassetto/razionalizzazione effettuato dalle pubbliche amministrazioni sono le società partecipate direttamente e indirettamente. Mentre la partecipazione diretta si risolve nella titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi (art.2, c.1, lett. f del T.U.S.P.), definizione che non comporta particolari difficoltà applicative, non sempre così agevole risulta la corretta perimetrazione delle partecipazioni indirette. Ai sensi della lett. g) del citato art.2, c.1 si definisce indiretta la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione. Ne deriva che l'individuazione delle partecipazioni qualificabili, ai sensi della predetta disciplina, come indirette, comporta la verifica circa la sussistenza di una situazione di controllo pubblico della pubblica amministrazione sulla società/organismo tramite e l'individuazione degli "altri organismi", per i casi in cui la società tramite abbia una forma giuridica diversa da quella societaria.

Si richiama, con riferimento al perimetro delle "partecipazioni indirette" il principio di diritto di cui alla recentissima delibera di questa Sezione regionale di controllo n. 163/2025/PAR (già richiamato al punto 8), laddove, rispondendo al quesito "se le partecipazioni detenute da una società a capitale interamente pubblico siano da configurarsi partecipazioni indirette da parte delle Amministrazioni socie della stessa" questa Sezione ha affermato che "*le partecipazioni detenute da una società a capitale interamente pubblico e a controllo pubblico sostanziale sono da configurarsi partecipazioni indirette da parte delle Amministrazioni socie della stessa e, di conseguenza, attratte alla categoria delle società a controllo pubblico in via indiretta*".

10. Analisi dei costi di funzionamento

Al riguardo, la Sezione rammenta che la disciplina di cui all'art. 20 del T.U.S.P. richiede alle amministrazioni di effettuare " . . . annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette

o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al c. 2, un piano di riassetto” e che i piani di razionalizzazione devono essere “corredati di un’apposita relazione tecnica”, al fine di permettere la ricostruzione dell’*iter* logico-giuridico seguito dall’Amministrazione, in relazione alle determinazioni adottate in tale occasione e delle valutazioni economiche poste alla base delle conclusioni formalizzate nel prospetto finale del piano.

Ora è evidente che la motivata indicazione, circa la non ricorrenza della fattispecie di cui all’art. 20, c. 2, lett. f) del T.U.S.P. (necessità di contenimento dei costi di funzionamento) richieda una preventiva analisi svolta dall’Ente a supporto delle proprie conclusioni che risulta correttamente svolta dall’Ente, come riportato nei punti successivi.

Al riguardo, la Sezione rammenta che un’analisi dettagliata, suffragata da dati contabili, dei costi di funzionamento, indispensabile per pianificare all’occorrenza un obiettivo di riduzione dei costi e per un costante monitoraggio, deve costituire una premessa necessaria e fondamentale per addivenire alla conclusione del mancato riscontro dell’indicatore di cui all’art. 20, c. 2 lett. f) del T.U.S.P. (cfr. Sez. controllo Basilicata del. n. 131/2021/VSGO).

Come si evince dall’analisi di cui ai punti successivi riferita ad ogni singola società, l’Ente risulta non aver adeguatamente analizzato i suddetti costi di funzionamento con riferimento ad alcune Società.

11. Servizi pubblici locali affidati a società *in house*, adempimenti di cui al D.Lgs. n. 201/2022

Il D.Lgs. n. 201/2022, recante “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica” ha previsto fra l’altro che “ I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori” (art.30, c.1). La ricognizione deve tener conto del rispetto dei principi di efficienza e qualità dei servizi, sulla base anche degli indicatori di cui agli art. 7, 8 e 9 del medesimo decreto, nonché ai fini della rilevazione del ricorso agli affidamenti a società. In sede di scrutinio dei provvedimenti adottati ai sensi dell’art.20 T.U.S.P. risulta di particolare rilievo il c. 2 dell’art. 30, secondo cui *“La ricognizione di cui al c. 1 è contenuta in un’apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all’analisi dell’assetto delle società partecipate di cui all’articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016”*.

Al riguardo, l'Ente risulta aver regolarmente adottato la predetta relazione nell' "allegato B" alla Delibera di approvazione del Piano oggetto dell'odierno esame denominato "Ricognizione sui servizi pubblici locali di rilevanza economica affidati alle società in house" che forma parte integrante della suddetta delibera.

12. Obiettivi specifici sul complesso delle spese di funzionamento (art.19, c. 5,6,7, T.U.S.P.)

Quanto agli obiettivi specifici sul complesso delle spese di funzionamento di cui all'art.19, c. 5,6,7, T.U.S.P., il Comune di Faenza, nel DUP 2024 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 19 dicembre 2023 e relativo all'annualità oggetto del presente esame, risulta aver assegnato alle società partecipate gli obiettivi specifici a norma dell'art. 19, c. 5, del D. Lgs. n. 175/2016 annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, comprese quelle del personale come di seguito esposto:

- 1) sono stati assegnati gli obiettivi operativi e gestionali annuali attribuiti per il triennio 2024/2026 agli organismi facenti parte del Gruppo Amministrazione Pubblica;
- 2) sono stati indicati gli obiettivi specifici sul complesso delle spese di funzionamento (ed ulteriori assegnati dalla capogruppo Ravenna Holding) attribuiti per il triennio 2024/2026 agli organismi facenti parte del perimetro di consolidamento di Faenza. I *target* sono stati calcolati sulla base del risultato conseguito nel 2022: l'obiettivo è raggiungere nel 2024/2026 un risultato pari o migliore di quello conseguito nel 2022;
- 3) sono stati fissati obiettivi relativamente ai principali indicatori finanziari e reddituali, per la capogruppo Ravenna Holding e per quanto riguarda le società controllate da Ravenna Holding S.p.A., sono stati individuati obiettivi strategici validi per tutte le società controllate, accompagnati da un set essenziale di indicatori economici, estrapolati dai bilanci riclassificati, ed alcuni obiettivi specifici per singola società. La quantificazione numerica degli indicatori è stata confermata per il triennio 2024-2026, tenendo conto dell'incertezza sull'evoluzione dell'emergenza sanitaria (già evidenziata nelle premesse) e dei possibili impatti finanziari ed economici causati dalla stessa;
- 4) per le società collegate (partecipate per oltre il 20%), nel perimetro di collegamento di Ravenna Holding S.p.A., queste presentano caratteristiche molto diverse tra loro per modelli societari, compagini societarie e tipologia di attività svolta. Sono stati individuati obiettivi solo per le società in controllo analogo congiunto, mentre per le società ritenute dall'Ente non in controllo pubblico (società SAPIR S.p.A. e START Romagna S.p.A.), nel DUP il Comune rimanda a

quanto indicato nell'ambito dei Piani di razionalizzazione delle partecipazioni di cui all'articolo 24 del D.Lgs. 175/2016, in quanto per le stesse, si ritiene non pertinente fissare specifici e dettagliati obiettivi gestionali;

- 5) nel DUP, inoltre, l'Ente dà conto delle azioni di razionalizzazione previste in relazione ad alcune società.

Per tutte le Società controllate risultano adottati dall'Organo amministrativo e pubblicati sul sito della Società, i provvedimenti di recepimento dei menzionati obiettivi, ai sensi dei successivi c. 6 e 7 della medesima disposizione.

Analisi delle società

Questa Sezione, esaminato l'atto deliberativo adottato dal Consiglio comunale e i relativi allegati, evidenzia quanto segue con riferimento alle singole società.

13. Agenzia Mobilità Romagnola – A.M.R. – S.r.l. Consortile

La Società Agenzia Mobilità Romagnola – A.M.R. – S.r.l. Consortile è definita dall'Ente come una Società consortile a responsabilità limitata di proprietà degli enti locali delle province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.

La Società *de qua* è nata il 1° marzo 2017 dalla scissione parziale e proporzionale di due società precedenti e si è costituita come evoluzione di "Ambra – Agenzia per la Mobilità del bacino di Ravenna S.r.l." la quale è stata trasformata nella Società oggetto del presente esame.

I soci sono rappresentati dal Comune di Rimini (24,685%), dal Comune di Forlì (13,192%), dal Comune di Ravenna (9,598%), dal Comune di Forlì-Cesena (9,467%), dal Comune di Cesena (9,461%), dalla Provincia di Ravenna (6,2%), dal Comune di Faenza (3,825%), dalla Provincia di Rimini (2,527%), dal Comune di Lugo (2,254%), dal Comune di Cervia (1,845%), dal Comune di Riccione (1,663%), dal Comune di Bagnacavallo (1,150%) e da altri Comuni Soci, ciascuno per una percentuale inferiore al 1%, per la restante percentuale complessiva del 14,132%. Il Comune di Ferrara, pertanto, detiene nella suddetta Società una partecipazione diretta del 3,825%.

L'Ente ne prevede il mantenimento senza interventi.

13.1 L'attività svolta

Quale attività svolta dalla società in disamina, l'Ente, nell'ambito della produzione di un servizio di interesse generale (art. 4, c. 2, lett. a) T.U.S.P.) indica *"progettare, organizzare e promuovere i servizi pubblici di trasporto, integrati tra loro e con la mobilità privata, con particolare riferimento alla mobilità sostenibile; esercitare tutte le funzioni amministrative spettanti agli enti soci relativamente al servizio di trasporto pubblico locale ed alle attività a questo connesse, ivi compresa la gestione delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi, la conclusione con l'impresa affidataria dei relativi contratti di servizio, il controllo dell'attuazione dei contratti di servizio, nonché*

ogni altra funzione assegnata dagli enti locali soci; amministrare in via diretta o indiretta, il proprio patrimonio e i beni conferiti nonché, occorrendo, anche gli impianti e le dotazioni patrimoniali, comunque funzionali al servizio di trasporto pubblico locale; progettare, ridefinire o modificare i servizi di trasporto pubblico locale offerti in sede di gara e i servizi potenziati".

In particolare, l'Ente riferisce che è la Società è stata costituita in attuazione del D.Lgs. n. 422/1997 e della L.R. n. 30/1998 e ss.mm.ii., al cui art. 19 è prescritto che le Province e i Comuni costituiscano, per ciascun ambito territoriale, un'agenzia locale per la mobilità e il trasporto pubblico locale di loro competenza.

Il Comune rappresenta altresì che la società è considerata a partecipazione obbligatoria ed è essenziale per l'assolvimento delle funzioni inerenti al trasporto pubblico locale, costituita in applicazione a quanto indicato dalle relative normative di settore richiamando l'art. 14 c. 27 del D.L. n. 78/2010, secondo il quale l'organizzazione dei servizi di trasporto pubblico comunale rientra tra le funzioni fondamentali dei comuni e che, pertanto, la partecipazione in AMR si configura quale obbligatoria e necessaria, allorché i soci "devono" partecipare in virtù di quanto disposto dalle citate normative e dallo Statuto stesso. Si può quindi qualificare AMR come società a partecipazione pubblica di diritto speciale, in quanto disciplinata da normative regionali specifiche.

13.2 Tipo di controllo

L'Ente riferisce che, anche in seguito alle modifiche Statutarie adottate in data 18 novembre 2022, la Società adotta già gli istituti previsti per il controllo pubblico, per cui la definizione formale di società "a controllo pubblico" o di "partecipata di diritto speciale" appare priva di effetti concreti, limitandosi ad una diversa denominazione formale. Il Comune ha quindi ritenuto, in accordo con i comuni di Ravenna e Cervia, di classificare la Società in parola come a "controllo pubblico" prendendo atto delle considerazioni effettuate da questa Sezione regionale di controllo.

Il Collegio valuta positivamente la suddetta presa d'atto delle indicazioni di questa Sezione regionale di controllo.

13.3 Condizioni di cui all'art. 20, c. 2 T.U.S.P. e analisi dei costi di funzionamento

L'Ente riferisce che:

- la Società presenta un numero di dipendenti superiore a quello degli amministratori, come riportato nel "Piano di Revisione periodica" (n. 21 dipendenti contro un Amministratore Unico);
- il Comune di Faenza non partecipa ad altre società o enti che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da AMR S.r.l.;
- come risulta dai dati sintetici riepilogati nel "Piano di Revisione periodica", nei tre

esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore a € 1.000.000,00;

- la Società non presenta un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- non si ravvisa la necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi e per gli effetti di cui all'art.20, c. 2, lett. f del T.U.S.P.
- in base alle analisi effettuate, non si ravvisa la possibilità di avviare operazioni di aggregazione.

Con riferimento all'analisi dei costi di funzionamento, il Comune non risulta dare conto attraverso un'analisi dettagliata, suffragata da dati contabili, dell'andamento dei costi di funzionamento. Il Collegio ritiene la suddetta analisi necessaria secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza contabile già riportato al punto 10 della presente delibera e a cui si fa integrale riferimento.

Pertanto, la Sezione, invita l'Ente ad integrare il piano oggetto del presente esame con la suddetta analisi.

13.4 Criteri e modalità per il reclutamento del personale (art.19, c.2, T.U.S.P.)

La Società, ai sensi dell'art. 19, c. 2, del D.Lgs. n. 175/2016, risulta aver adottato apposito "Regolamento per la selezione del personale e per la progressione di carriera", correttamente pubblicato nel sito internet della Società.

13.5 Organo di amministrazione e compensi

Dal piano di ricognizione oggetto del presente esame si evince che l'organo amministrativo è monocratico con un compenso annuo di € 27.678,00. In merito alle disposizioni Statutarie relative all'organo amministrativo, l'art. 16 dello Statuto prevede che la Società è amministrata da un amministratore unico, conformemente alle norme del T.U.S.P.

Con riferimento al costo annuale sostenuto per i compensi all' amministratore, e alla verifica del rispetto del parametro dell'80% del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013, previsto dall'art. 4, c. 4 del D.L. n. 95/2012 e richiamato dall'art. 11, c.7 del T.U.S.P.¹, la Sezione osserva che la Società si è costituita in data 1° marzo 2017

¹ Secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza di questa Corte, "il limite di spesa sostenuto per i compensi degli amministratori nell'anno 2013 non può essere superato, ovvero aumentato, in considerazione di nuovi o maggiori incarichi posti in capo agli amministratori della società e della complessità delle funzioni svolte, in quanto tale limite è preordinato a garantire il coordinamento della finanza pubblica" (Cfr. Corte dei conti, Sez. Basilicata, del. n. 10/2018, Sez. Liguria, del. n. 90/2016, Sez. Lombardia, del. n. 88/2015) In più, come evidenziato, in particolare, dalla Sezione regionale di controllo per la Lombardia il limite previsto dall' art. 4, c. 4 e c. 5 del D.L. n. 95/2012 "*si applica*" . . . indifferentemente al trattamento economico complessivo del compenso fisso e della eventuale indennità da corrispondere sulla base degli utili realizzati" (del. n. 88/2015/PAR). Tale principio, già riportato nella del. n. 131/2021/VSGO di questa Sezione regionale di controllo, è stato più di recente confermato anche dalla Sezione regionale di controllo per la Liguria (cfr. del. n. 29/2020/PAR), dalla Sezione regionale di controllo per la Sardegna (cfr. del. n. 124/2022/PAR) nonché da questa Sezione regionale di controllo con del. n. 78/2023/PAR e ribadito, ancora più di recente, con del. n. 4/2024/VSGO con cui questa medesima Sezione regionale di controllo ha confermato che, "a fronte di precisi indici normativi

dalla come evoluzione di "Ambra – Agenzia per la Mobilità del bacino di Ravenna S.r.l." e che, prendendo come riferimento il bilancio 2013 di quest'ultima, si riscontra il **mancato rispetto** del suddetto parametro laddove a fronte di un compenso corrisposto nell'anno 2013, desunto dal relativo bilancio, pari a € 30.662,00 risulta un compenso corrisposto nell'esercizio 2024 pari a € 27.678,00, così come già evidenziato da questa Sezione con la recente del. n. 169/2025/VSGO relativa all'analisi della ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie del Comune di Lugo al 31/12/2023, nella quale si osservava che *"considerando che l'80 % di 30.662,00 euro è pari a 24.529,60 euro, la Sezione rileva il superamento del valore soglia per un importo di 3.148,40 euro senza che il Comune abbia giustificato detto superamento"*.

La Sezione, pur rammentando che la costante giurisprudenza della Corte dei conti ha univocamente affermato l'applicabilità del suddetto limite anche alla figura dell'Amministratore unico della Società, che ricorre nel caso di specie², richiama tuttavia il recente orientamento della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti che, con del. n. 9/2026/QMIG che ha enunciato il seguente principio di diritto:

"- per le società a controllo pubblico controllate da regioni ed enti locali, l'amministrazione controllante può, nel presupposto in cui non abbia sostenuto un costo nel 2013, nel rispetto di precisi indicatori dimensionali, individuare un parametro diverso da quello del costo complessivo storico previsto dall'art. 4, comma 4, secondo periodo, d.l. n. 95/2012, cui rinvia l'art. 11, comma 7, d.lgs. n. 175/2016;

- esclusivamente a fronte della dimostrazione di vicende modificative (eventualmente a seguito di operazioni straordinarie) dell'oggetto sociale e/o della governance e/o della struttura tali da tradursi in un effettivo e rilevante ampliamento dell'attività societaria e/o da comportare una maggiore complessità della società, se non addirittura da autorizzare la identificazione di un soggetto giuridico sostanzialmente "nuovo", sicché, alla luce di tali vicende, il costo da corrispondere per i compensi degli amministratori possa essere considerato in concreto irrisorio e sostanzialmente inesistente, l'amministrazione controllante può individuare un parametro diverso da quello del costo

che si riferiscono al "costo complessivamente sostenuto nel 2013" (art. 4, c. 4, del D.L. n. 95/2012) e al "trattamento economico annuo onnicomprensivo" (art. 11, c.6, terzo periodo del T.U.S.P.) e alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, il limite della percentuale dell' 80% sia riferibile tanto agli emolumenti fissi che a quelli variabili".

²Cfr. Sezione Controllo Sardegna del. n. 20/2018/PAR: "Sull'interpretazione dei due articoli sopra citati si è più volte espressa la giurisprudenza contabile precisando che le limitazioni normativamente previste operassero anche nei confronti dell'amministratore unico, che poteva eventualmente beneficiare dell'indennità di risultato nei limiti e alle condizioni previste dai limiti di finanza pubblica (SRC Liguria, deliberazione, n. 70/2013/PAR). Inoltre, come chiarito in precedenti pronunciamenti di altre Sezioni (può farsi rinvio, per esempio, a SRC Lombardia, n. 186/2013/PAR e n. 1/2015/PAR), i due vincoli di cui sopra trovavano concorrente applicazione nel caso degli organi di amministrazione, monocratici o collegiali, delle società partecipate da enti locali."

complessivo storico previsto dall'art. 4, comma 4, secondo periodo, d.l. n. 95/2012, richiamato dall'art. 11, comma 7, d.lgs. n. 175/2016;

- in entrambe le ipotesi, i parametri per determinare l'emolumento da corrispondere agli amministratori dovranno essere individuati in precisi indicatori dimensionali, confrontando, in primis, il compenso con il volume d'affari, il patrimonio netto e l'utile della società; di poi, evidenziando dell'incarico la sua complessità, valutando la responsabilità assunta e la professionalità specifica richiesta; ancora, analizzando i compensi medi per posizioni simili in aziende dello stesso settore e area geografica ed, infine, armonizzando il compenso rispetto alla retribuzione dei dipendenti e degli altri dirigenti, entro il limite dell'equilibrio economico e comunque senza superare il tetto massimo complessivo del trattamento economico degli amministratori e dirigenti pubblici».

Pertanto, conformemente al suddetto recente orientamento della Sezione delle Autonomie, l'Ente dovrà dimostrare l'eventuale ricorrenza di una o più delle vicende modificative che hanno determinato l'individuazione di un parametro diverso rispetto a quello previsto dall'art. 4, c. 4 del D.L. n. 95/2012 e richiamato dall'art. 11, c.7 del T.U.S.P., in considerazione della costituzione della Società avvenuta in data 1° marzo 2017 quale evoluzione della Società "Ambra S.r.l.".

13.6 Relazione sul governo societario e programma di valutazione del rischio aziendale

La Società ha adottato la relazione sul governo societario, ai sensi dell'art. 6, c. 4, del T.U.S.P. e predisposto il programma di valutazione del rischio previsto dall'art. 6, c. 2, nell'ambito della relazione sulla gestione al bilancio chiuso al 31 dicembre 2024.

14. Angelo Pescarini Scuola Arti e Mestieri Soc. Cons. a r.l.

L'Ente riferisce che la Società Angelo Pescarini Scuola Arti e Mestieri Soc. Cons. a r.l. opera in attuazione delle competenze affidate ai comuni dalla L.R. n. 12/2003 e nell'ambito delle attività di inclusione di soggetti più deboli e svantaggiati previste dalla L.R. n. 14/2015 e che è stata costituita nel 1995 per la progettazione e gestione di progetti formativi destinati alla qualificazione di giovani e adulti attraverso percorsi flessibili e personalizzati.

Da visura camerale, estratta dalla Banca dati Telemaco, i soci sono rappresentati dal Comune di Ravenna (38,7%), dal Comune di Faenza (15,42%), dal Comune di Lugo (9,09%), dal Comune di Cervia (7,44%), dal Comune di Bagnacavallo (4,64%), dal Comune di Alfonsine (3,38%), dal Comune di Russi (3%), dal Comune di Conselice (2,54%), dal Comune di Massalombarda (2,45%), dal Comune di Castel Bolognese (2,36%), dal Comune di Brisighella (2,16%), dal Comune di Fusignano (2,16%) e da altri

Comuni per una percentuale inferiore al 1% per la restante quota complessiva del 6,66%. Il Comune di Faenza detiene nella Società una partecipazione diretta del 15,42%. L'Ente ne prevede il mantenimento senza interventi.

14.1 L'attività svolta

Quale attività svolta dalla società in disamina, l'Ente, nell'ambito della produzione di un servizio di interesse generale (art. 4, c. 2, lett. a) T.U.S.P.) indica l'attività di *"progettazione e gestione di progetti di formazione iniziale, superiore e continua destinati alla qualificazione di giovani ed adulti ed ha per oggetto la finalità formativa del lavoro in generale, pubblico e privato, nell'ambito scolastico, post-scolastico, post – universitario, aziendale, nonché l'esercizio delle connesse attività di ricerca, divulgative, editoriali, commerciali e comunque affini o connesse e l'esercizio di ogni altra attività complementare o conseguente a quelle sopra elencate"* e rappresenta che l'obiettivo principale della stessa è *"la formazione del lavoro, pubblico e privato, nell'ambito scolastico, postscolastico, post-universitario, aziendale. Svolge inoltre attività di ricerca, divulgazione, editoria e commercio, nonché tutte le attività complementari e connesse. La scuola si avvale della rete di stretta collaborazione con le aziende e i principali soggetti intermedi della comunità provinciale: le associazioni di categoria, ASL, operatori del terzo settore, associazioni degli immigrati, servizi per l'impiego e, in generale, tutti i servizi pubblici di pertinenza. La società gestisce, sotto il profilo amministrativo e gestionale, anche altre scuole del territorio, tra cui: le scuole di musica Sarti di Faenza e Rossini di Cervia e, dal settembre 2019, la scuola di disegno Minardi di Faenza"*.

14.2 Tipo di controllo

L'Ente riferisce che, anche in seguito alle modifiche Statutarie deliberate dal C.d.A. in data 29 marzo 2023, approvate dal Consiglio comunale in data 25 luglio 2023 e dall'Assemblea dei soci in data 4 ottobre 2023, la Società ha già adeguato alcuni punti in via di autolimitazione al fine di allinearsi alle prescrizioni del T.U.S.P. per le società a controllo pubblico e che, in esito ad un confronto tra gli Enti soci, si è deciso di aderire alle sollecitazioni di questa Sezione e di intraprendere un percorso di qualificazione della società come "a controllo pubblico" avviando l'elaborazione di una proposta di patto parasociale per l'esercizio del controllo pubblico del Enti locali soci, approvata dal Consiglio comunale di Faenza a fine dicembre 2024 e successivamente siglata da tutti i Comuni nel 2025. Pertanto, l'Ente ritiene che sussistano le condizioni per poter classificare la Società in parola come in controllo pubblico e rappresenta l'impegno ad avviare gli adeguamenti necessari per l'applicazione dei vari conseguenti istituti.

Il Collegio valuta positivamente la suddetta adesione alle indicazioni di questa Sezione regionale di controllo.

14.3 Condizioni di cui all'art. 20, c. 2 T.U.S.P. e analisi dei costi di funzionamento

L'Ente riferisce che:

- la Società presenta un numero di dipendenti superiore a quello degli amministratori, come riportato nel "Piano di Revisione periodica" (n. 29 dipendenti contro tre componenti del C.d.A.);
- il Comune di Faenza non partecipa ad altre società o enti che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da Angelo Pescarini Scuola Arti e Mestieri Soc. Cons. a r.l.;
- come risulta dai dati sintetici riepilogati nel "Piano di Revisione periodica", nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore a € 1.000.000,00;
- la Società non presenta un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- non si ravvisa la necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, c. 2, lett. f), TUSP;
- non si ravvisa, la possibilità di aggregare Angelo Pescarini Scuola Arti e Mestieri Soc. Cons. a r.l. ad altre società cui il Comune di Faenza partecipa.

Con riferimento all'analisi dei costi di funzionamento, il Comune non risulta dare conto attraverso un'analisi dettagliata, suffragata da dati contabili, dell'andamento dei costi di funzionamento. Il Collegio ritiene la suddetta analisi necessaria secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza contabile già riportato al punto 10 della presente delibera e a cui si fa integrale riferimento.

Pertanto, la Sezione, invita l'Ente ad integrare il piano oggetto del presente esame con la suddetta analisi.

14.4 Criteri e modalità per il reclutamento del personale (art.19, c.2, T.U.S.P.)

La Società, da una ricerca svolta nel sito internet, non risulta aver stabilito i criteri e modalità per il reclutamento del personale previsti dall'art. 19, c. 2, del D.Lgs. n. 175/2016.

La Sezione, prendendo atto dell'impegno dell'Ente ad avviare gli adeguamenti necessari per l'applicazione dei vari conseguenti istituti alla qualificazione della Società come "a controllo pubblico", invita l'Ente ad adeguarsi alle prescrizioni della suddetta disposizione del T.U.S.P.

14.5 Organo di amministrazione e compensi

Dal piano di ricognizione oggetto del presente esame si evince che l'organo amministrativo è collegiale e composto da n. 3 membri con un compenso annuo di € 20.212,00. In merito alle disposizioni Statutarie relative all'organo amministrativo, l'art.

17, c. 1 dello Statuto prevede che *"la Società è amministrata da un amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 membri compreso il Presidente, secondo la normativa vigente"*, conformemente alle norme del T.U.S.P.

Tuttavia, la Sezione rileva la mancanza, nel suddetto articolo dello Statuto sociale, dell'inciso *"con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi"* come espressamente previsto dall'art. 11, c. 3, del T.U.S.P. e rileva altresì che la delibera di nomina del Consiglio di Amministrazione non risulta pervenuta a questa Sezione in violazione della previsione di cui all'art. 11, c. 3 del T.U.S.P. e, prendendo atto dell'impegno dell'Ente ad avviare gli adeguamenti necessari per l'applicazione dei vari conseguenti istituti alla qualificazione della Società come *"a controllo pubblico"*, invita l'Ente ad adeguarsi alle prescrizioni della suddetta disposizione del T.U.S.P. per entrambi gli aspetti sopra evidenziati.

Con riferimento al costo annuale sostenuto per i compensi corrisposti al Consiglio di Amministrazione, si riscontra il **rispetto** del parametro dell'80% del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013, previsto dall'art. 4, c. 4 del D.L. n. 95/2012 e richiamato dall'art. 11, c.7 del T.U.S.P., laddove risulta un compenso corrisposto nell'anno 2024 di € 20.212,00 a fronte di un compenso corrisposto nell'anno 2013 di € 30.687 (cfr. pag. 22 del bilancio al 31/12/2013).

14.6 Relazione sul governo societario e programma di valutazione del rischio aziendale

La Società ha adottato la relazione sul governo societario, ai sensi dell'art. 6, c. 4, del T.U.S.P. e predisposto il programma di valutazione del rischio previsto dall'art. 6, c. 2, nell'ambito della nota integrativa al bilancio chiuso al 31 dicembre 2024.

15. Banca Popolare Etica S.c.p.A.

La Società Banca Popolare Etica S.c.p.A. è una Società cooperativa per azioni che svolge l'attività principale di *"intermediazione monetaria di istituti monetari diversi dalle Banche centrali"* e l'attività secondaria di *"altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale"*, nella quale il Comune di Faenza detiene una partecipazione diretta del 0,006%.

La suddetta partecipazione rientra fra le partecipazioni mantenibili ai sensi dell'art. 4 c. 9-ter del T.U.S.P.³, rispetto a cui l'Ente ne dichiara il mantenimento senza interventi.

³ Art. 4, c. 9-ter T.U.S.P.: *"È fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni, comunque non superiori all'1 per cento del capitale sociale, in società bancarie di finanza etica e sostenibile, come definite dall'articolo 111-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, senza ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione medesima"*

15.1 L'attività svolta

Quale attività svolta dalla società in disamina, l'Ente, nell'ambito delle Attività delle società bancarie di finanza etica e sostenibile ex art. 111-bis de D.Lgs. n. 385/1993 (art. 4, c. 9-ter T.U.S.P.) indica che la Società ha per oggetto *"la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito, anche con non Soci, con l'intento di perseguire i principi della Finanza Etica"* e che la Società produce un servizio di interesse generale ai sensi dell'art. 4, c. 2, lett. a) del T.U.S.P.

15.2 Tipo di controllo

L'Ente, nell'allegato "A – Piano di revisione periodica 2025", indica l'inesistenza di controllo da parte del Comune di Faenza.

Inoltre, il Comune rappresenta che *"la partecipazione in Banca Popolare Etica, poco più che simbolica, è giustificata con gli scopi di natura sociale della banca che, con lo strumento del credito etico, ha cercato di dare impulso alla imprenditorialità no-profit e nel contempo ha favorito la creazione di nuova occupazione. La società si propone, infatti, di gestire le risorse finanziarie di famiglie, donne, uomini, organizzazioni, società di ogni tipo ed enti, orientando i loro risparmi e disponibilità verso la realizzazione del bene comune della collettività. Attraverso gli strumenti dell'attività creditizia, la società indirizza la raccolta ad attività socioeconomiche finalizzate all'utile sociale, ambientale e culturale, sostenendo – in particolare mediante le organizzazioni non profit - le attività di promozione umana, sociale ed economica delle fasce più deboli della popolazione e delle aree più svantaggiate. Inoltre, riserva particolare attenzione al sostegno delle iniziative di lavoro autonomo e/o imprenditoriale di donne e giovani anche attraverso interventi di microcredito e microfinanza"*.

La Sezione prende atto di quanto rappresentato dall'Ente.

15.3 Condizioni di cui all'art. 20, c. 2 T.U.S.P. e analisi dei costi di funzionamento

L'Ente riferisce che:

- la Società presenta un numero di dipendenti superiore a quello degli amministratori, come riportato nel "Piano di Revisione periodica" (n. 443 dipendenti contro n. 13 amministratori);
- il Comune di Faenza non partecipa ad altre società o enti che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da Banca Popolare Etica;
- come risulta dai dati sintetici riepilogati nel "Piano di Revisione periodica", nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore a € 1.000.000,00;
- la Società non presenta un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

- non si ravvisa la necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, c. 2, lett. f), TUSP;
- non si ravvisa, la possibilità di aggregare Banca Popolare Etica ad altre società cui il Comune di Faenza partecipa.

La Sezione prende atto di quanto rappresentato dall'Ente.

16. ROMAGNA TECH S.c.p.A.

La Società Romagna Tech S.c.p.A. viene definita dall'Ente come una Società mista a maggioranza privata e ha l'obiettivo di promuovere, accelerare e generare processi di innovazione tecnologica, ricerca e imprenditorialità. È accreditata come Laboratorio di Ricerca Industriale e Centro per l'Innovazione e il Trasferimento Tecnologico nell'ambito della Rete Alta Tecnologia della Regione Emilia-Romagna (accreditamenti numero 2/C del 13/07/2015 e 92/L del 28/09/2015). È, inoltre, un Organismo di Ricerca e Trasferimento Tecnologico ai sensi del Regolamento CE n. 651/2014.

Dalla visura camerale estratta dalla banca dati Telemaco i soci sono rappresentati dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì (43,68%), da Bucci Automations S.p.A. (8,48%), dal Comune di Faenza (6,71%), dalla CCIAA di Ferrara e Ravenna (6,71%), dalla Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna (3,81%), dal Gruppo Villa Maria S.p.A. (2,9%), dal Credito cooperativo Ravennate, Forlivese, Imolese Soc. Coop. (1,87%), da Deco Industrie S.c.p.A. (1,7%), dall'Unione Comuni della Bassa Romagna (1,7%), da SOILMEC S.p.A. (1,14%), da UNITEC S.p.A. (1,13%), da PIERI S.r.l. (1,05%), da Confindustria Romagna (1,03%), da CURTI COSTRUZIONI S.p.A. (1,001%), da CYCLOP S.r.l. (1,001%), da CNI Informatica S.r.l. (1,001%), da MACIFIN S.r.l. (1,001%), da TELECO S.p.A. (1,001%), da VEM SISTEMI S.p.A. (1,001%), da SIMATICA S.r.l. (1,001%), da NASH S.r.l. Consortile in liquidazione (1,001%) e, per la restante percentuale complessiva del 10,019% da altri soci, ciascuno per una percentuale inferiore al 1%.

Il Comune di Faenza, pertanto, detiene nella Società in parola una partecipazione diretta del 6,71%.

L'Ente ne prevede il mantenimento senza interventi.

16.1 L'attività svolta

Quale attività svolta dalla società in disamina, l'Ente, nell'ambito della produzione di un servizio di interesse generale (art. 4, c. 2, lett. a) T.U.S.P.) indica *"la promozione dello sviluppo economico, dell'imprenditorialità, della ricerca industriale e dell'innovazione nelle sue diverse espressioni, ponendosi come punto d'incontro fra Istituzioni pubbliche, iniziativa privata ed Enti di ricerca"*.

16.2 Tipo di controllo

L'Ente, nell' allegato "A – Piano di revisione periodica 2025", indica l'inesistenza di controllo da parte del Comune di Faenza.

La Sezione prende atto di quanto rappresentato dall'Ente.

16.3 Condizioni di cui all'art. 20, c. 2 T.U.S.P. e analisi dei costi di funzionamento

L'Ente riferisce che:

- la Società presenta un numero di dipendenti superiore a quello degli amministratori, come riportato nel "Piano di Revisione periodica" (n. 20 dipendenti contro 7 componenti del C.d.A.);
- il Comune di Faenza non partecipa ad altre società o enti che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da Romagna Tech S.c.p.A.;
- come risulta dai dati sintetici riepilogati nel "Piano di Revisione periodica", nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore a € 1.000.000,00;
- la Società non presenta un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- non si ravvisa la necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, c. 2, lett. f), TUSP;
- non si ravvisa, la possibilità di aggregare Romagna Tech S.c.p.A. ad altre società cui il Comune di Faenza partecipa.

Con riferimento all'analisi dei costi di funzionamento, il Comune non risulta dare conto attraverso un'analisi dettagliata, suffragata da dati contabili, dell'andamento dei costi di funzionamento. Il collegio ritiene la suddetta analisi necessaria secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza contabile già riportato al punto 10 della presente delibera e a cui si fa integrale riferimento.

Pertanto, la Sezione, invita l'Ente ad integrare il piano oggetto del presente esame con la suddetta analisi.

17. FAVENTIA SALES S.p.A.

La Società Faventia Sales S.p.A. viene definita dall'Ente come una Società che concorre al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune relative allo sviluppo economico del territorio, attraverso la gestione "con finalità pubblicistiche" del complesso ex Salesiani. Infatti, la funzione pubblica si esplica nel coordinamento di aspetti patrimoniali e gestionali su aree che hanno un ruolo strategico per lo sviluppo economico locale (ai sensi dell'art.13 del T.U.E.L.).

Trattasi di una società a maggioranza privata e, dalla visura camerale estratta dalla banca dati Telemaco, i soci sono rappresentati dal Comune di Faenza (46,74%), dalla

Banca del Monte e Cassa di Risparmio di Faenza (30,57%), dalla Cassa di Risparmio di Cesena (14,79%) e dalla Diocesi di Faenza-Modigliana (7,89%).

Il Comune di Faenza, pertanto, detiene nella Società in parola una partecipazione diretta del 46,74%.

L'Ente ne prevede il mantenimento senza interventi, precisando che *"l'azione di razionalizzazione tramite riassetto societario prevista per Faventia si è perfezionata nel corso del 2024, allorché la società ha acquisito, come previsto nei precedenti piani di razionalizzazione che qui si intendono richiamati, parte del patrimonio della Terre Naldi Srl in seguito ad una scissione parziale. Faventia Sales attualmente gestisce quindi il "Polo di Tebano", un centro di ricerca e formazione scientifica e tecnologica, che include il Corso di Laurea in Viticoltura ed Enologia dell'Università di Bologna. La società si è anche dedicata alla manutenzione ordinaria e straordinaria di quest'area, volta a diventare un punto di riferimento per l'innovazione, la ricerca e la formazione professionale, con corsi e eventi collegati alle discipline vitivinicole e ortofrutticole."*

17.1 L'attività svolta

Quale attività svolta dalla società in disamina, l'Ente, nell'ambito della produzione di un servizio di interesse generale (art. 4, c. 2, lett. a) T.U.S.P.) indica *"l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione, la trasformazione, la cessione, la permuta, la gestione, la locazione ed il riutilizzo dell'immobile "ex Salesiani" sito in Faenza, nonché gli eventuali altri per il perseguimento delle finalità istituzionali degli enti e soggetti componenti la compagine societaria. Il perseguimento delle predette finalità è informato al principio dell'economicità, per cui l'attività sociale è impostata secondo precisi piani di azione imprenditoriale nell'ambito dei quali sono previsti servizi ed attività idonei a produrre reddito, nonché la destinazione di parti dell'immobile ad attività economiche e/o cessione; l'acquisto, la cessione, la gestione, la locazione, la permuta di beni immobili in genere, anche previa costruzione, ristrutturazione e trasformazione degli stessi, sia in conto proprio che a mezzo di terzi, nonché l'elaborazione di programmi edilizi e la loro realizzazione. Nell'ambito dell'oggetto sociale, la società si prefigge la promozione e l'incoraggiamento di iniziative e programmi funzionali e coerenti con lo sviluppo territoriale della città di Faenza e la sua qualificazione, in particolare con riferimento allo sviluppo degli insediamenti universitari, dell'istruzione superiore, dell'alta formazione e della ricerca e, comunque, con la promozione umana giovanile nel contesto europeo. In tale contesto può essere realizzata ogni iniziativa, compresi servizi di residenza, di ristorazione e ricreativi, atta a promuovere e ad agevolare i giovani nelle loro esperienze educative, scolastiche, ricreative e formative."*

17.2 Tipo di controllo

L'Ente, nell' allegato "A – Piano di revisione periodica 2025", indica l'inesistenza di controllo da parte del Comune di Faenza.

La Sezione prende atto di quanto rappresentato dall'Ente.

17.3 Condizioni di cui all'art. 20, c. 2 T.U.S.P. e analisi dei costi di funzionamento

L'Ente riferisce che:

- la Società presenta un numero di dipendenti superiore a quello degli amministratori, come riportato nel "Piano di Revisione periodica" (n. 7 dipendenti contro 3 componenti del C.d.A.);
- il Comune di Faenza non partecipa ad altre società o enti che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da Faventia Sales S.p.A.;
- come risulta dai dati sintetici riepilogati nel "Piano di Revisione periodica", nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore a € 1.000.000,00;
- la Società non presenta un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- non si ravvisa la necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, c. 2, lett. f), TUSP;
- non si ravvisa, la possibilità di aggregare Faventia Sales S.p.A. ad altre società cui il Comune di Faenza partecipa.

Con riferimento all'analisi dei costi di funzionamento, il Comune non risulta dare conto attraverso un'analisi dettagliata, suffragata da dati contabili, dell'andamento dei costi di funzionamento. Il collegio ritiene la suddetta analisi necessaria secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza contabile già riportato al punto 10 della presente delibera e a cui si fa integrale riferimento.

Pertanto, la Sezione, invita l'Ente ad integrare il piano oggetto del presente esame con la suddetta analisi.

18. HERA S.p.A. (quotata)

La società Hera S.p.A. è quotata nel mercato regolamentato e ai sensi dell'art. 1 c. 5, del T.U.S.P. "le disposizioni del [...] decreto si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate, come definite dall'art. 2, c. 1, lett. p), nonché alle società da esse controllate". Dal piano di ricognizione oggetto del presente esame delle risulta che il Comune di Faenza deteneva nella società quotata Hera S.p.A. una partecipazione diretta pari al 0,0000067% ed una indiretta di 0,737% per il tramite di Ravenna Holding S.p.A. e CON.AMI.

L'Ente ne prevede il mantenimento senza interventi.

18.1 L'attività svolta

Il Comune di Faenza nell'ambito della produzione di un servizio di interesse generale (art. 4, c. 2, lett. a) T.U.S.P.) indica che indica che la società svolge attività *"di servizi pubblici locali d'interesse economico: distribuzione di gas naturale, servizio idrico integrato e servizi ambientali, comprensivi di spazzamento, raccolta, trasporto e avvio al recupero e allo smaltimento dei rifiuti"* e che *"la Società è quotata in mercati regolamentati e che per tale motivo le schede ai fini della razionalizzazione non sono presenti"*.

19. LEPIDA S.c.p.A.

Con riferimento a Lepida S.c.p.A., partecipata direttamente con una quota dello 0,0014% e indirettamente, per il tramite di ASP della Romagna Faentina con una quota di 0,0007% e per il tramite di Ente Parco, con una quota di 0,0001%, l'Ente opta per il mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione. Attualmente la Società, che opera in conformità al modello *"in house providing"*, è partecipata dalla Regione con una quota, nettamente maggioritaria, superiore al 90 per cento e per la parte residua da tutti i comuni e le province dell'Emilia-Romagna oltre ad altre amministrazioni pubbliche per un totale di oltre 450 soci. Il controllo analogo congiunto è esercitato tramite un organismo di controllo denominato *"Comitato di indirizzo e coordinamento"* istituito e disciplinato dalla convenzione quadro stipulata dai soci.

Per ulteriori approfondimenti e con riferimento ai profili di criticità riscontrati da questa Sezione regionale di controllo, si rinvia alla disamina svolta nella relazione allegata al giudizio di parificazione del rendiconto della Regione Emilia-Romagna per l'anno 2024 (del. n. 77/2025/PARI), nella del. n. 136/2024/VSGO avente ad oggetto l'esame della *"Ricognizione periodica e razionalizzazione delle partecipazioni societarie (art.20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175) al 31 dicembre 2021 (Piano anno 2022) e al 31 dicembre 2022 (Piano anno 2023)"* della Regione Emilia-Romagna e nella del. n. 37/2026/VSGO avente ad oggetto *"l'Analisi dell'assetto delle società partecipate (art.20, c.1 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175) al 31 dicembre 2023 (anno 2024)"*.

20. RAVENNA HOLDING S.p.A.

La Società Ravenna Holding S.p.A. è una Società *"in house"* i cui soci, da visura camerale estratta dalla banca dati Telemaco, sono il Comune di Ravenna (77,081%), il Comune di Cervia (10,081%), la Provincia di Ravenna (7,006%), il Comune di Faenza (5,172%) e il Comune di Russi (0,659%).

Il Comune di Faenza, pertanto, detiene nella Società una partecipazione diretta del 5,172%.

Lo Statuto della Società, all'art. 4, correttamente prevede che *"in attuazione di quanto formalmente previsto dalla normativa attuale, oltre l'80 per cento del valore della produzione viene effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dagli enti locali soci."*

nel rispetto dell'art. 16, c. 3 del T.U.S.P.

L'Ente ne prevede il mantenimento senza interventi.

20.1 L'attività svolta

Quale attività svolta dalla società in disamina, l'Ente, nell'ambito della produzione di un servizio di interesse generale (art. 4, c. 2, lett. a) T.U.S.P.), di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipati o allo svolgimento delle loro funzioni (art. 4, c. 2, lett. d) T.U.S.P.) e dello svolgimento di servizi di committenza (art. 4, c. 2, lett. e) T.U.S.P. indica che la Società *"è lo strumento organizzativo degli enti soci mediante il quale l'ente locale partecipa nelle società, anche di servizio pubblico locale, rispondenti ai modelli previsti dalla normativa interna e comunitaria, al fine di garantire l'attuazione coordinata ed unitaria dell'azione amministrativa nonché un'organizzazione efficiente, efficace ed economica nell'ordinamento dell'ente locale, nel perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico di cui l'ente stesso è portatore."*

L'Ente, inoltre, facendo espresso riferimento alla delibera della Sezione autonomie della Corte dei conti n. 10/2024/FRG, rappresenta che la *"holding è l'unica società a cui, al di là della sua natura "pura" o "mista" è sempre consentito costituire o partecipare ad altre società senza logiche eccezioni"* e che, pertanto, alla Società Ravenna Holding, qualificata quale holding "mista" o "operativa", non si applicherebbe il divieto di costituire nuove società stabilito dall'art. 4, c. 5 del T.U.S.P. nei confronti della società che autoproducono beni e servizi strumentali.

Al riguardo, la Sezione, prendendo le mosse dalla propria precedente decisione (del. n. 4/2024/VSGO), rammenta che la delibera della Sezione autonomie n. 10/2024/FRG, sul punto, ha affermato non solo quanto riportato dall'Ente vale a dire che *"La partecipazione del soggetto pubblico a una società può essere diretta o indiretta. Il Tusp ha fornito una definizione specifica di partecipazione indiretta, in quanto funzionale alla perimetrazione dell'ambito soggettivo di applicazione del regime vincolistico di cui al medesimo Testo unico: è qualificata come indiretta «la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi a controllo pubblico da parte della medesima amministrazione pubblica» (art. 2, co. 1, lett. g). Ne discende che il modello societario della holding è astrattamente ammesso dall'ordinamento: si configura quando la gestione delle partecipazioni societarie è affidata a una società di primo livello (holding pura o finanziaria), che incorpora le società di gestione dei servizi pubblici di interesse generale: in tal caso la holding svolge attività strumentali; diversamente, la holding operativa (o mista) svolge anche attività di produzione o di scambio. **Il legislatore del Tusp ha - con precipuo riferimento alle società che svolgono attività di autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti partecipanti - escluso l'applicabilità del divieto di costituire nuove società***

o di acquisire nuove partecipazioni alle società che «hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti» (art. 4, co. 5, Tusp)”, ma che ha anche espressamente richiamato **il rischio di deresponsabilizzazione** degli Enti nello svolgimento delle attività di controllo ad essi intestate affermando che “Nelle società indirette, la presenza di un’articolata gerarchia dei livelli di partecipazione produce un naturale affievolimento dei poteri di controllo dell’ente socio sugli organismi partecipati, rendendo, di fatto, complesso l’esercizio delle prerogative connesse alla qualità di socio. **Pertanto, pur rientrando, per quanto riguarda il perseguimento delle finalità istituzionali, il modello societario holding tra le finalità consentite, gli enti locali devono fare uso di particolari cautele nel ricorso al modello holding per la gestione delle proprie partecipazioni, atteso il rischio di deresponsabilizzazione dei medesimi dalle attività di controllo sulle partecipate.**”

Al riguardo la Sezione, aderendo alle prescrizioni nomofilattiche della Sezione delle Autonomie, invita l’Ente ad adottare tutte le cautele necessarie per il mantenimento del controllo sulle proprie società partecipate, pur l’Ente medesimo avendo fatto ricorso al modello “holding” per la gestione delle proprie partecipazioni.

20.2 Tipo di controllo

L’Ente, nella scheda di cui all’allegato “Piano di revisione periodica 2025”, indica l’esistenza del controllo analogo congiunto da parte degli enti soci.

La Sezione prende atto di quanto rappresentato dall’Ente.

20.3 Condizioni di cui all’art. 20, c. 2 T.U.S.P. e analisi dei costi di funzionamento

L’Ente riferisce che:

- la Società presenta un numero di dipendenti superiore a quello degli amministratori, come riportato nel “Piano di Revisione periodica 2025” (n. 21 dipendenti contro 5 amministratori C.d.A.);
- il Comune di Faenza non partecipa ad altre società o enti che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da Ravenna Holding S.p.A.;
- come risulta dai dati sintetici riepilogati nel “Piano di Revisione periodica”, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore a € 1.000.000,00;
- la Società non presenta un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- non si ravvisa la necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 20, c. 2, lett. f), TUSP;

- non si ravvisa, la possibilità di aggregare Ravenna Holding S.p.A. ad altre società cui il Comune di Faenza partecipa.

Con riferimento all'analisi dei costi di funzionamento, il Comune dà conto attraverso un'analisi dettagliata, suffragata da dati contabili, dell'andamento dei costi di funzionamento, rappresentando i costi sostenuti nell'ultimo quinquennio suddivisi per tipologia, la composizione, il raffronto con il valore della produzione.

La Sezione prende atto di quanto rappresentato dall'Ente.

20.4 Criteri e modalità per il reclutamento del personale (art.19, c.2, T.U.S.P.)

La Società, ai sensi dell'art. 19, c. 2, del D.Lgs. n. 175/2016, risulta aver adottato apposito *"Regolamento per la disciplina delle procedure di ricerca, selezione e inserimento di personale"*, correttamente pubblicato nel sito internet della Società.

20.5 Organo di amministrazione e compensi

Dal piano di ricognizione oggetto del presente esame si evince che l'organo amministrativo è un Consiglio di Amministrazione, composto da 5 membri, con un compenso annuo di € 115.144,00.

In merito alle disposizioni Statutarie relative all'organo amministrativo, l'art. 16 dello Statuto di Ravenna Holding S.p.A. prevede che *"la Società è amministrata da un/una Amministratore/trice Unica nominato/a dall'Assemblea dei soci secondo le maggioranze previste dall'art. 14 del presente Statuto. L'Assemblea, con delibera motivata, con riguardo in particolare a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può alternativamente disporre che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri."*, conformemente alle previsioni del T.U.S.P.

La delibera dell'Assemblea dei soci di nomina del C.d.A. in luogo di un Amministratore unico risulta correttamente inviata a questa Sezione di controllo ai sensi dell'art. 11, c. 3 del T.U.S.P.

Con riferimento al costo annuale sostenuto per i compensi ai componenti del Consiglio di Amministrazione, si riscontra il **mancato rispetto, per l'importo di € 13.544,00**, del parametro dell'80% del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013, previsto dall'art. 4, c. 4 del D.L. n. 95/2012 e richiamato dall'art. 11, c.7 del T.U.S.P., laddove risulta un compenso corrisposto nell'anno 2024 di € 115.144,00 a fronte di un compenso corrisposto nell'anno 2013 di € 127.000,00 (cfr. pag. 66 del bilancio al 31/12/2013), confermando, anche in questa sede, l'osservazione di cui alla delibera di questa Sezione n. 4/2024/VSGO relativa all'esame del piano di ricognizione delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Ravenna al 31/12/2020 e 31/12/2021, laddove questa Sezione aveva già richiamato l'Ente a rispettare negli esercizi futuri, il parametro dell'80% del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013, avuto riguardo ai

complessivi importi corrisposti a titolo di compenso agli amministratori delle società detenute dalla holding, ivi compresa la capogruppo, con riferimento tanto agli emolumenti fissi che a quelli variabili **rappresentando che il rispetto del predetto parametro deve essere calcolato con riferimento ad ogni singola società.**

20.6 Relazione sul governo societario e programma di valutazione del rischio aziendale

La Società ha adottato la relazione sul governo societario, ai sensi dell'art. 6, c. 4, del T.U.S.P. e predisposto il programma di valutazione del rischio previsto dall'art. 6, c. 2, nell'ambito della suddetta relazione.

21. SFERA S.r.l.

La Società Sfera S.r.l. è una Società "in house" i cui soci, da visura camerale estratta dalla banca dati Telemaco, sono il CON.AMI – Consorzio Azienda Multiservizi Intercomunale (40,476%), il Comune di Faenza (27,043%), il Comune di Medicina (20,282%), il Comune di Lugo (8,864%), il Comune di Castel S. Pietro Terme (1,452%), il Comune di Budrio (1,333%) e il Comune di Castelbolognese (0,550%).

Il Comune di Faenza detiene nella Società una partecipazione diretta del 27,043% e una partecipazione indiretta, per il tramite del Consorzio CON.AMI., del 2,68%.

Lo Statuto della Società, all'art. 4, correttamente prevede che *"La Società è tenuta a svolgere l'attività prevalente in favore degli Enti locali soci e/o delle collettività rappresentate dai soci, di modo che oltre l'ottanta per cento del proprio fatturato derivi dallo svolgimento di compiti ad essa affidati dagli Enti locali soci"* nel rispetto dell'art. 16, c. 3 del T.U.S.P.

L'Ente ne prevede il mantenimento senza interventi, specificando che "su impulso del Comune di Faenza, al fine di valutare le possibili condizioni di una eventuale integrazione tra Ravenna Farmacie S.r.l. e S.F.E.R.A. S.r.l., è stato attivato un tavolo tecnico, e in tale ambito sono state eseguite alcune verifiche sotto il profilo organizzativo ed economico concernenti l'ipotesi di aggregazione e nuova gestione integrata. Come dettagliatamente illustrato nel piano di razionalizzazione precedente, l'esito dei lavori del tavolo è culminato nell'Assemblea dei soci di S.F.E.R.A. S.r.l. del 04/11/2024 che, a maggioranza dei Soci presenti, e con la sola esclusione del Comune di Faenza, ha deliberato di non ritenere opportuno investire ulteriori risorse per procedere con altri approfondimenti, ritenendo non esservi un concreto e attuale interesse all'integrazione societaria tra S.F.E.R.A. e Ravenna Farmacie".

Al riguardo, la Sezione rammenta l'osservazione mossa con la del. n. 51/2022/PRSE emessa in occasione dell'esame del bilancio consolidato del Comune esercizio 2019 laddove, richiamando le precedenti del. n. 253/2021 e n. 9/2021, la Sezione, sulla questione relativa alla sovrapposizione di attività tra Ravenna Farmacie e S.F.E.R.A.

apprendeva positivamente la ripresa dei lavori del tavolo tecnico volto a valutare le possibili condizioni di una eventuale integrazione tra le due società ed auspicava un proficuo esito in tempi stretti, nonché attende di conoscere gli esiti nel prossimo Piano di ricognizione riservandosi ogni considerazione in merito.

L'Ente ha correttamente riferito l'esito dei lavori del tavolo, conclusosi in data 4 novembre 2024 deliberando, **a maggioranza e con la sola esclusione del Comune di Faenza, di non effettuare ulteriori approfondimenti ritenendo non sussistere un concreto e attuale interesse all'integrazione societaria tra S.F.E.R.A. e Ravenna Farmacie**".

21.1 L'attività svolta

Quale attività svolta dalla società in disamina, l'Ente, nell'ambito della produzione di un servizio di interesse generale (art. 4, c. 2, lett. a) T.U.S.P.), indica che la Società ha per oggetto *"la gestione di farmacie e di esercizi commerciali attinenti il mondo della salute e del benessere, la vendita al minuto e la distribuzione intermedia di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici, sanitari e simili, l'informazione ed educazione sanitaria, nonché l'aggiornamento professionale e tutti gli altri servizi, attività e prestazioni consentite dalla legge e/o dalle norme convenzionali o comunque posti a carico delle farmacie, nonché la prestazione di servizi utili complementari e di supporto all'attività commerciale. In particolare, sul territorio del Comune di Faenza, la società gestisce le farmacie comunali"*.

Inoltre, l'Ente rappresenta le seguenti motivazioni oggettive che portano a confermare che la presenza di S.F.E.R.A. S.r.l. rappresenta non solo una scelta strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ma di fatto si colloca come un servizio di interesse generale:

- la società esercita la propria attività nei Comuni di Faenza, Imola, Medicina, Lugo, Castel San Pietro Terme, Budrio, Molinella, Castel Bolognese e Riolo Terme. La distribuzione territoriale evidenzia la finalità "sociale" di servire in modo capillare l'interesse delle comunità locali, con inevitabili effetti sui complessivi risultati di gestione, che ragionevolmente solo una titolarità e gestione "pubblica" comunale può assicurare;
- fornisce diversi servizi aggiuntivi rivolti alla cittadinanza, tra i quali: il servizio Farma CUP a supporto di Azienda USL Romagna, organizza eventi di informazione/formazione in tema di salute e benessere dei cittadini; offre servizi di consulenza nell'ambito della prevenzione; fornisce il Servizio Farmaco Amico;
- mette a disposizione medicinali prossimi alla scadenza ad associazioni di volontariato operanti sul territorio e consegna gratuitamente di farmaci a particolari categorie protette;
- devolve l'1% degli incassi delle vendite dei farmaci da banco del mese di dicembre ad

associazioni del territorio;

- su indicazione dei soci, partecipa alla sponsorizzazione di eventi culturali del territorio.

21.2 Tipo di controllo

L'Ente, nella scheda di cui all'allegato "Piano di revisione periodica 2025", indica l'esistenza del controllo analogo congiunto da parte degli enti soci evidenziando in particolare che gli Enti locali soci hanno stipulato una convenzione ex art. 30 del T.U.E.L. per garantire l'efficacia della disciplina della governance relativa all'esercizio del controllo analogo congiunto, di recente modificata per permettere l'adeguamento alle vigenti disposizioni di legge.

La Sezione prende atto di quanto rappresentato dall'Ente.

21.3 Condizioni di cui all'art. 20, c. 2 T.U.S.P. e analisi dei costi di funzionamento

L'Ente riferisce che:

- la Società presenta un numero di dipendenti superiore a quello degli amministratori, come riportato nel "Piano di Revisione periodica 2025" (n. 153 dipendenti contro 5 amministratori C.d.A.);
- il Comune di Faenza non partecipa ad altre società o enti che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da Sfera S.r.l.;
- come risulta dai dati sintetici riepilogati nel "Piano di Revisione periodica", nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore a € 1.000.000,00;
- la Società non presenta un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- non si ravvisa la necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, c. 2, lett. f), TUSP;
- non si ravvisa, la possibilità di aggregare Sfera S.r.l. ad altre società cui il Comune di Faenza partecipa.

Con riferimento all'analisi dei costi di funzionamento, il Comune non risulta dare conto attraverso un'analisi dettagliata, suffragata da dati contabili, dell'andamento dei costi di funzionamento. Il collegio ritiene la suddetta analisi necessaria secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza contabile già riportato al punto 10 della presente delibera e a cui si fa integrale riferimento.

Pertanto, la Sezione, invita l'Ente ad integrare il piano oggetto del presente esame con la suddetta analisi.

21.4 Criteri e modalità per il reclutamento del personale (art.19, c.2, T.U.S.P.)

La Società, ai sensi dell'art. 19, c. 2, del D.Lgs. n. 175/2016, risulta aver adottato

apposito "Regolamento interno per la disciplina delle procedure di ricerca e selezione del Personale", correttamente pubblicato nel sito internet della Società.

21.5 Organo di amministrazione e compensi

Dal piano di ricognizione oggetto del presente esame si evince che l'organo amministrativo è un Consiglio di Amministrazione, composto da 5 membri, con un compenso annuo di € 30.853,00.

In merito alle disposizioni Statutarie relative all'organo amministrativo, l'art. 15 dello Statuto di Sfera S.r.l. prevede che *"la Società è amministrata da un Amministratore Unico o, in alternativa previa delibera motivata dell'Assemblea, con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza amministrativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, da un Consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) o 5 (cinque) membri nominati da parte dell'Assemblea con voto di lista, in recepimento di quanto deliberato dal coordinamento dei soci previsto dal successivo art. 25 del presente Statuto"*, conformemente alle previsioni del T.U.S.P.

La delibera dell'Assemblea dei soci di nomina del C.d.A. in luogo di un Amministratore unico risulta correttamente inviata a questa Sezione di controllo ai sensi dell'art. 11, c. 3 del T.U.S.P.

Con riferimento al costo annuale sostenuto per i compensi ai componenti del Consiglio di Amministrazione, si riscontra il **rispetto**, del parametro dell'80% del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013, previsto dall'art. 4, c. 4 del D.L. n. 95/2012 e richiamato dall'art. 11, c.7 del T.U.S.P., laddove risulta un compenso corrisposto nell'anno 2024 di € 30.853,00 a fronte di un compenso corrisposto nell'anno 2013 di € 44.900,00 (cfr. pag. 25 del bilancio al 31/12/2013).

21.6 Relazione sul governo societario e programma di valutazione del rischio aziendale

La Società ha adottato la relazione sul governo societario, ai sensi dell'art. 6, c. 4, del T.U.S.P. e predisposto il programma di valutazione del rischio previsto dall'art. 6, c. 2, nell'ambito della suddetta relazione.

22. SOCIETÀ' ACQUEDOTTO VALLE DEL LAMONE S.r.l.

La Società Acquedotto Valle del Lamone S.r.l. è una Società a responsabilità limitata i cui soci, da visura camerale estratta dalla banca dati Telemaco, sono il CON.AMI – Consorzio Azienda Multiservizi Intercomunale (85%), il Comune di Faenza (5%), il Comune di Brisighella (5%), il Comune di Marradi (5%).

Il Comune di Faenza detiene nella Società una partecipazione diretta del 5% e una partecipazione indiretta, per il tramite di CON.AMI., del 5,63%.

L'Ente ne prevede il mantenimento con interventi di razionalizzazione specificando che la società ricade nel caso indicato dall'art. 20 c. 2 lett. d) del D.L.gs. n.175/2016, avendo

realizzato nel triennio precedente un fatturato medio non superiore a un milione di euro. La modalità di razionalizzazione prevista è la razionalizzazione tramite aggregazione con altra società o organismo. Per lo stato di attuazione del suddetto processo di razionalizzazione nell'apposita "Relazione sull'attuazione delle misure previste nei precedenti piani di razionalizzazione", l'Ente riferisce che:

- sono state effettuate approfondite valutazioni circa la possibilità di aggregazione in altra società nell'ambito dei contratti per il servizio idrico, tenendo presente anche quanto introdotto dall'art. 16 della Legge Regionale dell'Emilia-Romagna n. 14/2021 che ha prorogato al 31 dicembre 2027 gli attuali affidamenti del ciclo idrico integrato, per garantire gli investimenti nell'ambito dei finanziamenti del PNRR;
- anche nel piano di razionalizzazione di CON.AMI, socio di riferimento, si è stabilito di procedere con la razionalizzazione della società, ipotizzando la liquidazione previa valorizzazione degli assets. Con deliberazione n. 12 del 18/12/2024 CON.AMI ha attribuito mandato disgiunto al Direttore Generale e/o al Presidente del Consiglio di Amministrazione di compiere tutti gli atti necessari per dare attuazione alla misura di razionalizzazione;
- dopo approfondimenti giuridico-amministrativi, fiscali e contabili, i soci hanno ritenuto percorribile la cessione del ramo d'azienda di SAVL, rappresentata dall'esercizio dell'attività di captazione, trattamento e potabilizzazione d'acqua a uso potabile acquedottistico a favore di HERA, quale gestore del servizio idrico integrato, mediante trattativa diretta. In data 17/06/2025 SAVL ha comunicato a tutti i soci, compreso CON.AMI, di aver ricevuto da HERA una "Offerta Non Vincolante" di acquisto di Ramo d'azienda;
- sulla base dei dati e delle informazioni fornite da SAVL, HERA ha indicato il prezzo della propria Offerta Non Vincolante in € 600.000,00, corrispondente al valore netto contabile del Ramo SAVL al 31/12/2024, pari a € 572.049,33, arrotondato per eccesso al centinaio superiore. Il prezzo indicato era di natura indicativa e non vincolante, con possibilità di variazioni in relazione ad eventuali modifiche delle consistenze economico-finanziarie e patrimoniali;
- l'Assemblea dei soci di SAVL, nella seduta del 31/07/2025, ha deliberato favorevolmente in merito all'Offerta non Vincolante proposta da HERA, comunicandone l'accettazione e fornendo le informazioni utili alla predisposizione della loro Offerta Vincolante;
- con nota n. 0083537/25 del 09/10/2025 HERA ha inviato a SAVL la propria offerta vincolante per l'acquisto del ramo d'azienda in seguito alle risultanze economico-finanziarie e patrimoniali al 30/06/2025, confermando il prezzo di € 600.000,00,

corrispondente al valore netto contabile del Ramo al 30/06/2025 (€ 539.099,73, arrotondato al centinaio superiore);

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 28/10/2025 il Comune di Faenza ha approvato il progetto di cessione del ramo di azienda sopra descritto. Il progetto è stato poi oggetto di deliberazione da parte dei competenti organi di SAVL e CON.AMI nel mese di novembre 2025, cui faranno seguito la negoziazione e la stipula dell'accordo quadro e dell'atto notarile di compravendita del ramo d'azienda e degli ulteriori atti e patti previsti nell'accordo quadro.

22.1 L'attività svolta

Quale attività svolta dalla società in disamina, l'Ente, nell'ambito della produzione di un servizio di interesse generale (art. 4, c. 2, lett. a) T.U.S.P.), indica che la Società ha per oggetto *"la ricerca, captazione, sollevamento, trasporto, trattamento e distribuzione dell'acqua per qualsiasi uso; il trasporto, trattamento e smaltimento delle acque di rifiuto urbane ed industriali e loro eventuale riutilizzo. In particolare, la società garantisce l'approvvigionamento idrico degli abitati posti lungo la Valle del Lamone ed in parte della città di Faenza, gestendo la Condotta degli Allocchi e la Condotta Valle del Lamone."*

22.2 Tipo di controllo

L'Ente, nella scheda di cui all'allegato "Piano di revisione periodica 2025", indica l'esistenza del controllo analogo congiunto da parte degli enti soci.

La Sezione prende atto di quanto rappresentato dall'Ente.

22.3 Condizioni di cui all'art. 20, c. 2 T.U.S.P. e analisi dei costi di funzionamento

L'Ente riferisce che:

- la Società presenta un numero di dipendenti superiore a quello degli amministratori, come riportato nel "Piano di Revisione periodica 2025" (n. 9 dipendenti contro 1 amministratore unico);
- il Comune di Faenza non partecipa ad altre società o enti che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da Società Acquedotto Valle del Lamone S.r.l.;
- come risulta dai dati sintetici riepilogati nel "Piano di Revisione periodica", nei tre esercizi precedenti la società **non** ha conseguito un fatturato medio superiore a € 1.000.000,00 bensì di € 998.707,00. Al riguardo, l'Ente specifica il relativo intervento di razionalizzazione previsto dai piani precedenti, vale a dire l'aggregazione con altra Società, il cui stato di realizzazione è già stato riportato al precedente punto 22 della presente delibera;
- la Società non presenta un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- non si ravvisa la necessità di contenimento dei costi di funzionamento della

società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, c. 2, lett. f), TUSP;

- non si ravvisa, la possibilità di aggregare Società Acquedotto Valle del Lamone ad altre società cui il Comune di Faenza partecipa.

Con riferimento all'analisi dei costi di funzionamento, il Comune non risulta dare conto attraverso un'analisi dettagliata, suffragata da dati contabili, dell'andamento dei costi di funzionamento. Il Collegio ritiene la suddetta analisi necessaria secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza contabile già riportato al punto 10 della presente delibera e a cui si fa integrale riferimento.

Pertanto, la Sezione, invita l'Ente ad integrare il piano oggetto del presente esame con la suddetta analisi.

22.4 Criteri e modalità per il reclutamento del personale (art.19, c.2, T.U.S.P.)

Da una ricerca svolta nel sito internet, la Società **non** risulta aver adottato i criteri e le modalità per il reclutamento del personale previsti dall'art. 19, c. 2, del D.Lgs. n. 175/2016. Al riguardo, s'invita l'Ente, nel caso di avvenuta adozione dei suddetti criteri, di volerne indicare gli estremi di pubblicazione e, nell'eventualità di mancata adozione degli stessi, di voler provvedere in merito, in attesa della finalizzazione dell'azione di razionalizzazione in corso della Società.

22.5 Organo di amministrazione e compensi

Dal piano di ricognizione oggetto del presente esame si evince che l'organo amministrativo è composto da un Amministratore Unico con un compenso corrisposto nell'anno 2024 di € 10.000,00.

In merito alle disposizioni Statutarie relative all'organo amministrativo, l'art. 12 dello Statuto della Società Acquedotto Valle del Lamone prevede che *"la Società è amministrata, di norma, da un Amministratore Unico. Per ragioni di adeguatezza amministrativa la Società può essere amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) o 5 (cinque) anche non soci, eletti dall'Assemblea"*, conformemente alle previsioni del T.U.S.P. Tuttavia, la Sezione rileva la mancanza, nel suddetto articolo dello Statuto sociale, dell'inciso *"e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi"* previsto dall'art. 11, c. 3, del T.U.S.P. e invita l'Ente socio di voler provvedere alla relativa integrazione.

Con riferimento al costo annuale sostenuto per i compensi all'organo amministrativo, si riscontra il **rispetto**, del parametro dell'80% del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013, previsto dall'art. 4, c. 4 del D.L. n. 95/2012 e richiamato dall'art. 11, c.7 del T.U.S.P., laddove risulta un compenso corrisposto nell'anno 2024 di € 10.000,00 a fronte di un compenso corrisposto nell'anno 2013 di € 13.500, rammentando che la costante giurisprudenza della Corte dei conti ha univocamente affermato l'applicabilità

del suddetto limite anche alla figura dell'Amministratore unico della Società, che ricorre nel caso di specie Errore. Il segnalibro non è definito.

22.6 Relazione sul governo societario e programma di valutazione del rischio aziendale

La Società ha adottato la relazione sul governo societario, ai sensi dell'art. 6, c. 4, del T.U.S.P. e predisposto il programma di valutazione del rischio previsto dall'art. 6, c. 2, nell'ambito della suddetta relazione.

23. S.TE.PRA Società consortile a r.l. (in fallimento dal 7 giugno 2019 e precedentemente in liquidazione)

Il Comune di Faenza detiene nella suddetta Società una partecipazione diretta del 0,543%.

La Società S.TE.PRA, dichiarata fallita dal 7 giugno 2019, aveva la finalità *"di interesse pubblico, con oggetto la promozione delle attività economiche nel territorio della Provincia di Ravenna, anche acquisendo da enti e privati cittadini immobili da destinare ad insediamenti produttivi"*.

L'Ente riferisce che con l'approvazione dell'Assemblea Straordinaria del 26 luglio 2013 la società è stata messa in liquidazione ed è stato nominato un amministratore liquidatore, ai sensi di quanto stabilito dal Codice civile. Il Tribunale di Ravenna, con sentenza depositata il 7 giugno 2019, ha dichiarato il fallimento della società.

Con riferimento allo stato di attuazione del processo fallimentare, il Comune, nell'apposita *"Relazione sull'attuazione delle misure previste nei precedenti piani di razionalizzazione"* rappresenta che *"in data 25/10/2019 si è svolta l'udienza per l'esame dello stato passivo. Il Giudice Delegato ha dichiarato in data 11/12/2020 chiuso ed esecutivo lo stato passivo del fallimento, mandando ai Curatori di dare comunicazione immediata a tutti i creditori che hanno proposto domanda di ammissione. In data 25/06/2021 il Giudice Delegato ha ordinato il deposito in Cancelleria del progetto di ripartizione e mandato al Curatore di darne avviso a tutti i creditori. In data 03/11/2021 il Giudice Delegato ha disposto la rimessione nei termini dell'istanza di ammissione al passivo e, su proposta del curatore, l'ammissione allo stato passivo della procedura del creditore Regione Emilia-Romagna. Ha inoltre dato mandato al Curatore di integrare lo Stato Passivo e darne comunicazione ai creditori. In data 02/08/2023 il Curatore ha inoltrato il secondo riparto parziale del fallimento ex art. 113, depositato in Cancelleria. I tempi di conclusione della procedura non sono noti al momento"*.

25. ASER – Azienda Servizi Romagna S.r.l.

La Società ASER – Azienda Servizi Romagna S.r.l. è definita dall'Ente come una Società a responsabilità limitata che svolge attività di impresa funebre.

I soci, da visura estratta dalla banca dati Telemaco, sono rappresentati da Ravenna

Holding per la quota del 100%, quale socio unico.

Il Comune di Faenza, pertanto, detiene nella suddetta Società una partecipazione indiretta del 5,172481%, per il tramite di Ravenna Holding.

L'Ente ne prevede il mantenimento senza interventi.

25.1 L'attività svolta

Quale attività svolta dalla società in disamina, l'Ente, nell'ambito della produzione di un servizio di interesse generale (art. 4, c. 2, lett. a) T.U.S.P.) indica *"Attività di impresa funebre che assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni: - disbrigo, su mandato dei familiari, delle pratiche amministrative inerenti il decesso; - fornitura di casse mortuarie e di altri articoli ed accessori funebri, fiori compresi, in occasione di un funerale; - trasporto di salma, di cadavere, di ceneri e di ossa umane; - le incombenze non specificatamente indicate, ma correlate ai servizi sopra richiamati"*.

In particolare, l'Ente riferisce che *"in assenza di disposizioni specifiche nella normativa nazionale di settore (D.P.R. n.285/1990), i servizi funerari trovano regolamentazione nella L.R. Emilia-Romagna 29 luglio 2004, n. 19 "Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria", così come modificata dalla L.R. Emilia-Romagna 27 luglio 2005 n. 14. In particolare, l'art. 13, c. 1, regola l'attività "funebre" definendola un servizio che comprende e assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni: l'attività di trasporto, l'attività di disbrigo delle pratiche amministrative per conto dei familiari e la fornitura di cofani ed accessori. La Corte giustizia UE fa rientrare esplicitamente l'attività funebre nel suo complesso, comprensiva anche del servizio di "onoranze funebri", tra le attività finalizzate alla soddisfazione di "bisogni di interesse generale" (Corte Giustizia UE, Sez. V, 27/02/2003, n. 373). Tale indirizzo, del resto, appare coerente con il quadro sovranazionale del settore e con gli indirizzi di riforma dello stesso a livello nazionale, nell'ambito di una produzione giurisprudenziale nazionale poco significativa (in quanto decisamente limitata e parziale). Appare inoltre evidente la sovrapponibilità dell'orientamento della Corte alla fattispecie di "attività funeraria" di cui all'art. 13 della L.R. Emilia-Romagna n. 19/2014. In sostanza l'attività funeraria, sussistendo come attività tipizzata nella presenza "congiunta" dei tre elementi presupposti dall'art. 13, c. 1 della L.R. n. 19/2014, appare connotarsi nel suo complesso come attività di servizio pubblico a rilevanza economica, che non può avere rilevanza autonoma al di fuori di quella funeraria ed appare pertanto connotata dal medesimo interesse pubblicistico (o comunque non può considerarsi ragionevolmente ad esso estranea). In quanto attività necessariamente congiunte, nel loro complesso contribuiscono pertanto inscindibilmente all'equilibrio della gestione societaria, consentendo l'esercizio della finalità di calmieramento imposta dagli enti locali ed assicurando lo svolgimento anche delle attività obbligatorie ed istituzionali degli enti locali (ad es. servizi per gli indigenti), che*

richiederebbero risorse diversamente da individuare nei bilanci degli enti locali. Aser S.r.l. non svolge servizi cimiteriali e necroscopici, né direttamente né attraverso società controllate o collegate, nel pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 5 c. 2 e 3 della L. R. n. 19/2004 e dell'art.26 del Regolamento di Polizia Mortuaria Comunale. Il c. 3° prevede unicamente che i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate non possono essere dati in gestione a soggetti esercenti l'attività funebre "anche attraverso società controllate o collegate". La normativa non prevede invece alcun altro caso di rilievo del controllo o collegamento societario. Ravenna Holding S.p.a. non svolge alcuna attività (né il suo Statuto prevede alcunché) inerenti a servizi funebri, cimiteriali, necroscopici."

L'Ente evidenzia altresì che *"nel 2012 AGCM chiese a Ravenna Holding informazioni in merito ai rapporti di gruppo e tra i due soggetti controllati ASER e Azimut che si occupano di attività di onoranze funebri e gestione dei servizi cimiteriali, senza alcun ulteriore seguito alla luce della risposta inviata".*

Al riguardo, la Sezione rammenta di aver già espresso le proprie valutazioni, che qui si confermano, con delibera n. 4/2024/VSGO relativa all'esame del piano di ricognizione delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Ravenna al 31/12/2020 e 31/12/2021 laddove, alla luce dei chiarimenti dell'Ente, aveva concluso per il superamento del rilievo mosso con la precedente del. n. 131/2021/VSGO ritenendo rispettata la condizione evidenziata dal Tar Emilia-Romagna circa la sussistenza di una situazione che escluda in radice "qualsiasi forma di collegamento o controllo societario" a garanzia del principio di concorrenza in quanto, "ai sensi della L.R. n. 19/2004, art. 5, c. 2, risulta attuata e garantita la separazione societaria fra le "attività funebri", esercitate esclusivamente da ASER S.r.l., da quelle "cimiteriali e necroscopiche", gestite esclusivamente da AZIMUT S.p.A." e "Ravenna Holding non esercita alcun coordinamento specifico in relazione alle attività delle due società" raccomandando tuttavia all'Ente, in ogni caso, di vigilare ai fini del rispetto di tutte le norme poste a tutela della concorrenza e di attuare una costante azione di monitoraggio volta ad evitare il verificarsi delle situazioni indicate dall'AGCM nella segnalazione n. AS 392, approvata nella riunione del 17 maggio 2007.

25.2 Tipo di controllo

L'Ente riferisce la sussistenza del controllo solitario da parte di Ravenna Holding.

Il Collegio prende atto.

25.3 Condizioni di cui all'art. 20, c. 2 T.U.S.P. e analisi dei costi di funzionamento

L'Ente riferisce che:

- la Società presenta un numero di dipendenti superiore a quello degli

amministratori, come riportato nel "Piano di Revisione periodica" (n. 15 dipendenti contro tre componenti del C.d.A.);

- il Comune di Faenza non partecipa ad altre società o enti che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da ASER S.r.l.;
- come risulta dai dati sintetici riepilogati nel "Piano di Revisione periodica", nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore a € 1.000.000,00;
- la Società non presenta un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- non si ravvisa la necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi e per gli effetti di cui all'art.20, c. 2, lett. f del T.U.S.P.
- in base alle analisi effettuate, non si ravvisa la possibilità di avviare operazioni di aggregazione.

Con riferimento all'analisi dei costi di funzionamento, il Comune dà conto attraverso un'analisi dettagliata, suffragata da dati contabili, dell'andamento dei costi di funzionamento, rappresentando i costi sostenuti nell'ultimo quinquennio suddivisi per tipologia, la composizione, il raffronto con il valore della produzione.

La Sezione prende atto di quanto rappresentato dall'Ente.

25.4 Criteri e modalità per il reclutamento del personale (art.19, c.2, T.U.S.P.)

La Società, ai sensi dell'art. 19, c. 2, del D.Lgs. n. 175/2016, risulta aver adottato apposito "Regolamento per la disciplina delle procedure di ricerca, selezione ed inserimento di personale", correttamente pubblicato nel sito internet della Società.

25.5 Organo di amministrazione e compensi

Dal piano di ricognizione oggetto del presente esame si evince che l'organo amministrativo è composto da un C.d.A. di 3 membri con un compenso annuo di € 41.696,00.

In merito alle disposizioni Statutarie relative all'organo amministrativo, l'art. 18 dello Statuto prevede che *"l'amministrazione della società è affidata ad un Amministratore Unico. L'Assemblea, con deliberazione motivata, con riferimento in particolare a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, può alternativamente disporre che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre componenti"* conformemente alle norme del T.U.S.P. Tuttavia, la Sezione rileva la mancanza, nel suddetto articolo dello Statuto sociale, dell'inciso "e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi" previsto dall'art. 11, c. 3, del T.U.S.P. e invita l'Ente socio, per il tramite della controllante Ravenna Holding, di voler provvedere alla relativa integrazione.

La delibera dell'Assemblea dei soci di nomina del C.d.A. in luogo di un Amministratore unico risulta correttamente inviata a questa Sezione di controllo ai sensi dell'art. 11, c. 3 del T.U.S.P.

Con riferimento al costo annuale sostenuto per i compensi all'amministratore, e alla verifica del rispetto del parametro dell'80% del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013, previsto dall'art. 4, c. 4 del D.L. n. 95/2012 e richiamato dall'art. 11, c. 7 del T.U.S.P., si riscontra il rispetto del suddetto parametro laddove a fronte di un compenso corrisposto nell'anno 2013, desunto dal relativo bilancio, pari a € 56.449,00 risulta un compenso corrisposto nell'esercizio 2024 pari a € 41.696,00,

25.6 Relazione sul governo societario e programma di valutazione del rischio aziendale

La Società ha adottato la relazione sul governo societario, ai sensi dell'art. 6, c. 4, del T.U.S.P. e predisposto il programma di valutazione del rischio previsto dall'art. 6, c. 2, nell'ambito della relazione sulla gestione al bilancio chiuso al 31 dicembre 2024.

26. AZIMUT S.p.A.

La Società Azimut S.p.A. viene definita dall'Ente come una Società "mista", la cui costituzione è avvenuta in data 01/07/2012 attraverso l'assegnazione sia della partecipazione azionaria e dei compiti del socio privato, sia degli affidamenti correlati da parte degli enti locali specificando, in particolare, che *"il socio privato è stato scelto con procedura competitiva ad evidenza pubblica, cosiddetta a "doppio oggetto", avente cioè per oggetto contestualmente la qualità di socio e l'attribuzione di compiti operativi connessi alla gestione del servizio, in conformità a quanto richiesto dall'ordinamento. La procedura di selezione è stata effettuata nel pieno rispetto dei requisiti normativi per tale tipologia di affidamento anche per come via via precisatisi in base alla giurisprudenza (anche comunitaria). La società mista rientra tra le fattispecie previste per le società pubbliche dall'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016 ed in particolare nella fattispecie di cui al c. 2 lett. c) "realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del D.Lgs. n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, c. 1 e 2".*

Da visura camerale estratta dalla banca dati Telemaco, i soci sono rappresentati da Ravenna Holding S.p.A. (59,804%), da Antares S.c.a.r.l. (40%) e dal Comune di Castel Bolognese (0,196%).

Il Comune di Faenza, pertanto, detiene nella Società in parola una partecipazione indiretta del 3,09% per il tramite di Ravenna Holding.

L'Ente ne prevede il mantenimento senza interventi,

26.1 L'attività svolta

Quale attività svolta dalla società in disamina, l'Ente, nell'ambito della realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del D.Lgs. n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, c. 1 e 2 del T.U.S.P. (art. 4, c. 2, lett. c) T.U.S.P.), indica *"esercizio di servizi pubblici locali o servizi di interesse generale affidati da parte di enti soci e/o altri soggetti e definiti sulla base di contratti di servizio. In particolare: la gestione dei servizi cimiteriali (incluse le operazioni di polizia mortuaria); la gestione di cremazione salme; la gestione di camere mortuarie; la gestione di manutenzione verde pubblico; l'igiene ambientale attraverso attività antiparassitarie e di disinfestazione; la gestione toilette pubbliche; la gestione della sosta; la gestione delle attività di accertamento delle violazioni al codice della strada in materia di sosta; la gestione di servizi ausiliari ai precedenti."*

26.2 Tipo di controllo

L'Ente, nell'allegato "A – Piano di revisione periodica 2025", indica l'inesistenza di controllo da parte del Comune di Faenza e che la Società può ritenersi in controllo civilistico di Ravenna Holding ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile, ma non in controllo pubblico ai sensi del T.U.S.P.

In particolare, l'Ente specifica che *"anche per quanto riguarda AZIMUT è stato opportuno aggiornare la verifica circa l'eventuale presenza di una situazione di controllo, secondo la peculiare definizione dell'art. 2, c. 1, lett. b). Nel corso del 2019 si sono infatti registrate una serie di rilevanti e convergenti decisioni della giurisprudenza contabile e amministrativa sulla nozione di "controllo pubblico" nelle società pubbliche significative per la situazione specifica. Tali orientamenti in via di consolidamento relativi alle società miste di cui all'art. 17 del T.U.S.P., se applicati alla società AZIMUT S.p.A., impongono di considerare non presente il requisito del controllo pubblico nella governance della stessa. Al riguardo riveste particolare importanza, per l'evidente autorevolezza, Corte dei conti Sezioni Riunite in Sede Giurisdizionale in speciale composizione 4.7.2019 n. 16 ed inoltre Corte dei conti Sez. Riunite in sede di Controllo 20.06.2019 n. 11; Corte dei conti Sez. Controllo Umbria 2.10.2019, n. 76, e Tar Lazio Sez. I 19.4.2019, n. 511, e Tar Marche n. 694 e 695 del 2019. Le menzionate sentenze evidenziano che nelle società miste costituite con gara a c.d. "doppio oggetto" la rilevanza della influenza sulla gestione del socio privato, garantita da statuto e/o patti parasociali, comporta la definizione di "società a partecipazione pubblica maggioritaria"(come espressamente definito per una fattispecie del tutto simile da Corte dei conti Sezioni Riunite in Sede Giurisdizionale in Speciale Composizione 4.7.2019 n. 16). Richiamiamo al riguardo il chiaro orientamento assunto da Codesta Sezione (n. 10/2022/VSGO relativa alla verifica della ricognizione delle partecipate*

2017-2018-2019 del Comune di Rimini) che così riassume il proprio complessivo orientamento sul controllo (orientamento peraltro ribadito testualmente a pag. 2 paragrafo a della stessa richiesta di Codesta Sezione): "La costante giurisprudenza di questa Sezione sul tema del controllo pubblico (cfr., ex multis, Corte dei conti, Sez. reg. contr. Emilia-Romagna, delib. n. 63/2020/PARI e n. 113/2021/PARI) richiama la delibera n.11/SSRRCO/QMIG/19 delle Sezioni riunite in sede di controllo (avente funzione di orientamento generale per le Sezioni regionali) nella quale si ritiene "sufficiente, ai fini dell'integrazione della fattispecie delle società a controllo pubblico[...] che una o più amministrazioni pubbliche dispongano, in assemblea ordinaria, dei voti previsti dall'art. 2359 del Codice civile", come da applicazione letterale del combinato disposto delle lettere b) ed m) dell'art. 2 del Tusp. L'unica eccezione a tale presunzione di controllo congiunto si verifica quando in virtù della presenza di patti parasociali (art. 2314-bis c.c.), di specifiche clausole statutarie o contrattuali (anche aventi fonte, per esempio, nello specifico caso delle società miste, nel contratto di servizio stipulato a seguito di una c.d. "gara a doppio oggetto"), risulti provato che, pur a fronte della detenzione della maggioranza delle quote societarie da parte di uno o più enti pubblici, sussista un'influenza dominante del socio privato o di più soci privati (nel caso, anche unitamente ad alcune delle amministrazioni pubbliche socie)." Al riguardo, l'Ente evidenzia altresì che "Il paragrafo "3.2.4. Controllo della società" del PTPCT 2023-2024-2025 , [.....] descrive nel dettaglio la specifica situazione della società. Si evidenzia come le condizioni per definire la società a "partecipazione pubblica" e non in "controllo pubblico", in quanto oggettive e strutturali, sussistono dalla data di avvio della società mista (1.7.2012). Se si analizzano con tale lente lo Statuto ed il Patto Parasociale di Azimut S.p.A. emerge come, l'art. 16 dello Statuto preveda che per specifiche rilevanti materie non possono essere assunte deliberazioni senza il voto del 70% dell'intero capitale azionario, rendendosi quindi necessario (anche) il voto favorevole della componente privata (40%). Senza l'approvazione assembleare della componente privata non si può modificare lo statuto e non si possono assumere nuovi servizi dagli stessi enti, senza il voto dell'Amministratore Delegato designato dal socio privato non si possono approvare in C.d.A. il budget e altri atti fondamentali per la gestione societaria. L'art. 23 dello Statuto prevede inoltre espressamente che l'Amministratore Delegato sia designato dal socio privato ed elenca ampi poteri da attribuire da parte del C.d.A. allo stesso, che delineano oggettivamente ed espressamente l'attribuzione della "gestione ordinaria della società".

In merito all'inesistenza del controllo pubblico sulla Società de qua ai sensi del T.U.S.P., questa Sezione prende atto di quanto rappresentato dall'Ente, peraltro confermando l'orientamento già espresso con sia con la del. n. 10/2022/VSGO, sia con la più recente

del. n. 4/2024/VSGO ribadendo tuttavia, che – comunque - a norma dell'art. 11, c. 16, del T.U.S.P., nelle società a partecipazione pubblica ma non a controllo pubblico, l'amministrazione pubblica che sia titolare di una partecipazione pubblica superiore al 10% del capitale propone agli organi societari l'introduzione di misure analoghe a quelle di cui ai c. 6 e 10 dello stesso art. 11.

Diversamente, questa Sezione, con riferimento al passaggio relativo alla possibilità di acquisire affidamenti al di fuori dei contratti di servizio affidati nell'ambito della gara a "doppio oggetto" conferma il proprio orientamento restrittivo di cui alla del. n. 4/2024/VSGO laddove è stato affermato che *"Preso atto di quanto rappresentato dall'Ente, la Sezione osserva che il riferimento normativo, nel caso di specie, deve essere individuato nell'art. 17, c.1 del T.U.S.P., dedicato alle società a partecipazione mista pubblico-privata e che, pertanto, non appare pertinente il richiamo del Comune all' "oggetto sociale esclusivo" delineato dall'art. 4, c.4 del T.U.S.P., riferito alle società "in house" e non alle società de qua. La Sezione osserva che il legislatore, attraverso l'ultimo periodo del citato c.1 dell'art. 17 ha espressamente introdotto una limitazione alle attività della società mista complessivamente intesa definendo i contenuti di tale attività come limitata all'oggetto del contratto di appalto o concessione. Diversamente opinando, ovvero ritenendo, come sostiene l'Ente, che "l'oggetto esclusivo dell'attività" sia riferito soltanto all'oggetto del contratto di appalto o concessione e che quindi la Società sarebbe legittimata a svolgere attività ulteriori rispetto a quelle oggetto dell'affidamento, si realizzerebbe un'irrisolvibile antinomia con le parole "della società mista" di cui all'ultimo periodo del c.1 dell'art. 17 del T.U.S.P. Inoltre, la Corte di giustizia si è pronunciata sulla possibilità di affidamento diretto a società a partecipazione mista, ritenendo che le norme comunitarie "non ostano all'affidamento diretto di un servizio pubblico che preveda l'esecuzione preventiva di determinati lavori, come quello di cui trattasi nella causa principale, a una società a capitale misto, pubblico e privato, **costituita specificamente al fine della fornitura di detto servizio e con oggetto sociale esclusivo**, nella quale il socio privato sia selezionato mediante una procedura ad evidenza pubblica, previa verifica dei requisiti finanziari, tecnici, operativi e di gestione riferiti al servizio da svolgere e delle caratteristiche dell'offerta in considerazione delle prestazioni da fornire, a condizione che detta procedura di gara rispetti i principi di libera concorrenza, di trasparenza e di parità di trattamento imposti dal Trattato CE per le concessioni".⁴ Detta sentenza si riferisce esplicitamente ad una società "costituita specificamente al fine della fornitura di detto servizio e con oggetto sociale esclusivo": la Corte di Giustizia, pertanto, delimita espressamente l'oggetto sociale "esclusivo" della*

⁴ Cfr.: Corte di giustizia, sez. III, 15 ottobre 2009, C196/08 - Acoset S.p.A.

società che viene costituita specificatamente al fine della fornitura del servizio oggetto di gara”.

Tanto premesso, la Sezione invita l’Ente ad attivare le necessarie iniziative volte a ricondurre l’oggetto sociale della Società AZIMUT in linea con le norme del T.U.S.P. e di darne conto nei prossimi piani di ricognizione.

26.3 Condizioni di cui all’art. 20, c. 2 T.U.S.P. e analisi dei costi di funzionamento

L’Ente riferisce che:

- la Società presenta un numero di dipendenti superiore a quello degli amministratori, come riportato nel “Piano di Revisione periodica” (n. 67 dipendenti contro 5 componenti del C.d.A.);
- il Comune di Faenza non partecipa ad altre società o enti che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da AZIMUT S.p.A.;
- come risulta dai dati sintetici riepilogati nel “Piano di Revisione periodica”, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore a € 1.000.000,00;
- la Società non presenta un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- non si ravvisa la necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 20, c. 2, lett. f), TUSP;
- non si ravvisa, la possibilità di aggregare AZIMUT S.p.A. ad altre società cui il Comune di Faenza partecipa.

Con riferimento all’analisi dei costi di funzionamento, il Comune dà conto attraverso un’analisi dettagliata, suffragata da dati contabili, dell’andamento dei costi di funzionamento, rappresentando i costi sostenuti nell’ultimo quinquennio suddivisi per tipologia, la composizione, il raffronto con il valore della produzione.

La Sezione prende atto di quanto rappresentato dall’Ente.

27. IF IMOLA FAENZA TOURISM COMPANY Soc. Cons. a r.l.

La Società IF Imola Faenza Tourism Company Soc. Cons. a r.l. viene definita dall’Ente come una Società che svolge le funzioni di accoglienza e promozione turistica e si propone di promuovere e sviluppare le potenzialità economiche e turistiche nel territorio in cui operano i soci. Tali attività rispondono ad un servizio di interesse generale, che trova corrispondenza nelle competenze, in capo ai Comuni, delle funzioni amministrative che riguardano lo sviluppo economico del territorio ai sensi dell’ art. 13 del D.Lgs. 267/2000. Inoltre, nell’ambito della L.R. Emilia-Romagna n. 4/2016 di organizzazione turistica regionale, si caratterizza quale soggetto che opera in un ambito territoriale allargato (area della provincia bolognese e della Romagna), attraverso il modello DMC

(Destination Management Company), con l'obiettivo di una gestione integrata di tutte le funzioni inerenti alla promocommercializzazione turistica: dall'informazione, alla commercializzazione, passando per la gestione di spazi e strutture strettamente correlate alla funzione turistica.

La Società, costituita a seguito del perfezionamento della fusione per incorporazione tra la Società Turismo Area Imolese Soc. Cons. a r.l. e la Società di Area Terre di Faenza Soc. Cons. a r.l. svolge un ruolo importante per lo sviluppo del territorio nel settore dell'accoglienza e promozione turistica e per una migliore coesione sociale nell'ambito imolese-faentino.

Trattasi di una società a maggioranza privata e, da visura camerale estratta dalla banca dati Telemaco, i soci sono rappresentati dal Consorzio CON.AMI (37,918%), dalla Banca di Imola S.p.A. (6,763%), da Confindustria Emilia Area Centro (2,557%), da Donatello Hotels S.r.l. (2,192%), da Erbacchi S.r.l. (2,160%), da Unione della Romagna Faentina (2,160%), dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Imola (1,826%), da Essebi S.p.A. (1,826%), da Confartigianato Assimprese Bologna (1,826%), da Asscooper Consorzio cooperativo a r.l. (1,826%), da Hotel Molino Rosso S.r.l. (1,826%), da Confesercenti Imola (1,826%), da Confcommercio Imola (1,826%), dalla Banca di Credito Cooperativo della Romagna Società cooperativa (1,8%), dall'Associazione Commercianti Faenza (1,440%), da Confesercenti Provinciale di Ravenna (1,08%), da Padusa S.p.A. (1,08%), da Museo internazionale delle ceramiche di Faenza Onlus (1,08%) e, per la restante percentuale complessiva del 26,985% da ulteriori n. 62 soci per una percentuale inferiore al 1% ciascuno.

Il Comune di Faenza, pertanto, detiene nella Società in parola una partecipazione indiretta del 3.009% per il tramite di Consorzio CON. AMI (2,544%) e Fondazione Museo internazionale delle Ceramiche di Faenza Onlus (0,465%).

L'Ente ne prevede il mantenimento senza interventi, precisando che *"La Società al 31/12/2022 ricadeva nel caso indicato dall'art. 20 c. 2, lett. d) del D.Lgs. n. 175/2016, avendo realizzato, nel triennio precedente, un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Si era previsto di verificare la possibilità di una cessione a titolo oneroso delle partecipazioni indirette in IF (sia quella tramite il Con. Ami., sia quella tramite la Fondazione MIC). Come già esposto nei precedenti piani di razionalizzazione, sono stati intrapresi diversi tentativi di cessione delle quote tramite bando pubblico e ad oggi si è giunti alla vendita parziale (pari al 5%) della quota tramite Con. Ami. Parallelamente si sono svolti approfondimenti e confronti fra i soci per lo sviluppo di ulteriori attività, anche volte a cogliere le opportunità della ripresa in seguito alle emergenze che si sono verificate negli ultimi anni. Con i bilanci di esercizio 2023 e 2024, il parametro in esame è tornato in equilibrio, con un fatturato medio che supera il milione di euro. Si valuta*

pertanto di non procedere con ulteriori interventi di razionalizzazione, in quanto la società non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, c. 2, lett. a) - g). Sarà tuttavia cura dell'Ente continuare a monitorare la situazione e intervenire qualora le condizioni dovessero ulteriormente modificarsi, oppure qualora il socio di maggioranza Con. Ami, in seguito all'Assemblea dei soci del proprio piano di razionalizzazione, dovesse deliberare azioni diverse."

27.1 L'attività svolta

Quale attività svolta dalla società in disamina, l'Ente, nell'ambito della produzione di un servizio di interesse generale (art. 4, c. 2, lett. a) T.U.S.P.) indica che "Tourism company, punta direttamente ai mercati turistici, valorizzando le eccellenze dei territori imolese e faentino, molto simili tra loro, favorendo l'incontro diretto tra l'offerta (i prodotti turistici) e la domanda (i turisti), attraverso la creazione di vere e proprie specifiche linee di prodotto."

27.2 Tipo di controllo

L'Ente, nell'allegato "A – Piano di revisione periodica 2025", indica l'inesistenza di controllo da parte del Comune di Faenza.

La Sezione prende atto di quanto rappresentato dall'Ente.

27.3 Condizioni di cui all'art. 20, c. 2 T.U.S.P. e analisi dei costi di funzionamento

L'Ente riferisce che:

- la Società presenta un numero di dipendenti superiore a quello degli amministratori, come riportato nel "Piano di Revisione periodica" (n. 9 dipendenti contro 7 componenti del C.d.A.);
- il Comune di Faenza non partecipa ad altre società o enti che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da IF Imola Faenza Tourism Company Soc. Cons. a r.l.;
- come risulta dai dati sintetici riepilogati nel "Piano di Revisione periodica", nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore a € 1.000.000,00;
- la Società non presenta un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- non si ravvisa la necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, c. 2, lett. f), TUSP;
- non si ravvisa, la possibilità di aggregare IF Imola Faenza Tourism Company Soc. Cons. a r.l. ad altre società cui il Comune di Faenza partecipa.

Con riferimento all'analisi dei costi di funzionamento, il Comune non risulta dare conto attraverso un'analisi dettagliata, suffragata da dati contabili, dell'andamento dei costi di

funzionamento. Il Collegio ritiene la suddetta analisi necessaria secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza contabile già riportato al punto 10 della presente delibera e a cui si fa integrale riferimento.

Pertanto, la Sezione, invita l'Ente ad integrare il piano oggetto del presente esame con la suddetta analisi.

28. RAVENNA ENTRATE S.p.A.

La Ravenna Entrate S.p.A. è una Società *"in house"* il cui socio unico, da visura camerale estratta dalla banca dati Telemaco, è rappresentato da Ravenna Holding S.p.A. (100%).

Pertanto, il Comune di Faenza detiene nella Società una partecipazione indiretta del 5,172481% per il tramite di Ravenna Holding.

Lo Statuto della Società, all'art. 3, correttamente prevede che *"Ravenna Entrate S.p.A. opera in via prevalente per lo svolgimento dei compiti ad essa assegnati dagli Enti affidanti, esercitando le attività di cui al presente oggetto sociale. Al fine di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale, la società potrà realizzare e svolgere le attività previste nell'oggetto sociale anche a favore e su richiesta di terzi diversi dagli Enti di cui sopra, in via residuale e comunque in misura inferiore al 20%, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 5, c. 1, lett. b), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dell'art. 16, c. 3, del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i."* nel rispetto dell'art. 16, c. 3 del T.U.S.P.

L'Ente ne prevede il mantenimento senza interventi, specificando che *"Il modello gestionale "in house providing" di Ravenna Entrate offre la possibilità, anche in una prospettiva di razionalizzazione ed efficientamento su scala territoriale più ampia, di assolvere eventualmente in futuro alle funzioni di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi ed entrate patrimoniali, anche per altri Comuni attualmente non serviti dalla società, a cominciare dagli altri azionisti di Ravenna Holding S.p.A. Tale possibilità potrà maturare, in base alle autonome valutazioni degli Enti, in relazione alle scadenze degli affidamenti in essere. Si rileva pertanto il vantaggio, potenzialmente anche di natura economica, che gli Enti soci possono ottenere con la possibilità di affidare a Ravenna Entrate S.p.A. la gestione delle proprie entrate tributarie e patrimoniali"*.

28.1 L'attività svolta

Quale attività svolta dalla società in disamina, l'Ente, nell'ambito della produzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (art. 4, c. 2, lett. d) T.U.S.P.), indica che la Società ha per oggetto *"Servizi di riscossione e gestione per il Comune di Ravenna delle entrate tributarie, patrimoniali e delle sanzioni amministrative elevate dal Corpo di Polizia Municipale"* specificando che *"Ravenna Entrate S.p.A. opera in via esclusiva per lo svolgimento dei compiti ad essa"*

assegnati dagli Enti affidanti, esercitando le attività previste dallo Statuto. Il nuovo modello gestionale offre la possibilità, anche in una prospettiva di razionalizzazione ed efficientamento su scala territoriale più ampia, **di assolvere eventualmente in futuro tali funzioni anche per altri Enti, a cominciare dagli altri azionisti di Ravenna Holding S.p.A.** Tale possibilità potrà maturare, in base alle autonome valutazioni di ciascun Ente, in relazione alle scadenze degli affidamenti per ciascuno in essere."

Inoltre, in merito alle disposizioni dello Statuto sociale, la Sezione osserva la parziale difformità rispetto alla previsione di cui all'art. 4, c. 5, del T.U.S.P, dell'articolo 3, c. 8, lett. c) dello Statuto che prevede "La Società, nell'ambito dell'oggetto sociale, può porre in essere operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie, necessarie od utili, strumentali o connesse, per il raggiungimento dei fini sociali, **non esclusa l'assunzione di partecipazioni in Enti, Associazioni, Consorzi e/o Società, aventi scopi affini, complementari o strategicamente utili, quando consentita dalle norme di legge. L'assunzione di partecipazioni in altre imprese, se e in quanto consentita dalle disposizioni di legge, comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime, nonché la costituzione di nuove società, l'acquisizione di partecipazioni, anche indirette, in società già costituite, l'alienazione o la costituzione di vincoli sulle partecipazioni sociali devono essere deliberate dall'Assemblea dei Soci**, in coerenza con le previsioni assunte dai competenti organi degli Enti soci di Ravenna Holding spa. L'organo amministrativo ne deve dare specifica informazione nella nota integrativa del bilancio." Al riguardo, la Sezione rappresenta che l'art. 4, c. 5, del T.U.S.P. stabilisce che "Fatte salve le diverse previsioni di legge regionali adottate nell'esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa, è fatto divieto alle società di cui al comma 2, lettera d), controllate da enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società. Il divieto non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti".

Ravenna Entrate S.p.A. è, infatti, qualificata dal Comune stesso come società rientrante nella fattispecie di cui all'art. 4 c. 2 lett. d) del T.U.S.P. e non risulta avere come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali.

Ciò premesso, si invita l'Ente ad adottare le necessarie iniziative volte all'adeguamento dello Statuto sociale con la suddetta previsione del T.U.S.P.

28.2 Tipo di controllo

L'Ente, nella scheda di cui all'allegato "Piano di revisione periodica 2025", che la Società opera come società "in house" a totale partecipazione pubblica, soggetta all'attività di

direzione, coordinamento e controllo ai sensi dell'art. 2497-bis del Codice civile da parte di Ravenna Holding, che ne detiene il 100% del capitale sociale.

La Sezione prende atto di quanto rappresentato dall'Ente.

28.3 Condizioni di cui all'art. 20, c. 2 T.U.S.P. e analisi dei costi di funzionamento

L'Ente riferisce che:

- la Società presenta un numero di dipendenti superiore a quello degli amministratori, come riportato nel "Piano di Revisione periodica 2025" (n. 47 dipendenti contro 1 amministratore unico);
- il Comune di Faenza non partecipa ad altre società o enti che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da Ravenna Entrate S.p.A.;
- come risulta dai dati sintetici riepilogati nel "Piano di Revisione periodica", nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore a € 1.000.000,00;
- la Società non presenta un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- non si ravvisa la necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, c. 2, lett. f), TUSP;
- non si ravvisa, la possibilità di aggregare Ravenna Entrate S.p.A. ad altre società cui il Comune di Faenza partecipa.

Con riferimento all'analisi dei costi di funzionamento, il Comune dà conto attraverso un'analisi dettagliata, suffragata da dati contabili, dell'andamento dei costi di funzionamento, rappresentando i costi sostenuti nell'ultimo quinquennio suddivisi per tipologia, la composizione, il raffronto con il valore della produzione.

La Sezione prende atto di quanto rappresentato dall'Ente.

28.4 Criteri e modalità per il reclutamento del personale (art.19, c.2, T.U.S.P.)

La Società, ai sensi dell'art. 19, c. 2, del D.Lgs. n. 175/2016, risulta aver adottato apposito "regolamento per la disciplina delle procedure di ricerca, selezione e inserimento di personale", correttamente pubblicato nel sito internet della Società.

28.5 Organo di amministrazione e compensi

Dal piano di ricognizione oggetto del presente esame si evince che l'organo amministrativo è un Amministratore Unico, con un compenso annuo di € 39.520,00.

In merito alle disposizioni Statutarie relative all'organo amministrativo, l'art. 19 dello Statuto di Ravenna Entrate S.p.A. prevede che *"La Società è amministrata da un Amministratore Unico. L'Assemblea della società, con delibera motivata, con riguardo in particolare a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, può alternativamente disporre che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto*

da tre o cinque membri, secondo il numero determinato all'atto della nomina, nominati secondo modalità tali da garantire che sia costituito per almeno un terzo dei suoi componenti dal genere meno rappresentato", conformemente alle previsioni del T.U.S.P. Tuttavia, la Sezione rileva la mancanza, nel suddetto articolo dello Statuto sociale, dell'inciso "e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi" previsto dall'art. 11, c. 3, del T.U.S.P. e invita l'Ente socio di voler provvedere alla relativa integrazione. Con riferimento al costo annuale sostenuto per i compensi ai componenti del Consiglio di Amministrazione, si riscontra il **rispetto**, del parametro dell'80% del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013, previsto dall'art. 4, c. 4 del D.L. n. 95/2012 e richiamato dall'art. 11, c.7 del T.U.S.P., laddove risulta un compenso corrisposto nell'anno 2024 di € 39.520,00 a fronte di un compenso corrisposto nell'anno 2013 di € 110.494,00 (cfr. pag. 33 del bilancio al 31/12/2013). Al riguardo, la Sezione rammenta che la costante giurisprudenza della Corte dei conti ha univocamente affermato l'applicabilità del suddetto limite anche alla figura dell'Amministratore unico della Società, che ricorre nel caso di specie.²

28.6 Relazione sul governo societario e programma di valutazione del rischio aziendale

La Società ha adottato la relazione sul governo societario, ai sensi dell'art. 6, c. 4, del T.U.S.P. e predisposto il programma di valutazione del rischio previsto dall'art. 6, c. 2, nell'ambito della suddetta relazione.

29. RAVENNA FARMACIE S.r.l.

La Società Ravenna Farmacie S.r.l. è una Società "in house" i cui soci, da visura camerale estratta dalla banca dati Telemaco, sono Ravenna Holding S.p.A. (92,470%), il Comune di Alfonsine (2,486%), il Comune di Cotignola (2,386%), il Comune di Fusignano (1,769%), il Comune di Ravenna (0,889%).

Il Comune di Faenza detiene nella Società una partecipazione indiretta del 4,783% per il tramite di Ravenna Holding S.p.A.

Lo Statuto della Società, all'art. 2, c. 4, correttamente prevede che *"La Società opera in via prevalente per lo svolgimento dei compiti di servizio pubblico ad essa assegnati dagli Enti affidanti, in modo che oltre l'ottanta per cento del valore della produzione sia effettuato nello svolgimento dei compiti a essa affidati dagli enti pubblici soci ed esercitando a tal fine le attività di cui al presente oggetto sociale, come indicate all'art. 2 1° comma lett. a), b), c), d), e), f)."* nel rispetto dell'art. 16, c. 3 del T.U.S.P.

L'Ente ne prevede il mantenimento senza interventi, specificando che "su impulso del Comune di Faenza, al fine di valutare le possibili condizioni di una eventuale integrazione tra Ravenna Farmacie S.r.l. e S.F.E.R.A. S.r.l., è stato attivato un tavolo tecnico, e in tale ambito sono state eseguite alcune verifiche sotto il profilo organizzativo ed

economico concernenti l'ipotesi di aggregazione e nuova gestione integrata. Come dettagliatamente illustrato nel piano di razionalizzazione precedente, l'esito dei lavori del tavolo è culminato nell'Assemblea dei soci di S.F.E.R.A. S.r.l. del 04/11/2024 che, a maggioranza dei Soci presenti, e con la sola esclusione del Comune di Faenza, ha deliberato di non ritenere opportuno investire ulteriori risorse per procedere con altri approfondimenti, ritenendo non esservi un concreto e attuale interesse all'integrazione societaria tra S.F.E.R.A. e Ravenna Farmacie".

Al riguardo, si rinvia a quanto già esposto al punto 21 della presente deliberazione.

29.1 L'attività svolta

Quale attività svolta dalla società in disamina, l'Ente, nell'ambito della produzione di un servizio di interesse generale (art. 4, c. 2, lett. a) T.U.S.P.), indica che la Società ha per oggetto la "Gestione del servizio farmaceutico per i Comuni soci e attività di commercio al dettaglio e all'ingrosso ad esso connesso."

Inoltre, l'Ente rappresenta le seguenti motivazioni oggettive che portano a confermare che la presenza di Ravenna Farmacie S.r.l. rappresenta non solo una scelta strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, come attività da inquadarsi come servizio di interesse generale di rilevanza economica:

- la Società è presente sul territorio comunale di Ravenna con n. 11 farmacie (su n. 47 complessive) e con n. 3 (su n. 12 complessive) a Cervia, n. 1 (su n. 3) ad Alfonsine, n. 1 (su n. 2) a Fusignano, n. 1 (su n. 2) a Cotignola. Nel 2022 è stata deliberata l'apertura di una nuova farmacia comunale in località Casemurate a Ravenna. La sede di farmacia era stata oggetto di numerose reiterazioni di concorso a livello nazionale andate deserte. Si evidenzia in proposito che le valutazioni effettuate sotto il profilo economico in relazione alla programmazione per i prossimi esercizi confermano la sostenibilità economica dell'operazione, nell'ambito complessivo della gestione, e confermano le aspettative positive relativamente al risultato economico ottenibile a seguito dell'apertura della nuova farmacia comunale, pur nell'ambito della caratterizzazione sociale di Ravenna Farmacie di assicurare il servizio farmaceutico anche in zona di minore appetibilità economica;
- la distribuzione territoriale evidenzia, infatti, la finalità "sociale" di servire in modo capillare l'interesse delle comunità locali, anche in aree commercialmente poco attraenti (ad es. Porto Corsini, Lido Adriano, Fornace Zarattini, Ponte Nuovo Ravenna, la succursale estiva di Tagliata di Cervia). Si tratta di una quota significativa di sedi sul totale delle farmacie gestite, con inevitabili effetti sui complessivi risultati di gestione, che ragionevolmente solo una titolarità e gestione "pubblica" comunale può assicurare. Si conferma pertanto l'assoluta

centralità sul territorio provinciale dell'attività di Ravenna Farmacie S.r.l., per la capillarità delle farmacie anche in aree commercialmente non appetibili, che non sarebbe ragionevolmente fungibile mancando oggettivamente un'alternativa che garantisca il medesimo livello di copertura sul territorio;

- tutte le farmacie comunali gestite da Ravenna Farmacie prestano il servizio Farma CUP a supporto di Azienda USL Romagna, presidiando aree in cui non esistono CUP USL o ove tale servizio è stato progressivamente ridotto. Sono circa 195.000 le prestazioni erogate annualmente. L'organizzazione di Ravenna Farmacie risulta pertanto oggettivamente essenziale per tale attività.

29.2 Tipo di controllo

L'Ente, nella scheda di cui all'allegato "Piano di revisione periodica 2025", indica l'esistenza del controllo analogo congiunto da parte degli enti soci.

La Sezione prende atto di quanto rappresentato dall'Ente.

29.3 Condizioni di cui all'art. 20, c. 2 T.U.S.P. e analisi dei costi di funzionamento

L'Ente riferisce che:

- la Società presenta un numero di dipendenti superiore a quello degli amministratori, come riportato nel "Piano di Revisione periodica 2025" (n. 190,40 – numero medio dipendenti contro 5 amministratori C.d.A.);
- il Comune di Faenza non partecipa ad altre società o enti che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da Ravenna Farmacie S.r.l.;
- come risulta dai dati sintetici riepilogati nel "Piano di Revisione periodica", nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore a € 1.000.000,00;
- la Società non presenta un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- non si ravvisa la necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, c. 2, lett. f), TUSP;
- non si ravvisa, la possibilità di aggregare Ravenna Farmacie S.r.l. ad altre società cui il Comune di Faenza partecipa.

Con riferimento all'analisi dei costi di funzionamento, il Comune dà conto attraverso un'analisi dettagliata, suffragata da dati contabili, dell'andamento dei costi di funzionamento, rappresentando i costi sostenuti nell'ultimo quinquennio suddivisi per tipologia, la composizione, il raffronto con il valore della produzione.

La Sezione prende atto di quanto rappresentato dall'Ente.

29.4 Criteri e modalità per il reclutamento del personale (art.19, c.2, T.U.S.P.)

La Società, ai sensi dell'art. 19, c. 2, del D.Lgs. n. 175/2016, risulta aver adottato

apposito "Regolamento interno per la disciplina delle procedure di ricerca e selezione del Personale", correttamente pubblicato nel sito internet della Società.

29.5 Organo di amministrazione e compensi

Dal piano di ricognizione oggetto del presente esame si evince che l'organo amministrativo è un Consiglio di Amministrazione, composto da 5 membri, con un compenso annuo di € 30.177,00.

In merito alle disposizioni Statutarie relative all'organo amministrativo, l'art. 13, c. 1, dello Statuto di Ravenna Farmacie S.r.l. prevede che *"La Società è amministrata da un Amministratore Unico. L'Assemblea, con deliberazione motivata, con riferimento in particolare a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può alternativamente disporre che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) o 5 (cinque) membri"*, conformemente alle previsioni del T.U.S.P.

La Sezione osserva che la delibera dell'Assemblea dei soci di nomina del C.d.A. in luogo di un Amministratore unico, che – da ricerca svolta sul sito internet – è stata adottata in data 8 luglio 2024, **non risulta** essere stata inviata da parte della Società a questa Sezione di controllo ai sensi dell'art. 11, c. 3 del T.U.S.P.

Con riferimento al costo annuale sostenuto per i compensi ai componenti del Consiglio di Amministrazione, si riscontra il **rispetto**, del parametro dell'80% del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013, previsto dall'art. 4, c. 4 del D.L. n. 95/2012 e richiamato dall'art. 11, c.7 del T.U.S.P., laddove risulta un compenso corrisposto nell'anno 2024 di € 30.177,00 a fronte di un compenso corrisposto nell'anno 2013 di € 45.644,00 (cfr. pag. 32 del bilancio al 31/12/2013).

29.6 Relazione sul governo societario e programma di valutazione del rischio aziendale

La Società ha adottato la relazione sul governo societario, ai sensi dell'art. 6, c. 4, del T.U.S.P. e predisposto il programma di valutazione del rischio previsto dall'art. 6, c. 2, nell'ambito della suddetta relazione.

30. ROMAGNA ACQUE SOCIETA' DELLE FONTI S.p.A.

La Società ROMAGNA ACQUE SOCIETA' DELLE FONTI S.p.A. è una Società *"in house"* i cui soci, da visura camerale estratta dalla banca dati Telemaco, sono Ravenna Holding S.p.A. (29,134%), Livia Tellus Romagna Holding S.p.A. (16,068%), Rimini Holding S.p.A. (11,941%), il Comune di Cesena (9,985%), la Provincia di Forlì-Cesena (4,732%), il Comune di Lugo (3,317%), Geat S.r.l. (3,140%), la Provincia di Rimini (2,573%), il Comune di Santarcangelo di Romagna (1,566%), il Comune di Cattolica (1,514%), il Comune di Bellaria (1,374%), il Comune di Cesenatico (1,315%), il Comune di Bagnacavallo (1,278%), il Comune di Savignano sul Rubicone (1,064%) e, per la

restante percentuale complessiva del 11%, ulteriori n. 42 soci con una percentuale inferiore al 1% ciascuno (tra i quali si annoverano numerosi Comuni).

Il Comune di Faenza detiene nella Società una partecipazione indiretta del 1,507% per il tramite di Ravenna Holding S.p.A.

Lo Statuto della Società, all'art. 3, c. 3, correttamente prevede che *"La Società è in ogni caso vincolata a realizzare la parte prevalente delle proprie attività, in misura superiore all'80%, in base alle norme tempo per tempo vigenti, con i soci, società/enti dai medesimi partecipati o affidatari del servizio pubblico locale e comunque con le collettività rappresentate dai soci stessi nel relativo territorio di riferimento coincidente con quello delle province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini"*, nel rispetto dell'art. 16, c. 3 del T.U.S.P.

L'Ente ne prevede il mantenimento senza interventi, specificando che *"Negli anni 2003 2004 gli enti locali delle tre provincie romagnole di Ravenna, Rimini e Forlì- Cesena hanno dato avvio al progetto "Romagna Acque-Società delle Fonti", al fine di mettere a sistema le risorse idriche disponibili in ciascun territorio provinciale, ed inglobare in un soggetto a totale capitale pubblico vincolato, di proprietà degli enti locali romagnoli, la proprietà e la gestione integrata di tutte le principali fonti di produzione idrica ad usi civili dell'intero bacino romagnolo, individuato come ambito ottimale di gestione del servizio. A partire dal primo gennaio 2009, Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A. è diventato l'unico produttore di acqua potabile per uso civile in Romagna. La società è, pertanto, indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali degli enti soci, in quanto gestisce tutte le fonti idropotabili del territorio romagnolo. La gestione della società è ispirata a logiche di miglioramento continuo sia per quanto concerne lo svolgimento del servizio che l'efficienza gestionale."*

30.1 L'attività svolta

Quale attività svolta dalla società in disamina, l'Ente, nell'ambito della produzione di un servizio di interesse generale (art. 4, c. 2, lett. a) T.U.S.P.), indica che la Società ha per oggetto la *"Gestione dei sistemi di captazione, adduzione, trattamento e distribuzione primaria e della fornitura del servizio idrico all'ingrosso negli ambiti territoriali ottimali di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini"*.

Inoltre, l'Ente rappresenta le seguenti motivazioni oggettive che portano a confermare che la Società svolge un'attività necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, come attività da inquadrarsi come servizio di interesse generale di rilevanza economica:

- negli anni 2003 2004 gli enti locali delle tre provincie romagnole di Ravenna, Rimini e Forlì- Cesena hanno dato avvio al progetto "Romagna Acque-Società delle Fonti", al fine di mettere a sistema le risorse idriche disponibili in ciascun

territorio provinciale, ed inglobare in un soggetto a totale capitale pubblico vincolato, di proprietà degli enti locali romagnoli, la proprietà e la gestione integrata di tutte le principali fonti di produzione idrica ad usi civili dell'intero bacino romagnolo, individuato come ambito ottimale di gestione del servizio. A partire dal primo gennaio 2009, Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A. è diventato l'unico produttore di acqua potabile per uso civile in Romagna. La società è, pertanto, indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali degli enti soci, in quanto gestisce tutte le fonti idropotabili del territorio romagnolo.

- la gestione della società è ispirata a logiche di miglioramento continuo sia per quanto concerne lo svolgimento del servizio che l'efficienza gestionale;
- le rinunce proposte da ATERSIR ed accettate dalla Società, (subordinate alla redazione di bilanci di previsione-Piani Industriali che diano evidenza della sostenibilità delle rinunce stesse sia dal punto di vista economico, ovvero non determinare perdite sul conto economico, sia dal punto di vista patrimoniale-finanziario, ovvero non determinare ricorso all'indebitamento oneroso da terzi per il finanziamento delle opere previste nei Piani degli Interventi approvati da ATERSIR e che verranno iscritte a patrimonio della Società) rappresentano il beneficio economico sulle tariffe del SII agli utenti finali degli ambiti territoriali delle tre provincie della Romagna;
- la Società ha attuato e rispettato gli indirizzi e gli obiettivi che, tenuto conto del settore in cui la stessa opera, i soci hanno impartito sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, il tutto nel rispetto del sistema di governance vigente e nei termini esposti nel bilancio di previsione 2024.
- la rendicontazione sull'attuazione degli indirizzi e il monitoraggio degli obiettivi è avvenuto in sede di verifiche infrannuali e da ultimo in sede di bilancio di esercizio 2024.

30.2 Tipo di controllo

L'Ente, nella scheda di cui all'allegato "Piano di revisione periodica 2025", indica l'esistenza del controllo analogo congiunto da parte degli enti soci.

La Sezione prende atto di quanto rappresentato dall'Ente.

30.3 Condizioni di cui all'art. 20, c. 2 T.U.S.P. e analisi dei costi di funzionamento

L'Ente riferisce che:

- la Società presenta un numero di dipendenti superiore a quello degli amministratori, come riportato nel "Piano di Revisione periodica 2025" (n. 160

dipendenti contro 5 amministratori C.d.A.);

- il Comune di Faenza non partecipa ad altre società o enti che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A.;
- come risulta dai dati sintetici riepilogati nel "Piano di Revisione periodica", nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore a € 1.000.000,00;
- la Società non presenta un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- non si ravvisa la necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, c. 2, lett. f), TUSP;
- non si ravvisa, la possibilità di aggregare Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. ad altre società cui il Comune di Faenza partecipa.

Con riferimento all'analisi dei costi di funzionamento, il Comune dà conto attraverso un'analisi dettagliata, suffragata da dati contabili, dell'andamento dei costi di funzionamento, rappresentando i costi sostenuti nell'ultimo quinquennio suddivisi per tipologia, la composizione, il raffronto con il valore della produzione.

La Sezione prende atto di quanto rappresentato dall'Ente.

30.4 Criteri e modalità per il reclutamento del personale (art.19, c.2, T.U.S.P.)

La Società, ai sensi dell'art. 19, c. 2, del D.Lgs. n. 175/2016, risulta aver adottato apposito regolamento di "selezione, assunzione e gestione del personale" correttamente pubblicato nel sito internet della Società.

30.5 Organo di amministrazione e compensi

Dal piano di ricognizione oggetto del presente esame si evince che l'organo amministrativo è un Consiglio di Amministrazione, composto da 5 membri, con un compenso annuo di € 111.275,00.

In merito alle disposizioni Statutarie relative all'organo amministrativo, la Sezione conferma quanto affermato con la recente deliberazione n. 132/2024/VSG a cui si rimanda integralmente.

Con riferimento al costo annuale sostenuto per i compensi ai componenti del Consiglio di Amministrazione, si riscontra il **rispetto**, del parametro dell'80% del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013, previsto dall'art. 4, c. 4 del D.L. n. 95/2012 e richiamato dall'art. 11, c.7 del T.U.S.P., laddove risulta un compenso corrisposto nell'anno 2024 di € 111.275,00 a fronte di un compenso corrisposto nell'anno 2013 di € 180.156,00 (cfr. pag. 45 del bilancio al 31/12/2013).

30.6 Relazione sul governo societario e programma di valutazione del rischio aziendale

La Società ha adottato la relazione sul governo societario, ai sensi dell'art. 6, c. 4, del

T.U.S.P. e predisposto il programma di valutazione del rischio previsto dall'art. 6, c. 2, nell'ambito della suddetta relazione.

31. SAPIR S.p.A.

La Società Porto intermodale Ravenna - Sapir S.p.A. viene definita dall'Ente come una Società partecipata indirettamente i cui soci, da visura camerale estratta dalla banca dati Telemaco, sono rappresentati:

- per la **percentuale complessiva del 52,573%** del capitale sociale **dai soci pubblici** Ravenna Holding (29,452%), Camera di Commercio di Ferrara (11,579%), Regione Emilia Romagna (10,456%), Camera di Commercio di Modena (0,361%), Camera di Commercio dell'Emilia (0,251%), Livia Tellus Holding S.p.A. (0,175%), Camera di Commercio della Romagna (0,170%), Provincia di Forlì Cesena (0,083%), Camera di Commercio di Piacenza (0,045%), Comune di Ravenna (0,00040%);
- per la **percentuale complessiva del 47,427%** del capitale sociale **da soci privati** di cui i maggiori azionisti sono FINCOPORT S.r.l. (13,592%), la Petrolifera Italo-rumena S.p.A. (8,696%), Fondazione Cassa di Risparmio Ravenna (7,401%), la Cassa di Ravenna S.p.A. (7,298%), Eni Rewind S.p.A. (3,907%), Eni S.p.A. (3,884%) per un totale del 44,778% del capitale sociale. Il restante 2,649% è suddiviso fra numerosi soci privati per percentuali inferiori al 1%, anche infinitesimali (es. proprietà di 1 azione).

Il Comune di Faenza, pertanto, detiene nella Società in parola una partecipazione indiretta del 1,523% per il tramite di Ravenna Holding S.p.A.

L'Ente ne prevede il mantenimento senza interventi, precisando che *"La Società concorre al perseguimento delle finalità istituzionali degli enti soci relative alle politiche di sviluppo economico del territorio attraverso la gestione "con finalità pubblicistiche" degli Asset per lo sviluppo del Porto di Ravenna. SAPIR riveste un ruolo strategico riconducibile alla valorizzazione del patrimonio non in termini meramente immobiliari, ma di sviluppo delle attività economiche ad esso riferibili, sia in ambito portuale, che di servizi accessori."*

31.1 L'attività svolta

Quale attività svolta dalla società in disamina, l'Ente, nell'ambito della produzione di un servizio di interesse generale (art. 4, c. 2, lett. a) T.U.S.P.) e la valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'Ente (art. 4, c. 3 T.U.S.P.) indica che SAPIR svolge *"Attività di servizi portuali e gestione degli "asset" per lo sviluppo del Porto di Ravenna (realizzazione, gestione e concessione in godimento di fabbricati, banchine e piazzali inerenti l'attività di impresa portuale e di movimentazione di merci in genere)"*.

31.2 Tipo di controllo

L'Ente, nell' allegato "A – Piano di revisione periodica 2025", indica l'inesistenza di controllo da parte del Comune di Faenza.

L'Ente, dopo aver citato la giurisprudenza di questa Sezione che, con tre delibere del 2021 ⁵ha riconosciuto che SAPIR non è a controllo pubblico, ribadisce che l'art. 15, c. 2 dello Statuto, modificato nell'anno 2019, prevede per la modifica della composizione dell'organo amministrativo la maggioranza dei 2/3 del capitale sociale e che è quindi necessario il voto del socio privato. Appare quindi conseguente che nel 2021 la Sezione Regionale di Controllo abbia riconosciuto espressamente che Sapis è una società partecipata e non a controllo pubblico, motivando espressamente anche con le modifiche statutarie alla governance introdotte nel 2019. Inoltre, l'Ente richiama la delibera di questa Sezione n. 131/2021/VSGO, laddove pur classificando la società come partecipata, la Sezione evidenziava come possibile criticità la fissazione di alcuni obiettivi strategici nel DUP comunale impartiti a Sapis e la successiva delibera n. 4/2024/VSGO dove questa Sezione concludeva che *"non appaiono sufficienti, alla luce degli obiettivi strategici ed operativi contenuti nel DUP 2019-2021, ad escludere la "governance" pubblica sulla predetta società"* e, richiamando la Sentenza n. 3880/2023 del Consiglio di Stato affermava che nella società predetta i soci pubblici dispongono di una quota di capitale complessiva superiore al 50% e che non sembra sussistere un'influenza dominante del socio privato.

Al riguardo l'Ente replica rappresentando che la suddetta sentenza del Consiglio di Stato *"si riferisce ad una società interamente pubblica e contiene l'esplicito riferimento che è sempre ammessa la prova contraria alla presunzione di controllo come eccezione generale prevista dalla stessa Sezione soprattutto in caso di presenza rilevante del socio privato"* evidenziando quindi a contrario che *"la presenza ed il peso di soci privati potrebbe essere considerata diversamente ai fini del controllo pubblico)"* e che *"del resto, è la stessa Sezione che conferma come la sentenza nel caso appaia ininfluente, richiamando (pur in negativo) l'eccezione dell'influenza dominante del socio privato nel caso anche congiunta con il socio pubblico"*.

L'Ente, infine, sottolinea che *"non quindi riferendosi alla maggioranza pubblica della società, ma alla presunta assenza ("sembra") di una influenza dominante del socio privato conseguirebbe il controllo pubblico della società. La conclusione ("non sembra sussistere un'influenza dominante del socio privato.") non è immediatamente accompagnata da una specifica motivazione, per cui dall'analisi del testo appare logico che sia da rinvenire unicamente nel passaggio della delibera n. 4/2024 riferito alla*

⁵ Sez. controllo Emilia-Romagna, del. nn. 9/2021/VSGO, n. 49/2021/VSGO, n. 131/2021/VSGO.

fissazione degli obiettivi strategici a Porto Intermodale Ravenna S.p.a. Sapir nel DUP 2019-2021".

Conclusivamente il Comune **"conferma quindi la non riconducibilità di Sapir alle società a controllo pubblico ai sensi del T.U.S.P."**, nonché "l'insussistenza su SAPIR da parte dei soci di Ravenna Holding di una eventuale situazione di controllo come definito all'art. 2, c. 1, lett. b) del T.U.S.P.".

In disparte quanto rappresentato dall'Ente, la Sezione ha affermato con la recente del. n. 170/2025/VSGO che, pur prendendo atto delle caratteristiche assunte dalla governance per effetto della revisione statutaria, **"lo strumento societario viene piegato a finalità eccentriche rispetto agli scopi cui deve adempiere secondo il T.U.S.P. la società mista, che diviene in tal modo ostaggio di maggioranze precostituite su base statutaria"**.

Al riguardo, il Collegio in questa sede ribadisce il proprio recente orientamento, diffusamente descritto al punto 8 della presente deliberazione, laddove si ritiene che il controllo pubblico "sostanziale" su una società derivi in ogni caso dalla ricorrenza della fattispecie descritta **dall'art. 2359** c.c. essendo irrilevante l'assenza formale di patti parasociali o di vincoli statutari. Tra l'altro, sulla base di un criterio ermeneutico di tipo letterale, l'art. 2359 c.c. fa riferimento ai patti parasociali o a vincoli statutari solo ai fini dell'ipotesi di cd. controllo negoziale senza porre, al riguardo, alcuna condizione aggiuntiva alla diversa ipotesi di cd. controllo di diritto che si ritiene unicamente soddisfatta con la detenzione della "maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria".

Coerentemente con tale impostazione la Sezione ha già osservato, come detto sopra, che se è vero che la modifica statutaria introdotta - formalmente - escluderebbe il "controllo pubblico" ai fini dell'applicazione della rigorosa normativa del T.U.S.P., ha anche accertato e posto all'attenzione dei decisori pubblici che così facendo lo strumento societario è inclinato verso *"... finalità eccentriche rispetto agli scopi cui deve adempiere secondo il T.U.S.P. la società mista, che diviene in tal modo ostaggio di maggioranze precostituite su base statutaria"* (cfr. Sez. Controllo Emilia-Romagna del. n. 170/2025/VSGO). D'altra parte, che vi sia la necessarietà del ripristino di un controllo pubblico (in termini sostanziali) è reso evidente dal rilievo che la compagine sociale a maggioranza pubblica rappresenta il 52,573% del capitale laddove il socio pubblico detentore della quota di partecipazione più alta arriva alla soglia del 30% del capitale sociale (Ravenna Holding), mentre i soci privati, tutti insieme, arrivano alla quota del 47,427% e il socio privato titolare della quota più alta detiene soltanto il 13% del capitale sociale (FINCOPORT S.r.l.) e che i restanti soci privati detengono delle quote di partecipazione molto più basse rispetto a quelle intestate al secondo e terzo socio

pubblico (in ordine decrescente rispetto alle quote di partecipazione detenute) partecipante alla Società (la Camera di Commercio di Ferrara, con il 11,579% e la Regione Emilia Romagna, con il 10,456%). Pertanto, pur in presenza della modifica statutaria che ha introdotto la necessità della maggioranza qualificata dei 2/3 del capitale sociale per la modifica della composizione dell'organo amministrativo, in presenza di una elevatissima frammentazione delle quote societarie detenute dai soci privati, **appare oggettivamente impossibile ritenere che sussista "l'influenza dominante del socio privato"**, anche in considerazione degli obiettivi strategici fissati dal DUP già posti in evidenza con la precedente del. n. 4/2024/VSGO di questa medesima Sezione.

D'altra parte, come più volte affermato chiaramente nella plurima giurisprudenza di questa Sezione regionale di controllo, il tema del controllo pubblico è indissolubilmente legato all'interesse generale sotteso alla scelta societaria per l'espletamento dell'attività istituzionale dell'ente pubblico socio. In tale contesto, basterà rendere palesi ed intellegibili (assolvendo così a doveri di trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche) le motivazioni per le quali si ritiene che l'attuale conformazione della Società in parola risponda a ragioni di cura efficiente, efficace e improntata a criteri di economicità di gestione dell'interesse pubblico concretamente perseguito.

Ciò premesso, la Sezione invita l'Ente ad conformare la propria azione alle indicazioni così formulate e a rimeditare attentamente le scelte operate.

31.3 Condizioni di cui all'art. 20, c. 2 T.U.S.P. e analisi dei costi di funzionamento

L'Ente riferisce che:

- la Società presenta un numero di dipendenti superiore a quello degli amministratori, come riportato nel "Piano di Revisione periodica" (n. 140 dipendenti contro 9 componenti del C.d.A.);
- il Comune di Faenza non partecipa ad altre società o enti che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da SAPIR S.p.A.;
- come risulta dai dati sintetici riepilogati nel "Piano di Revisione periodica", nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore a € 1.000.000,00;
- la Società non presenta un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- non si ravvisa la necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, c. 2, lett. f), TUSP;
- non si ravvisa, la possibilità di aggregare SAPIR S.p.A. ad altre società cui il Comune di Faenza partecipa.

Con riferimento all'analisi dei costi di funzionamento, il Comune dà conto attraverso un'analisi dettagliata, suffragata da dati contabili, dell'andamento dei costi di funzionamento, rappresentando i costi sostenuti nell'ultimo quinquennio suddivisi per tipologia, la composizione, il raffronto con il valore della produzione.

La Sezione prende atto di quanto rappresentato dall'Ente.

32. START ROMAGNA S.p.A.

La Società START Romagna S.p.A. è una Società a maggioranza pubblica che si occupa della gestione del servizio di Trasporto Pubblico Locale i cui soci, da visura camerale estratta dalla banca dati Telemaco, sono Ravenna Holding S.p.A. (24,506%), Rimini Holding S.p.A. (21,977%), Livia Tellus Romagna Holding S.p.A. (17,449%), il Comune di Cesena (15,590%), la Provincia di Rimini (2,448%), la Provincia di Forlì-Cesena (1,692%), il Comune di Riccione (0,622%), il Comune di Cattolica (0,227%), il Comune di Lugo (0,214%), il Comune di Santarcangelo di Romagna (0,145%), il Comune di Savignano sul Rubicone (0,136%), il Comune di Cesenatico (0,135%), il Comune di Alfonsine (0,123%), TPER S.p.A. (13,914%) e, per la restante percentuale complessiva del 0,781%, ulteriori n. 28 Comuni soci con una percentuale inferiore al 0,1% ciascuno. Il Comune di Faenza detiene nella Società una partecipazione indiretta del 1,268% per il tramite di Ravenna Holding S.p.A.

L'Ente ne prevede il mantenimento senza interventi.

32.1 L'attività svolta

Quale attività svolta dalla società in disamina, l'Ente, nell'ambito della produzione di un servizio di interesse generale (art. 4, c. 2, lett. a) T.U.S.P.), indica che la Società ha per oggetto la *"Gestione del servizio di Trasporto Pubblico Locale per i bacini di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini; servizi scolastici e servizi di navigazione marittima"*.

32.2 Tipo di controllo

L'Ente, nella scheda di cui all'allegato "Piano di revisione periodica 2025", indica l'inesistenza del controllo pubblico.

In particolare, l'Ente, in linea con la posizione espressa anche dagli altri enti soci, ritiene **non sussistere sulla Società una situazione di controllo pubblico (congiunto)**, diversamente da quanto affermato da questa Sezione regionale in ripetute occasioni, secondo l'orientamento diffusamente riportato al punto 8 della presente deliberazione.

In particolare, l'Ente riferisce che i principali soci di Start Romagna, peraltro portatori di esigenze omogenee ma distinte, ciascuno con una rappresentanza di interessi pubblici specifici anche da un punto di vista territoriale, nell'ottica di garantire una piena valorizzazione delle distinte partecipazioni pubbliche hanno quindi adottato coordinandosi tra loro i seguenti procedimenti volti a:

a) procedere, in via di autolimitazione, all'adeguamento dello Statuto in coerenza ai principali profili di impronta "pubblicistica" del TUSP, coerentemente con la scelta di assicurare trasparenza e adeguatezza della governance, salvaguardando al contempo l'efficienza e l'economicità della gestione aziendale. Il nuovo statuto è stato adottato dall'Assemblea dei Soci in data 17 maggio 2019, con il pieno adeguamento, tra l'altro, alle disposizioni dell'articolo 11 sulle modalità di governo della società, e l'introduzione di alcuni strumenti quali, tra gli altri, quelli in tema di valutazione del rischio di crisi aziendale (articoli 6 e 14)

b) perfezionare, tra i principali soci di Start, unitamente alle modifiche statutarie sopra indicate uno specifico "accordo di consultazione" volto a favorire il confronto preventivo, non vincolante, tra i soci, in relazione alle decisioni più importanti da assumere in seno all'assemblea della società, confermando modalità strutturate di confronto e collaborazione nel rispetto delle autonome posizioni.

L'Ente rappresenta inoltre che *"START si conferma pertanto una società nella quale le scelte fondamentali si sviluppano e maturano nel voto assembleare, ricercando il consenso del maggior numero di soci, ma in assenza di un patto parasociale decisionale o di specifici accordi preventivi da parte di un "nucleo di controllo". In particolare, lo Statuto prevede maggioranze qualificate per alcune materie, come la nomina degli amministratori, nell'ottica di assicurare una governance condivisa ma efficace, non influenzabile da quote minoritarie del capitale sociale."*

Infine, il Comune evidenzia che *"su impulso della Regione Emilia-Romagna (deliberazione della Giunta Regionale n. 227 del 12.02.2024), è stato approvato dagli enti locali interessati un "Protocollo d'intesa per la costituzione del "gruppo industriale del T.p.l." in Emilia-Romagna", la cui attuazione comporterebbe la modifica di "Start Romagna S.p.a.", mediante relativa fusione per incorporazione in T.P.E.R. S.p.a. (di cui tutti gli attuali soci di Start Romagna S.p.a. diverrebbero soci)" e che tale protocollo prevede quindi "non solo il venire meno di Start Romagna S.p.a. nella sua configurazione attuale, ma la fusione in Tper S.p.a. che è al momento società quotata un mercato regolamentato e come tale non interessata dall'istituto del "controllo pubblico" ai sensi del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i."*

L'Ente prosegue evidenziando che ***"data l'assoluta rilevanza di tale sopravvenienza, potrebbe essere pertanto al momento opportuno posticipare ogni questione ed approfondimento in merito alla qualificazione di Start Romagna S.p.a. in tema di controllo pubblico in rapporto all'avanzamento del percorso per la creazione del gruppo industriale del T.P.L. regionale. Si verificherà in particolare se il progetto troverà applicazione in tempi ragionevoli; qualora dovesse constatarsi una definitiva battuta d'arresto, gli enti locali soci potranno valutare la decisione definitiva in merito alla***

qualificazione di Start Romagna S.p.a., auspicando il pieno consolidamento, nel frattempo, della nozione di controllo pubblico nella giurisprudenza contabile ed amministrativa. La configurazione attuale di Start Romagna S.p.a. come società a partecipazione pubblica non di controllo permane pertanto nel transitorio, non precludendo un'eventuale diversa configurazione in conseguenza del riscontro di una effettiva evoluzione nel corso del 2025 del processo di riassetto societario."

La Sezione, pur prendendo atto di quanto rappresentato dal Comune, ribadisce il proprio consolidato orientamento di cui al punto 8 della presente deliberazione, di recente confermato anche con la del. n. 170/2025/VSGO e accerta, con riferimento a Start Romagna S.p.A., **la ricorrenza del controllo pubblico.**

Al riguardo, si invita l'Ente a comunicare a questa Sezione entro quali tempi intenda avviare un confronto con gli altri soci pubblici (in riferimento alla suddette società a maggioranza pubblica e ritenute non a controllo pubblico), provvedendo ad una coerente riqualificazione della stessa secondo i citati indirizzi giurisprudenziali di questa Corte e del Consiglio di Stato, conformemente a quanto richiesto ai Comuni di Ravenna e Rimini con riferimento alla medesime società (del. Sez. reg. controllo Emilia-Romagna n. 4/2024/VSGO, n. 6/2024/VSGO).

32.3 Condizioni di cui all'art. 20, c. 2 T.U.S.P. e analisi dei costi di funzionamento

L'Ente riferisce che:

- la Società presenta un numero di dipendenti superiore a quello degli amministratori, come riportato nel "Piano di Revisione periodica 2025" (n. 967 dipendenti contro 5 amministratori C.d.A.);
- il Comune di Faenza non partecipa ad altre società o enti che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da Start Romagna S.p.A.;
- come risulta dai dati sintetici riepilogati nel "Piano di Revisione periodica", nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore a € 1.000.000,00;
- la Società non presenta un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- non si ravvisa la necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, c. 2, lett. f), TUSP;
- non si ravvisa, la possibilità di aggregare Start Romagna S.p.A. ad altre società cui il Comune di Faenza partecipa.

Con riferimento all'analisi dei costi di funzionamento, il Comune dà conto attraverso un'analisi dettagliata, suffragata da dati contabili, dell'andamento dei costi di

funzionamento, rappresentando i costi sostenuti nell'ultimo quinquennio suddivisi per tipologia, la composizione, il raffronto con il valore della produzione.

La Sezione prende atto di quanto rappresentato dall'Ente.

32.4 Criteri e modalità per il reclutamento del personale (art.19, c.2, T.U.S.P.)

La Società, ai sensi dell'art. 19, c. 2, del D.Lgs. n. 175/2016, risulta aver adottato apposito "regolamento interno per il reclutamento e progressioni interne del personale", correttamente pubblicato nel sito internet della Società.

32.5 Organo di amministrazione e compensi

Dal piano di ricognizione oggetto del presente esame si evince che l'organo amministrativo è un Consiglio di Amministrazione, composto da 5 membri, con un compenso annuo di € 87.345,00.

In merito alle disposizioni Statutarie relative all'organo amministrativo, l'art. 24., c.1 dello Statuto prevede che *"La Società è amministrata alternativamente da un Amministratore Unico oppure da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, in conformità alla scelta effettuata dall'Assemblea ordinaria con i quorum costitutivi e deliberativi previsti dalla legge, sia in prima che in seconda convocazione"* in parziale difformità dalle disposizioni del T.U.S.P. (art. 11, c. 3 T.U.S.P.) sia con riferimento al numero dei membri dell'eventuale C.d.A. (da tre o cinque membri), sia con riferimento alle modalità di nomina dell'eventuale C.d.A. laddove la predetta norma richiede una *"delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezze organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi"*.

Con riferimento al costo annuale sostenuto per i compensi ai componenti del Consiglio di Amministrazione, si riscontra il **mancato rispetto, per l'importo di € 17.102,60** del parametro dell'80% del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013, previsto dall'art. 4, c. 4 del D.L. n. 95/2012 e richiamato dall'art. 11, c.7 del T.U.S.P., laddove risulta un compenso corrisposto nell'anno 2024 di € 87.345,00 a fronte di un compenso corrisposto nell'anno 2013 di € 87.803,00.

Richiamando le conclusioni di cui al punto 8 e 32.2 della presente deliberazione la Sezione invita l'Ente ad intraprendere con immediatezza tutte le azioni necessarie a realizzare il pieno adeguamento alle norme del T.U.S.P. sulle società a controllo pubblico.

32.6 Relazione sul governo societario e programma di valutazione del rischio aziendale

La Società ha adottato la relazione sul governo societario, ai sensi dell'art. 6, c. 4, del T.U.S.P. e predisposto il programma di valutazione del rischio previsto dall'art. 6, c. 2, nell'ambito della suddetta relazione.

33. T.PER S.p.A.

La Società T.PER S.p.A. è una Società che gestisce il trasporto pubblico locale su gomma nei bacini provinciali di Bologna e Ferrara ed il trasporto passeggeri in ambito ferroviario regionale, in partnership con Trenitalia nella quale il Comune di Faenza detiene una partecipazione indiretta del 0,00207%.

L'Ente ne prevede il mantenimento senza interventi.

La Società in parola è partecipata da: la Regione Emilia-Romagna (46,13%), il Comune di Bologna (30,11%), il Comune di Ferrara (0,63%), la Città Metropolitana di Bologna (18,79%), l'Azienda Consorziale Trasporti ACT di Reggio Emilia (3,06%), la Provincia di Ferrara (1,01%), e completano la compagine societaria, con quote minori, Ravenna Holding S.p.A. e la Provincia di Parma.

L'Ente riferisce che in data 15/09/2017 T.PER ha perfezionato l'emissione di un prestito obbligazionario quotato alla Borsa di Dublino (Irish Stock Exchange) e che, pertanto, **ritiene che la Società non sia soggetta ad interventi di razionalizzazione in quanto rientra fra le società escluse ai sensi dell'art. 26, c. 5 del T.U.S.P. "emissione di prestiti obbligazionari in mercati regolamentati".**

Al riguardo, il Collegio rammenta che in sede del giudizio di parifica del Rendiconto della Regione Emilia-Romagna, questa Sezione, con relazione allegata alla del. n. 77/2025/PARI ha osservato che *"la Sezione delle Autonomie, con la deliberazione n. 10/2024 ha statuito che la ratio legis dell'inapplicabilità del Tusp alle società quotate comunque non esclude che esse debbano essere ricomprese nel Piano di razionalizzazione contemplato dall'art. 20 del Tusp, come questa Sezione ha avuto modo di sottolineare ripetutamente nei precedenti referti, e siano soggetti in generale (anche) ai controlli della Corte dei conti". Il principio del buon andamento ai sensi dell'art. 97 Cost. impone, in ogni caso, ai soci pubblici un "uso corretto" delle risorse pubbliche impiegato nella partecipazione al capitale di rischio di una società. La questione sull'applicabilità del Tusp a Tper, dopo la seconda emissione di bond, si pone nei seguenti termini. Nel 2024, Tper S.p.A. ha perfezionato l'emissione di un prestito obbligazionario unsecured per un ammontare di 100 milioni di euro, quotato alla Borsa di Dublino (Irish Stock Exchange), prima piazza mondiale per il mercato regolamentato di bond governativi e corporate. Questa risulta essere la seconda operazione di questo genere compiuta da Tper, che nel 2017 aveva emesso un analogo prestito obbligazionario per un importo di 95 milioni di euro, anch'esso quotato alla Borsa di Dublino. Il bond di TPER ha una durata di cinque anni e una cedola con tasso fisso di 4,343 per cento annuo. Quotato sul mercato regolamentato di Euronext Dublin, l'ammontare complessivo del prestito è di €100 milioni, rimborsabile in tre rate annuali dal 2027 in avanti. Il Tusp contempla la possibilità di emettere strumenti finanziari quotati diversi dalle azioni. Nell'individuare l'ambito di applicazione del D. Lgs. n. 175/2016, il c. 5 dell'art. 1,*

prevede che esso si applichi, solo se espressamente previsto, alle società quotate, come definite dall'art. 2, co. 1, lett. p), nonché alle società da esse controllate. Per quanto concerne, invece, le società emittenti strumenti finanziari quotati diversi dalle azioni (e, di riflesso, le società da esse controllate) sono esentate dall'applicazione del Tusp se sussiste almeno un'ulteriore condizione, vale a dire che abbiano emesso detti strumenti:

- entro la data del 31 dicembre 2015 (art. 2, c. 1, lett. p);
- all'esito di un procedimento avviato entro la data del 30 giugno 2016 e concluso entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del Tusp, vale a dire entro il 23 settembre 2017 (art. 26, c. 5);
- per le sole società del comparto energetico, entro il 31 dicembre 2021 (art. 52, c. 1-bis, del D.L. n. 50/2022, convertito, con modifiche, dalla L. n. 91/2022). Nello specifico, Tper, avrebbe concluso in data 15 settembre 2017 il primo procedimento di emissione del bond avviato in data 18 maggio 2016 e comunicato a questa Sezione con nota prot. n. 18319 del 21 novembre 2016. La scelta del legislatore del Tusp di distinguere le società che abbiano emesso azioni quotate in mercati regolamentati e quelle che abbiano fatto ricorso a strumenti finanziari diversi da quelli azionari, e con queste ultime quelle che abbiano emesso strumenti finanziari entro una certa data, **trova fondamento nell'esigenza di evitare che le società a partecipazione pubblica, mediante l'espedito della quotazione di strumenti finanziari diversi dalle azioni, possano eludere il regime vincolistico previsto dal Tusp.** Circa la seconda emissione di bond, da parte di Tper, va evidenziato che, dal contesto ordinamentale sopra delineato, **non sembrerebbe rinvenirsi la disciplina da applicare alle società che, avendo emesso strumenti finanziari quotati diversi dalle azioni - e dunque considerate società quotate, con l'esclusione dell'applicazione del Tusp - abbiano detti titoli scaduti.** In tal caso, occorre valutare se lo status di quotata, per tali società, sia destinato comunque a venir meno allo spirare della quotazione dei titoli non azionari ovvero se possa essere mantenuto, almeno finché la società si trovi in costanza di emissione (anche successiva) di titoli di eguale natura. Al riguardo, la Sezione rammenta quanto rappresentato dalla Sezione delle autonomie con del. n. 10/2024/FRG "Da un primo esame sembrerebbe abbastanza pacifico che in assenza di estensione della durata dell'emissione ovvero di proroga dello strumento finanziario prima della scadenza o di nuova emissione nell'ambito di una sostanziale continuità, la società perde lo status di "quotata" e rientra appieno nell'ambito di applicazione del Tusp. La questione, invece, appare meno chiara nel caso di estensione della durata dell'emissione ovvero di proroga dello strumento finanziario prima della scadenza o di nuova emissione nell'ambito di una sostanziale continuità. È, pertanto, auspicabile un intervento del legislatore per aggiornare il Testo normativo e dirimere eventuali dubbi interpretativi sullo status di

*quotata per le società emittenti strumenti finanziari non azionari giunti a scadenza e, dunque, sull'applicazione o meno del Tusp a dette società". **Ciò posto, la seconda emissione di bond rileva sicuramente ai fini della qualificazione di Tper come ente di interesse pubblico ai sensi dell'art. 16, c. 1, del D.Lgs. n. 39/2010 con il conseguente obbligo, per le società sottoposte al controllo di Tper che "la revisione legale non può essere esercitata dal collegio sindacale" conformemente al c. 2 del predetto art. 16."***

Ciò premesso, il Collegio conferma anche in questa sede le suddette conclusioni.

33.1 L'attività svolta

Quale attività svolta dalla società in disamina, l'Ente, nell'ambito della produzione di un servizio di interesse generale (art. 4, c. 2, lett. a) T.U.S.P.) indica che trattasi di *"Società di trasporti pubblici nata dalla fusione dei rami trasporto di ATC S.p.A. e FER (Società regionale ferroviaria) che, attraverso l'utilizzo di sinergie, svolge il servizio di trasporto pubblico garantendo un sistema di tariffazione a tutela delle fasce deboli della collettività"*.

33.2 Tipo di controllo

L'Ente, nella scheda di cui all'allegato " Piano di revisione periodica 2025", indica l'inesistenza di controllo da parte del Comune di Faenza. Al riguardo, il Collegio rammenta che in sede del giudizio di parifica del Rendiconto della Regione Emilia-Romagna, questa Sezione, con relazione allegata alla del. n. 77/2025/PARI ha osservato che **"Tper è una società a controllo pubblico in quanto partecipata da: la Regione Emilia-Romagna (con il 46,13 per cento delle quote), il Comune di Bologna (30,11 per cento), la Città Metropolitana di Bologna (18,79 per cento), l'Azienda Consorziale Trasporti ACT di Reggio Emilia (3,06 per cento), la Provincia di Ferrara (1,01 per cento), il Comune di Ferrara (0,65 per cento); completano la compagine societaria, con quote minori, Ravenna Holding S.p.A. e la Provincia di Parma. Con tale modello societario i soci perseguono un interesse pubblico che, costituendo – in via mediata – l'oggetto della società, si ricollega inscindibilmente alle finalità istituzionali dei medesimi soci (cfr. art. 4 TUSP) in assenza delle quali la partecipazione societaria sarebbe priva di giustificazione onerando i soci dell'assunzione delle conseguenti determinazioni in sede di piano di razionalizzazione ai sensi dell'art. 20 Tusp. Ciò a prescindere dal fatto dell'applicabilità o meno del Tusp a Tper ai sensi dell'art. 26, c. 5, del D. Lgs. n. 175/2016. L'assoggettamento di Tper a controllo pubblico deriva in ogni caso dall'art. 2359 c.c. applicato ad una compagine sociale di natura pubblica. Al riguardo, la Sezione delle Autonomie, con la deliberazione n. 10/2024 ha statuito che la ratio legis dell'inapplicabilità del Tusp alle società quotate "comunque non esclude che esse debbano essere ricomprese nel Piano di razionalizzazione contemplato dall'art. 20 del**

Tusp, come questa Sezione ha avuto modo di sottolineare ripetutamente nei precedenti referti, e siano soggetti in generale (anche) ai controlli della Corte dei conti". Il principio del buon andamento ai sensi dell'art. 97 Cost. impone, in ogni caso, ai soci pubblici un "uso corretto" delle risorse pubbliche impiegato nella partecipazione al capitale di rischio di una società".

Al riguardo, la Sezione, anche in questa sede fa integrale riferimento al recentissimo parere espresso da questa Sezione regionale di controllo con del. **n. 163/2025/PAR** (riportato al punto 8 della presente delibera) laddove, rispondendo al quesito "se l'emissione di strumenti finanziari quotati da parte di una società a composizione interamente pubblica possano o meno escludere l'esistenza del controllo pubblico sostanziale sulla stessa" ha affermato che **"l'emissione di strumenti finanziari quotati da parte di una società a composizione interamente pubblica non esclude l'esistenza del controllo pubblico sostanziale sulla stessa, derivando lo stesso, in ogni caso, dall'art. 2359 c.c., applicato ad una compagine sociale di natura pubblica"**.

Ciò premesso, il Collegio conferma anche in questa sede le suddette conclusioni.

Si aggiunge in questa sede che, considerato l'ambito temporale della presente decisione, non si possono tecnicamente rilevare le innovazioni normative introdotte successivamente a tale data; tuttavia, non può non accennarsi al fatto che il futuro perimetro dell'art. 20 andrà ridefinito per tener conto delle novità apportate dalla L. 30 dicembre 2025, n. 199 che, attraverso l'art. 1, c. 967, ha introdotto il c. 9 bis all'art. 20 del D. Lgs. n. 175 del 2016.

34. PLURIMA S.p.A.

La Società PLURIMA S.p.A. viene definita come una società di "diritto singolare" in cui il Comune di Faenza detiene una partecipazione indiretta del 0,486% per il tramite di Romagna Acqua S.p.A.

I soci, da visura camerale estratta dalla banca dati Telemaco, sono Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. (31,28%) e il Consorzio di bonifica per il secondo grado per il Canale emiliano romagnolo (67,72%).

L'Ente ne prevede il mantenimento senza interventi specificando che *"ai sensi dell'art. 1 comma 4 lett. a) del TUSP restano ferme "le specifiche disposizioni contenute in leggi o regolamenti governativi o ministeriali, che disciplinano società a partecipazione pubblica di diritto singolare costituite per l'esercizio della gestione di servizi di interesse generale o di interesse economico generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse". Tenuto conto che Plurima S.p.a. è stata costituita proprio in virtù di una previsione di legge, di diritto singolare (art. 13 comma 4 del D.L. 138/2002), rientra nell'art.1 comma 4 lett. a) sopra citato. L'attività viene gestita dagli Amministratori anche*

mediante collaborazioni con i Soci. Al fine di ridurre i costi di funzionamento, non essendovi Personale, la società ha proceduto, su indirizzo dei Soci, all'azzeramento dei compensi degli Amministratori: ai componenti del Consiglio di Amministrazione non è riconosciuto alcun compenso, ma unicamente il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio. In linea con la recente deliberazione n. 157/2025/PASP della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia, nella quale i magistrati contabili evidenziano come la condizione prevista dalla lett. b) del c. 2 dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 che prevede, quale presupposto per valutare l'avvio di misure di razionalizzazione, la partecipazione in "società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti", non debba essere valutata esclusivamente in termini numerici, in quanto il parametro previsto dal TUSP ha una finalità più sostanziale, si evidenzia che Plurima S.p.A. detiene il diritto di gestione di opere di adduzione primaria e secondaria di fondamentale importanza per gli usi plurimi nel territorio di competenza, le quali peraltro sono direttamente funzionali alle attività proprie degli enti soci, e indirettamente garantiscono la continuità di un servizio di rilevante interesse generale. Pur in assenza di dipendenti quindi la società presenta condizioni di effettiva operatività e tale operatività risulta strumentale all'assolvimento delle funzioni alla medesima attribuite, ritenendo pertanto non necessario il ricorso a misure di razionalizzazione. Nel corso 2025 è stato effettuato un aggiornamento dello Statuto, indicando esplicitamente la parità di genere come principio da rispettare in sede di nomina dell'organo amministrativo (e del collegio sindacale). Si è di conseguenza proceduto ad una modifica della composizione del Consiglio di Amministrazione tenendo conto di tale principio. Sono in corso le procedure di aggiornamento dei siti di Plurima SpA e di Romagna Acque Società delle Fonti a seguito della chiusura della pratica presso la Camera di Commercio di Bologna."

34.1 L'attività svolta

Quale attività svolta dalla società in disamina, l'Ente, nell'ambito della produzione di un servizio di interesse generale (art. 4, c. 2, lett. a) T.U.S.P.), indica che la Società "promuove, progetta, gestisce e realizza infrastrutture e sistemi per la derivazione, adduzione e distribuzione di acque a usi plurimi in conformità con gli indirizzi programmatori della pubblica amministrazione".

34.2 Tipo di controllo

L'Ente, nella scheda di cui all'allegato "Piano di revisione periodica 2025", indica qualifica la Società in parola come "di diritto singolare" (art. 1 c, 4 lett. a) del T.U.S.P.).

La società Plurima S.p.a. è stata infatti costituita in virtù di una previsione di legge (art. 13 c. 4 del Decreto-legge "Omnibus" 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni nella L. 8 agosto 2002, n. 178) per la gestione degli schemi idrici ad uso plurimo a

prevalente scopo irriguo fra il Canale Emiliano Romagnolo (CER) e Romagna Acque S.p.A. Plurima S.p.A. ha in gestione il diritto in via esclusiva degli schemi idrici ad uso plurimo a prevalente scopo irriguo (opere classe "a") fino al 2037, riconosciuto dal CER, quale titolare della concessione di derivazione dal fiume Po, come previsto all'art. 7.07 della Convenzione Quadro del 4/4/2003, sottoscritta con Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A.

Ai sensi dell'art. 5 dello Statuto, la Società è a totale capitale pubblico e per l'intera durata della stessa non è ammessa la partecipazione di capitali privati; possono concorrere a comporre il capitale pubblico anche le partecipazioni di società vincolate per legge e/o per statuto ad essere a capitale interamente pubblico.

La Sezione, in tema di "controllo pubblico" e di applicabilità delle norme del T.U.S.P. alla società *de qua* richiama in questa sede le considerazioni svolte con la recente del. n. 31/2025/VSG emessa in occasione dell'esame della delibera di nomina del C.d.A. di Plurima, trasmessa a questa Sezione ai sensi dell'art. 11, c. 3 del T.U.S.P.

34.3 Condizioni di cui all'art. 20, c. 2 T.U.S.P. e analisi dei costi di funzionamento

L'Ente riferisce che:

- la Società **non** presenta un numero di dipendenti superiore a quello degli amministratori, come riportato nel "Piano di Revisione periodica 2025" (n. 0 dipendenti contro 3 amministratori C.d.A.). Al riguardo, l'Ente richiama la del. n. 157/2025/PASP della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia, nella quale i magistrati contabili hanno evidenziato come la condizione prevista dalla lett. b) del c. 2 dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 che prevede, quale presupposto per valutare l'avvio di misure di razionalizzazione, la partecipazione in "società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti", **non debba essere valutata esclusivamente in termini numerici, in quanto il parametro previsto dal TUSP ha una finalità più sostanziale**, evidenziando che Plurima S.p.A. detiene il diritto di gestione di opere di adduzione primaria e secondaria di fondamentale importanza per gli usi plurimi nel territorio di competenza, le quali peraltro sono direttamente funzionali alle attività proprie degli enti soci, e indirettamente garantiscono la continuità di un servizio di rilevante interesse generale e, in particolare che **"pur in assenza di dipendenti quindi la società presenta condizioni di effettiva operatività e tale operatività risulta strumentale all'assolvimento delle funzioni alla medesima attribuite, ritenendo pertanto non necessario il ricorso a misure di razionalizzazione."**
- il Comune di Faenza non partecipa ad altre società o enti che svolgono attività

analoghe o simili a quelle svolte da Plurima S.p.A.;

- come risulta dai dati sintetici riepilogati nel "Piano di Revisione periodica", nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore a € 1.000.000,00;
- la Società non presenta un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- non si ravvisa la necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, c. 2, lett. f), TUSP;
- non si ravvisa, la possibilità di aggregare Plurima S.p.A. ad altre società cui il Comune di Faenza partecipa.

Con riferimento all'analisi dei costi di funzionamento, il Comune non risulta dare conto attraverso un'analisi dettagliata, suffragata da dati contabili, dell'andamento dei costi di funzionamento. Il collegio ritiene la suddetta analisi necessaria secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza contabile già riportato al punto 10 della presente delibera e a cui si fa integrale riferimento.

34.4 Organo di amministrazione e compensi

Dal piano di ricognizione oggetto del presente esame si evince che l'organo amministrativo è un Consiglio di Amministrazione, composto da 3 membri, con un compenso annuo pari a 0.

Si richiamano in questa sede le considerazioni svolte con la recente del. n. 31/2025/VSG emessa in occasione dell'esame della delibera di nomina del C.d.A. di Plurima, trasmessa a questa Sezione ai sensi dell'art. 11, c. 3 del T.U.S.P.

La Sezione prende atto che, in riscontro alla suddetta del. n. 31/2025/VSG, con la quale era stato rilevato che le disposizioni statutarie relative alla composizione del Consiglio di amministrazione non assicuravano il rispetto del principio di parità di genere di cui all'art. 11, comma 4, del D.Lgs. n. 175/2016, la società ha provveduto a trasmettere il verbale dell'assemblea straordinaria (prot. n. 004159 del 1° luglio 2025), con il quale è stato deliberato l'aggiornamento dello statuto sociale in conformità alle suddette prescrizioni.

34.5 Relazione sul governo societario e programma di valutazione del rischio aziendale

La Società non risulta avere adottato la relazione sul governo societario, ai sensi dell'art. 6, c. 4, del T.U.S.P.: tuttavia, dalla nota informativa allegata al bilancio di esercizio 2021 si evince che nel 2019 la società si è dotata di un "Regolamento per prevenire la crisi d'impresa ex D.Lgs. n. 14/2019, cd "Codice delle crisi d'impresa" e che il Regolamento, oltre a evidenziare come l'assetto organizzativo è strutturato per presidiare e garantire la verifica "della continuità aziendale", in attuazione di quanto previsto dal suddetto contesto normativo prevede uno specifico sistema di allerta finalizzato a verificare

l'esistenza di un patrimonio attivo dell'impresa (ex art. 2086 cc novellato), monitorare i flussi di cassa prospettici e il peso dei debiti (ex art. 2086 cc novellato), monitorare degli indici di valutazione della crisi: set di indicatori da individuarsi a cura dei dottori commercialisti (ex art.13 Codice della Crisi d'impresa)" (cfr del. 131/2024/VSGO). La Sezione non ha rinvenuto (nella sezione del sito istituzionale di Romagna acque S.p.A. dedicata a Plurima S.p.A.), analoga informativa in relazione agli esercizi successivi.

35. ACQUA INGEGNERIA S.r.l.

La Società ACQUA INGEGNERIA S.r.l. è una Società *"in house"* costituita in data 4 gennaio 2021 i cui soci, da visura camerale estratta dalla banca dati Telemaco, sono rappresentati da Romagna Acque Società delle Fonti (46%), Autorità Portuale di Ravenna (31%), Ravenna Holding S.p.A. (23%).

Pertanto, il Comune di Faenza detiene nella Società una partecipazione indiretta del 1,1897% per il tramite di Ravenna Holding e del 0,693% per il tramite di Romagna Acque Società delle Fonti.

Lo Statuto della Società, all'art. 3, c.2 correttamente prevede che *"Ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, la Società è vincolata a realizzare la parte prevalente delle proprie attività, in misura superiore all'80% (ottanta per cento), in base alle norme tempo per tempo vigenti, con i soci, società/enti dai medesimi partecipati o affidatari e comunque con le collettività rappresentate dai "soci indiretti" nel relativo territorio di riferimento coincidente con quello delle provincie di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini"* nel rispetto dell'art. 16, c. 3 del T.U.S.P.

L'Ente ne prevede il mantenimento senza interventi, specificando che *"Le ragioni e le finalità che hanno giustificato la scelta di costituire la società Acqua Ingegneria S.r.l., sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, sono rinvenibili nella relazione e nei prospetti contenuti nel documento "Società servizi di ingegneria in house – Mission e governance di Acqua Ingegneria S.r.l.", parte integrante delle delibere approvate dai soci per l'acquisizione della partecipazione nella suddetta società, ed in particolare:*

- *nel business plan prospettico, sino ad oggi confermato dai bilanci approvati, da cui si rileva che la predetta società mantiene un equilibrio economico, finanziario e patrimoniale senza registrare disequilibri né esigenze di ulteriori apporti di capitale da parte dei soci;*
- *nel piano economico-finanziario aggiornato, da cui sul piano della convenienza economica, si evidenzia una redditività gestionale rappresentata da un Ebitda (margine lordo operativo) sempre positivo per tutto il periodo di piano previsionale;*
- *nell'analisi di bench marking, da cui si ricava che i principali indici economici patrimoniali e finanziari (Roe, Roi, Leverage, Autonomia finanziaria, Quick ratio),*

rapportati ai dati medi relativi a campioni di società che, per dimensioni e tipologia di attività svolta, sono state ritenute comparabili con Acqua Ingegneria S.r.l., si attestano su livelli da ritenersi soddisfacenti.

Inoltre, attraverso la possibilità degli affidamenti In House, vi è la previsione dell'abbattimento dei c.d. "costi di transazione" che rappresentano oneri in capo al concedente per la ricerca e la selezione dell'impresa, per la raccolta delle informazioni, per l'attività di controllo, ecc., oltre che una significativa riduzione dei tempi di affidamento, una più efficace e diretta capacità di verifica e controllo tra committente e commissionario che comporta una riduzione dei rischi di errori ed un miglioramento della qualità e dell'efficienza dei servizi".

35.1 L'attività svolta

Quale attività svolta dalla società in disamina, l'Ente, nell'ambito della produzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (art. 4, c. 2, lett. d) T.U.S.P.), indica che la Società ha per oggetto *"Servizi di progettazione di ingegneria integrata: progettazione, direzione, consulenza, assistenza tecnica e vendita di progetti principalmente nei settori idrico e portuale"*.

35.2 Tipo di controllo

L'Ente, nella scheda di cui all'allegato "Piano di revisione periodica 2025", che la Società opera come società "in house providing" a totale partecipazione pubblica, soggetta al controllo analogo congiunto da parte dei soci.

La Sezione prende atto di quanto rappresentato dall'Ente.

35.3 Condizioni di cui all'art. 20, c. 2 T.U.S.P. e analisi dei costi di funzionamento

L'Ente riferisce che:

- la Società presenta un numero di dipendenti superiore a quello degli amministratori, come riportato nel "Piano di Revisione periodica 2025" (n. 16,4 dipendenti contro 1 amministratore unico);
- il Comune di Faenza non partecipa ad altre società o enti che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da Acqua Ingegneria S.r.l.;
- come risulta dai dati sintetici riepilogati nel "Piano di Revisione periodica", nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore a € 1.000.000,00;
- la Società non presenta un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- non si ravvisa la necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, c. 2, lett. f), TUSP;
- non si ravvisa, la possibilità di aggregare Acqua Ingegneria S.r.l. ad altre società

cui il Comune di Faenza partecipa.

Con riferimento all'analisi dei costi di funzionamento, il Comune dà conto attraverso un'analisi dettagliata, suffragata da dati contabili, dell'andamento dei costi di funzionamento, rappresentando i costi sostenuti nell'ultimo quinquennio suddivisi per tipologia, la composizione, il raffronto con il valore della produzione.

La Sezione prende atto di quanto rappresentato dall'Ente.

35.4 Criteri e modalità per il reclutamento del personale (art.19, c.2, T.U.S.P.)

La Società, ai sensi dell'art. 19, c. 2, del D.Lgs. n. 175/2016, risulta aver adottato apposito "regolamento per la disciplina delle procedure di ricerca, selezione e inserimento di personale", correttamente pubblicato nel sito internet della Società.

35.5 Organo di amministrazione e compensi

Dal piano di ricognizione oggetto del presente esame si evince che l'organo amministrativo è un Amministratore Unico, con un compenso annuo di € 0.

In merito alle disposizioni Statutarie relative all'organo amministrativo, l'art. 16, c.1,2 e 3 dello Statuto di Acqua Ingegneria prevede che *"La società è amministrata di norma da un Amministratore unico. L'assemblea della società con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da tre membri. La scelta degli amministratori deve avvenire secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato costituisca almeno un terzo dei componenti, ai sensi del D.P.R. 251/2012."*, conformemente alle previsioni del T.U.S.P.

35.6 Relazione sul governo societario e programma di valutazione del rischio aziendale

La Società ha adottato la relazione sul governo societario, ai sensi dell'art. 6, c. 4, del T.U.S.P. e predisposto il programma di valutazione del rischio previsto dall'art. 6, c. 2, nell'ambito della suddetta relazione.

36. Organizzazione e modalità di esercizio dei compiti di vigilanza, di indirizzo e di controllo sulle società/enti controllate/i, elementi indefettibili, in quanto strettamente connaturati alla natura pubblica della partecipazione.

36.1 Come è noto, la disciplina contenuta nel T.U.E.L. impone agli enti di approntare un sistema di controlli interni. In particolare, nell'ambito dei controlli interni previsti dall'art. 147 del T.U.E.L., l' art. 147-quater⁶ del medesimo T.U. ha introdotto i controlli sulle

⁶ Art. 147-quater T.U.E.L. c. da 1-4. "1. "L'Ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso Ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'Ente locale, che ne sono responsabili. 2. Per l'attuazione di quanto previsto al c. 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'art. 170, c. 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'Ente proprietario e la

società partecipate non quotate, attualmente applicabile a tutti gli Enti con popolazione superiore ai 15.000 abitanti. Al riguardo, si rappresenta che la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la regione Umbria ha recentemente affermato che *“La necessità che vengano adottate adeguate misure correttive da parte delle amministrazioni socie, al fine di ripristinare un effettivo controllo analogo sulla società, risulta connesso agli obblighi che sulle stesse incombono nell’esercizio dei propri poteri/doveri di socio. Prescindendo dagli obblighi specifici propri del modello “in house”, «la disciplina in materia di società a partecipazione pubblica, infatti, delinea un adeguato assetto “organizzativo, amministrativo e contabile” e indica quali soggetti siano tenuti a costituire e preservare l’assetto in discorso. Per sommi capi, nelle società pubbliche di pertinenza di Amministrazioni locali, il socio pubblico deve: 1) improntare un adeguato sistema di controlli interni ai sensi della disciplina contenuta nel T.U.E.L. e della disciplina sull’armonizzazione dei principi contabili (D.Lgs. n. 118/2011); 2) rappresentare correttamente i rapporti contabili Ente socio/società partecipata attraverso specifici istituti: a. il consolidamento dei conti Ente/società; b. la riconciliazione debiti e crediti (art. 11 D.Lgs. n. 118/2011); c. l’accantonamento fondo perdite (art. 21 T.U.S.P.); 3) rispettare le regole sul finanziamento della società (art. 14 T.U.S.P.), anche al fine di non incappare nella violazione della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato (art. 107 T.F.U.E.)» (Sez. giur. Lombardia sent. n. 76/2023). Al contempo anche questa Sezione di controllo ha, di recente (del. n. 58/2023/VSG), ricordato come le eventuali omissioni o inadempienze da parte dell’organo amministrativo della società non ‘scriminano’ l’operato delle amministrazioni socie, in quanto il mancato esercizio almeno dei poteri spettanti uti socius può concorrere a determinare sia un depauperamento del patrimonio della società (e, indirettamente, di quello del Comune stesso), sia la resa di un servizio non efficiente a favore del socio stesso, in un settore vitale per la propria cittadinanza”.*⁷ L’ art. 148 del T.U.E.L., come è noto, prevede che *“le sezioni regionali della Corte dei conti, con cadenza annuale, nell’ambito del controllo di legittimità e regolarità delle gestioni, verificano il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell’equilibrio di bilancio di ciascun Ente locale. A tale fine, il sindaco,*

società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. 3. Sulla base delle informazioni di cui al c. 2, l’Ente locale effettua il monitoraggio periodico sull’andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell’Ente. 4. I risultati complessivi della gestione dell’Ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni

⁷ Cfr. Sezione regionale di controllo per l’Umbria – del. n. 58/2023/VSG e 128/2023/VSG – Verifiche sui piani di razionalizzazione delle partecipazioni detenute 2021 e 2022.

relativamente ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, o il presidente della provincia, avvalendosi del direttore generale, quando presente, o del segretario negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, trasmette annualmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sul sistema dei controlli interni, adottato sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti e sui controlli effettuati nell'anno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione[...];

Ciò premesso, questa Sezione ha verificato l'attuazione degli artt. 147-quater e 148 del T.U.E.L. da parte del Comune di Faenza.

36.2 Definizione del sistema di controlli interni da parte dell'Ente

L'Unione della Romagna Faentina, di cui il Comune di Faenza fa parte, con del. n. 49 del 28 settembre 2018 ha adottato apposito Regolamento del sistema integrato dei controlli interni, successivamente modificato e integrato e successivamente integrato con delibere n. 39 del 27/10/2021 e n. 73 del 22/12/2022.

Il succitato Regolamento disciplina il sistema dei controlli interni dei Comuni aderenti all'Unione della Romagna Faentina che si articola in: controllo di regolarità amministrativa e contabile, controllo strategico, controllo di gestione, controllo sugli equilibri finanziari, controllo sugli organismi partecipati, controllo della qualità dei servizi erogati.

Il Controllo sulle società partecipate non quotate è disciplinato al capo VI del predetto Regolamento, art. dal 17 al 19. In particolare, l'art. 19, c. 1, prevede che il controllo sulle società e sugli altri enti ed organismi partecipati dai Comuni aderenti all'Unione si svolge attraverso i seguenti strumenti e documenti:

- il piano di razionalizzazione degli organismi partecipati, da trasmettere alla Corte dei conti e al Ministero dell'Economia e delle Finanze, con il quale le partecipazioni vengono sottoposte annualmente ad una valutazione analitica di detenibilità, anche al fine di individuare situazioni di criticità che richiedano interventi di razionalizzazione (alienazione, cessione, fusione, liquidazione, ...);
- il DUP, attraverso il quale il Consiglio assegna, per il periodo di programmazione a venire e tenendo conto degli obiettivi programmatici degli Enti medesimi e della necessaria condivisione degli stessi con gli altri eventuali soci, obiettivi e indicatori di performance qualitativa e quantitativa a tutte le società partecipate non quotate e agli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento e rileva l'andamento degli obiettivi assegnati agli organismi nel precedente periodo di programmazione;
- il bilancio consolidato, strumento di rilevazione secondo la competenza economica, dei risultati complessivi della gestione degli enti locali soci e degli

- organismi partecipati;
- i bilanci di esercizio, i budget, le semestrali, i preconsuntivi e i piani industriali degli organismi partecipati, i quali forniscono un quadro generale dell'andamento degli organismi partecipati e sono oggetto di monitoraggio interno da parte degli uffici preposti;
 - le relazioni prodotte (direttamente o indirettamente tramite altre autorità quale l'Organo di revisione delle società e degli enti locali soci, autorità di ambito, o quelle prodotte dai nominati o designati negli Organi amministrativi e di controllo da parte degli enti locali soci, ecc.) dagli organismi partecipati o dal Servizio PC, utili anche per il monitoraggio intermedio degli obiettivi, l'analisi degli scostamenti e l'individuazione delle opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio degli Enti.

Tale controllo è curato dai soggetti appositamente individuati dal precedente art. 18 del suddetto Regolamento.

36.3 Invio dei referti sui controlli interni a questa Sezione regionale.

Miglioramento dell'efficacia dei controlli interni.

Da una ricerca svolta sul sistema informativo Con.Te, risulta che il Comune di Faenza ha regolarmente trasmesso i referti previsti dall'art. 148 T.U.E.L. (questionari) sui controlli interni riferiti alle annualità oggetto del presente esame. Nei predetti questionari l'Ente ha risposto alle n. 18 domande dedicate al controllo sugli organismi partecipati.

Attesi i diversi profili di dissonanza emersi dall'analisi del provvedimento in argomento, il tema dei controlli interni consente alla Sezione, dall'angolatura dell'art. 147 quater T.U.E.L, di rimarcare l'importanza dell'azione generale di vigilanza e, in questa direzione, il Collegio invita l'Ente ad una riflessione per una rimodulazione del sistema dei controlli interni affinché siano in grado di intercettare con sufficiente grado di immediatezza le possibili problematiche e proporre gli opportuni interventi correttivi. In tal senso, ad esempio, anche semplici accertamenti di scostamenti formali degli atti statutari delle società a partecipazione pubblica danno il segnale di una "presenza" attiva dell'Amministrazione pubblica nel segno della verifica della coerenza dell'azione societaria con l'interesse pubblico. Nella medesima direzione è auspicabile un maggior coinvolgimento dell'Organo di revisione nel contesto della sua attività di collaborazione con l'Organo consiliare ex art. 239 T.U.E.L.

37. Resta da affrontare il tema dei "confini normativi" del controllo ex art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 effettuato dalla Corte dei conti e degli effetti delle decisioni assunte dalla Magistratura contabile di controllo.

Il tema è stato già esaminato nei suoi lineamenti generali dalla Sezione nella del. n. 118 /2024/VSGO (più diffusamente, nella successiva del. n. 175 /2025/VSGO) alla quale si rinvia e di cui si riportano i passaggi salienti utili per un inquadramento sistematico.

Preliminarmente, il Collegio ritiene indispensabile richiamare il perimetro normativo nel cui ambito si situano i poteri di controllo della Corte dei conti e che sono definiti dagli artt. 20 e 24 e dall'art. 5 del D. Lgs. n. 175 del 2016.

L'art. 20, c. 1, del D.Lgs. n. 175 del 2016 (TUSP) definisce la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche come "analisi dell'assetto complessivo delle società" in cui l'ente detiene partecipazioni, formalizzata in un apposito provvedimento e finalizzata all'adozione, ove ne ricorrano i presupposti di cui al medesimo art. 20, c. 2, di "un piano di riassetto per la loro razionalizzazione".

L'operazione complessiva di revisione periodica (periodicità fissata annualmente dalla disposizione) implica, quindi, in prima battuta, l'adozione di un provvedimento amministrativo (necessariamente motivato) in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per il mantenimento delle partecipazioni esistenti ovvero per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

I parametri di riferimento per l'analisi e la razionalizzazione sono dettati dal Legislatore:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del TUSP; b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a € 1 milione; e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del TUSP

Espletta l'analisi, qualora se ne riscontrino i presupposti, l'Amministrazione è tenuta redigere un piano di razionalizzazione che deve essere "corredato di un'apposita relazione tecnica".

Quindi il provvedimento di analisi societaria costituisce l'antecedente necessario rispetto alla procedura ordinaria di razionalizzazione. Il piano di analisi e di eventuale riassetto (unitamente alla relazione tecnica) devono essere trasmessi alla struttura del Ministero dell'Economia e Finanze incaricata del controllo e del monitoraggio sull'attuazione del decreto e alla competente Sezione di controllo della Corte dei conti.

Come già noto, la mancata adozione di tali provvedimenti è sanzionata dall'art. 20, c. 7, del D. Lgs.n.175/2016.

Dal tessuto normativo si evince che la trasmissione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti avviene ai sensi dell'art. 5 del T.U.S.P.

Come posto già in rilievo, la disciplina del Testo unico delle società a partecipazione pubblica non offre ulteriori indicazioni circa la natura, i parametri e l'esito del controllo degli artt. 20 e 24 T.U.S.P.

Tuttavia, l'inciso finale dell'art. 24 del T.U.S.P. suggerisce l'attribuzione alla Magistratura contabile di un controllo ascritto al riesame di regolarità/legittimità sui provvedimenti di ricognizione, posto che la Corte dei conti (sullo sfondo dell'art. 5 T.U.S.P.) viene chiamata a valutare "il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo", vale a dire la conformità fra il piano adottato dall'amministrazione (ed i conseguenti atti esecutivi) e il parametro legislativo di riferimento, costituito dall'art. 24 del TUSP e dalle norme richiamate (in particolare, i precedenti artt. 4, 5, 11 e 20) (Corte conti, Sez. reg. controllo Emilia- Romagna, del. n. 118 del 2024)

Il Collegio conferma anche in questa sede che le maggiori difficoltà interpretative si riscontrano nella definizione degli esiti del suddetto controllo, posto che la norma non specifica quale sia l'effetto di un accertamento di non conformità da parte della competente Sezione della Corte dei conti.

In un arresto recentissimo, le Sezioni Riunte di questa Corte (sent. n. 6/2025) hanno "fatto il punto" sulla questione ed hanno osservato che " . . . il TUSP ha attribuito alle Sezioni di controllo della Corte dei conti plurimi poteri di controllo sulle società partecipate da enti pubblici, attivabili, per esigenze di tenuta complessiva del sistema di finanza pubblica allargata, a seguito della comunicazione alla magistratura contabile delle più rilevanti scelte organizzative e gestionali delle società o degli enti soci, quali quelle di costituzione o acquisto di partecipazioni (artt. 4, 5, 7 e 8), di quotazione in mercati regolamentati (art. 26, commi 4 e 5), di piani per il superamento di situazioni di crisi d'impresa (art. 14, co. 5), di congrua articolazione degli organi di amministrazione (art. 11, co. 3).

In assenza di indicazioni normative circa la natura, i parametri e l'esito di tali controlli attribuiti alla Corte, è stato ritenuto (Sezioni riunite in speciale composizione, sent. n. 16/2019/EL) che l'invio alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti . . . sia propedeutico ad un controllo di regolarità/legittimità in ordine al rispetto delle disposizioni del TUSP, non qualificabile come mero "controllo collaborativo" che attiene a valutazioni sulla gestione, ma che legittima le Sezioni regionali ad emettere pronunce di accertamento il cui parametro è costituito da norme di legge."

Le Sezioni Riunite di questa Corte hanno ulteriormente chiarito che *" . . . una pronuncia della sezione di controllo di "accertamento" di non conformità a parametri normativi o di irregolarità, ancorché non assistita da specifica sanzione di tipo inibitorio, proprio per l'autorevolezza dell'organo da cui promana – nell'ambito dell'esclusiva funzione di garanzia dell'ordinamento nelle materie di contabilità pubblica – non può ritenersi . . . inidonea ad incidere sugli interessi (societari e dell'ente pubblico) coinvolti dalla deliberazione."*

Seguendo l'insegnamento delle Sezioni Riunite così come sopra riportato, coerentemente con l'elaborazione giurisprudenziale maturata anche da questa Sezione regionale di controllo (cfr. Corte conti, del. n. 118 del 2024), il piano degli effetti della pronuncia di accertamento (negativo) si colloca su due versanti.

1. Lo stimolo all'adozione di misure correttive (sollecitata anche dalla pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'amministrazione ex art. 31 del d.lgs. n. 33 del 2013) e che, tuttavia, rimangono nella disponibilità dell'ente; in questo senso si colloca la trasmissione della decisione della Sezione regionale di controllo agli Organi di vertice politico - amministrativo e all'Organo di revisione economico finanziario.

A tal riguardo, pur non potendo approfondire la questione, il Collegio intende far riferimento alla riserva di amministrazione come spazio intangibile direttamente connesso al *" . . . principio democratico della divisione dei poteri che va riconosciuto agli organi amministrativi che, in via mediata o immediata, sono in certa misura espressione della sovranità popolare, ovvero che comunque a essa in qualche modo rispondono."* (CGRS, par. n. 439/08-397/10, del 17 maggio 2010).

Il tema della riserva di amministrazione è stato innumerevoli volte preso in esame dalla giurisprudenza costituzionale (il profilo indagato è connesso alle cc. dd. leggi provvedimento). La Corte pur evidenziando che tale riserva non trova un riscontro letterale nella Costituzione, riconosce che esso è espressione del principio costituzionale fondamentale della separazione dei poteri e va declinato come immanente al sistema in quanto delinea (e circoscrive) i lineamenti stessi del potere giurisdizionale (Cons. di Stato, Sez. IV, sent. n. 6415 del 2025 che richiama Corte cost., 9 maggio 2013, n. 85; 23 febbraio 2012, n. 40; Cass. civ., sez. un., 17 febbraio 2012, nn. 2312 e 2313; Cons. di Stato, Ad. plen. n. 9 del 2014 cit.; Cons. di Stato, Ad. plen., 3 febbraio 2014, n. 8; cfr. anche Corte cost., sent. n. 116 del 2020; Cons. di Stato, Sez. IV, sent. n. 3439 del 2025).

2. La partecipazione della decisione alle Assemblee elettive nell'ottica di favorire, nel contesto di un confronto democratico, un dibattito e una valutazione affinché vi sia piena ed integrale consapevolezza nei singoli componenti degli organi consiliari

di vicende che potrebbero avere ricadute più o meno immediate sulla condizione finanziaria (e gestionale) dell'ente.

La trasmissione della deliberazione ex art. 20 D.Lgs. n. 175 del 2016 alle Assemblee elettive va letta quindi nell'adesione più autentica alle prerogative affidate alla Corte dei conti dall'art. 100 Cost, quale Magistratura a servizio dello "Stato - comunità" (*ex multis*, Corte cost., sent. n. 267 del 2006, cfr. anche le risalenti Corte cost., sent. n. 29 del 1995 e n. 479 del 1997).

In ultima analisi, va rammentato che la decisione della Sezione regionale di controllo esprime un giudizio che, pur manifestato nella forma esteriore della "deliberazione" e non della "sentenza", possiede una struttura argomentativa e una funzione sostanzialmente decisoria, qualificata dalla Corte costituzionale come atto adottato in "forma sentenza", caratterizzato da motivazione puntuale e dispositivo conclusivo (Corte cost. sentenza n. 18/2019).

Da qui un ulteriore (eventuale) effetto indiretto che va connesso all'obbligo ravvisabile nei confronti dei titolari di funzioni istituzionali nell'organizzazione complessiva dell'ente a valutare le segnalazioni e le criticità ricevute dalla Sezione ed a realizzare interventi idonei (se del caso attivando gli stessi rappresentati dell'ente pubblico socio all'interno dei consessi societari) per addivenire al superamento delle criticità riscontrate nell'ottica di preservare il valore della partecipazione.

Seguendo questo punto di vista, in più, il Collegio non può non rimarcare le eventuali ulteriori conseguenze negative di inerzie o condotte potenzialmente dannose.

Ad esempio, " . . . per Enti locali e di quelli del servizio sanitario nazionale, alcune irregolarità accertate in occasione della revisione delle partecipazioni societarie (si pensi ai protratti risultati economici negativi o alla necessità di riduzione dei costi di funzionamento, ex art. 20, comma 2, lett. e) ed f), TUSP, parametri richiamati dall'art. 24, comma 1) potrebbero essere "suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti" e, come tali, imporre l'adozione dei provvedimenti correttivi previsti dall'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000 e dall'art. 1, commi, 3 e 7, del citato D.L. n. 174 del 2012." (Corte conti, Sez. contr. Emilia- Romagna, del. n. 118 del 2024), oppure (come evidenziato appena sopra) con riferimento agli esiti negativi tracciati dall'art. 12 del D. Lgs. n. 175 del 2016.

Per inciso, è di tutta evidenza che - qualora si ravvisassero fatti dai quali possano derivare responsabilità erariali - si impone da parte della Sezione la segnalazione alla competente Procura regionale di questa Corte (art. 52, c.4, del D. Lgs., n. 174 del 2016, Codice della giustizia contabile).

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna:

- accerta le criticità descritte ai punti 31.2, 32.2, 33.2 nei sensi di cui in motivazione e per l'effetto invita l'Ente a conformarsi alle indicazioni prospettate alla luce della ricorrenza del "controllo pubblico" nei casi in cui una o più amministrazioni pubbliche dispongano, in assemblea ordinaria, dei voti previsti dall'art. 2359 del Codice civile coerentemente con le prescrizioni riportate in parte motiva;
- accerta le criticità descritte ai punti nn. 13.3, 14.3, 14.4, 14.5, 16.3, 17.3, 21.3, 22.3, 22.4, 22.5, 25.5, 26.2, 27.3, 28.1, 28.5, 29.5, 34.3, invitando l'Ente ad assumere le iniziative necessarie al fine di conformarsi a quanto così rilevato;
- riscontrate la criticità di cui al punto 13.5 in ordine ai compensi corrisposti all'organo amministrativo per la Società A.M.R. S.r.l. s'invita l'Ente a voler dimostrare l'eventuale ricorrenza di una o più delle vicende modificative che hanno determinato l'individuazione di un parametro diverso rispetto a quello previsto dall'art. 4, c. 4 del D.L. n. 95/2012 e richiamato dall'art. 11, c.7 del T.U.S.P, in considerazione della costituzione della Società avvenuta in data 1° marzo 2017 quale evoluzione della Società "Ambra S.r.l.";
- riscontrate le criticità di cui ai punti 20.5 e 32.5 dispone che la presente deliberazione sia inviata alla Procura regionale di questa Corte per le valutazioni di competenza in ordine agli eventuali profili di danno erariale riferiti:
 - per la Società RAVENNA HOLDING S.p.A. ai compensi corrisposti all'organo amministrativo che superano di € **€ 13.544,00** (somma "base" individuata solo per l'anno in corso) il limite massimo stabilito dalla normativa vigente (punto 20.5);
 - per la Società START Romagna S.p.A. ai compensi corrisposti all'amministratore che superano di € **€ 17.102,60** (somma "base" individuata solo per l'anno in corso) il limite massimo stabilito dalla normativa vigente (punto 32.5).

Dispone che la presente deliberazione sia trasmessa, mediante il sistema Con.Te, al Sindaco del Comune di Faenza ed al Presidente del Consiglio comunale affinché la stessa sia portata a conoscenza del Consiglio comunale e all'Organo di revisione.

Invita il Comune di Faenza a trasmettere, tramite il sistema Con.Te., entro sessanta giorni dal ricevimento di questa pronuncia, la deliberazione del Consiglio comunale di presa d'atto dei contenuti della presente deliberazione.

Rammenta l'obbligo di pubblicazione della deliberazione sul sito internet istituzionale dell'Ente ai sensi degli artt. 2 e 31 del D.Lgs. n. 33/2013.

Dispone, altresì, che la stessa sia pubblicata sul sito Internet istituzionale della Corte dei conti – banca dati del controllo e che l'originale resti depositato presso la segreteria di questa Sezione regionale di controllo.

Così deliberato in Bologna, nella Camera di consiglio del 16 giugno 2026.

Il Relatore
Antonino Carlo
(firmato digitalmente)

Il Presidente
Marcovalerio Pozzato
(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria in data 24 giugno 2026
Il Funzionario preposto
Anna Maria Frate
(firmato digitalmente)